

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I-XII-XIV Camera e 1 ^a -12 ^a -14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	61

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 4.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	105
AFFARI SOCIALI (XII)	»	109
AGRICOLTURA (XIII)	»	121
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	151
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	153

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof.ssa Marina Pietrangelo)

3

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof.ssa Marina Pietrangelo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), 12^a (Igiene e sanità) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo 4

INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 19 dicembre 2018.

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.40 alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea (<i>Discussione e rinvio</i>)	5
---	---

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è prima firmataria, sottolineando come essa sia il frutto di un proficuo lavoro svolto dalla III Commissione nella scorsa legislatura. Rileva che, a fronte del processo di pace tra Eritrea ed Etiopia avviato nel luglio scorso, che occorre sostenere con convinzione, il regime eritreo continua a segnalarsi per le gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tanto

da meritare l'appellativo di «Corea del Nord dell'Africa».

Pertanto, la sua risoluzione mira: ad impegnare il Governo italiano a seguire con attenzione la situazione dei diritti umani in Eritrea, anche a livello multilaterale; ad attivarsi, anche in sede di rapporti bilaterali, per favorire la promozione e la tutela dei diritti umani; a sostenere, attraverso gli strumenti della cooperazione, progetti che aiutino le comunità civili eritree nei Paesi confinanti e in Eritrea stessa.

Ricordando che gli eritrei numericamente rappresentano il secondo gruppo di richiedenti asilo in Italia, sottolinea quindi l'esigenza di assicurare loro la protezione umanitaria fintanto che non vengano garantite le libertà civili e, soprattutto, non venga abolita la coscrizione militare obbligatoria nel loro Paese.

Laura BOLDRINI (LeU), associandosi all'auspicio della collega Quartapelle Procopio affinché l'Italia supporti il processo di pace in atto, anche in ragione dei legami storici del nostro Paese con il Corno d'Africa, osserva che, mentre in Etiopia è in atto un concreto processo di democratizzazione, che ha portato alla revoca dello stato di emergenza e alla legalizzazione dei gruppi di opposizione, in

Eritrea persiste un regime oppressivo, che conculca i diritti fondamentali, impone detenzioni arbitrarie e la coscrizione obbligatoria. Auspica quindi che le commissioni territoriali che istruiscono le pratiche dei richiedenti asilo valutino con attenzione, e caso per caso, le richieste dei cittadini eritrei, garantendo loro la protezione sulla base della Convenzione di Ginevra o, in alternativa, assicurando forme di protezione sussidiaria, alla luce delle disposizioni introdotte dal cosiddetto « decreto Salvini ».

Concordando con l'esigenza che l'Italia si impegni nell'azione di supporto al processo di democratizzazione e di *institution building*, ribadisce come la situazione in Eritrea in materia di diritti umani sia ancora estremamente critica, nonostante la revoca del regime di sanzioni.

Mirella EMILIOZZI (M5S), preannunciando la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo sullo stesso tema, si associa all'auspicio che il Governo italiano continui a seguire da vicino il processo di pace nella regione, nonché il percorso di democratizzazione dell'Eritrea, promuovendo forme di cooperazione politica ed economica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dalla deputata Emiliozzi, auspica si giunga a definire un testo condiviso che preveda anche l'impegno a promuovere l'attività delle organizzazioni multilaterali operanti in Eritrea.

Nel sottolineare come, allo stato attuale, il regime eritreo sia sostanzialmente una dittatura, che non prevede una costituzione, un parlamento e una magistratura o autorità indipendenti, ribadisce la richiesta che le autorità italiane garantiscano la protezione internazionale ai richiedenti asilo di cittadinanza eritrea, tanto più in considerazione del fatto che l'Italia è stata eletta, lo scorso ottobre, nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Paolo FORMENTINI (Lega), esprimendo la convinzione che il Governo ita-

liano sarà rigoroso nel chiedere alle autorità eritree il rispetto dei diritti umani, ritiene che l'Esecutivo intenda seguire con grande attenzione l'evoluzione degli eventi nella regione, anche in considerazione dei significativi flussi di migranti proveniente dai Paesi interessati e che, auspicabilmente, dovrebbero essere messi in condizione di tornare a vivere e prosperare nella loro terra di origine.

Gennaro MIGLIORE (PD) rileva preliminarmente come il problema delle migrazioni determinate da situazioni di violazione dei diritti umani non possa certo essere risolto ignorando tali situazioni. Osserva come la dittatura di Afewerki non possa essere contrastata se non a livello internazionale, in quanto non vi sono le condizioni per una efficace opposizione interna, e ricorda il coinvolgimento di esponenti del regime nel traffico di esseri umani. Sottolinea la gravità, sotto il profilo della violazione dei diritti umani, della coscrizione obbligatoria a tempo indeterminato, che viene utilizzata non soltanto a fini militari, ma anche quale mezzo di reclutamento di manodopera a basso costo per la realizzazione di infrastrutture, rilevando come il regime dell'Eritrea, per il suo carattere illiberale, possa essere considerato secondo soltanto a quello della Corea del Nord.

Considera pertanto grave l'ipotesi di un disimpegno dell'Italia e di un mutamento degli orientamenti finora seguiti per quanto concerne il riconoscimento del diritto di asilo, anche in considerazione delle responsabilità storiche del nostro Paese nei confronti dell'Eritrea. Esprime perplessità sulla reale possibilità di un'evoluzione della situazione in senso democratico e ritiene opportuno al riguardo acquisire, anche attraverso audizioni, elementi di informazione, dai rappresentanti degli eritrei che hanno lasciato il Paese. Richiama conclusivamente l'attenzione sulla delicatezza del tema, in quanto le decisioni che verranno assunte produrranno effetti concreti e immediati nei confronti degli oppositori al regime.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, nel rilevare come la proposta di procedere ad audizioni avanzata dal deputato Migliore potrà essere valutata dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti

dei gruppi, delle Commissioni riunite, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni (Seguito dell'esame e rinvio)	8
ALLEGATO (Emendamenti)	8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, comunica che sono pervenuti due emendamenti alla proposta di legge C. 1160, approvata dal Senato, adottata come testo base nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Edoardo ZIELLO (Lega), *relatore per la XII Commissione*, esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE nel concordare con i relatori, invita al ritiro delle proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive gli emendamenti Schullian 3.1 e 3.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Schullian 3.1 e 3.2.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge C. 1160, approvato dal Senato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: venti senatori e da venti deputati con le seguenti: venticinque senatori e da venticinque deputati.

3. 1. Schullian.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.

3. 2. Schullian.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (<i>Deliberazione</i>) .	9
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	10

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

(*Deliberazione*).

Andrea GIACCONI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione del 12 dicembre scorso, ed

essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, secondo il programma concordato (*vedi allegato*).

Fa presente che, a seguito della deliberazione odierna, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno avere inizio a partire dal prossimo mese di gennaio, per concludersi, come previsto, entro il mese di giugno 2019.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Pur considerando gli interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni, volti a imprimere una svolta all'attività di contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo, notizie di cronaca anche recenti dimostrano, da un lato, l'almeno parziale inefficacia della politica sin qui seguita e, dall'altro, la necessità di individuare nuovi strumenti per debellare un fenomeno che appare ben radicato ormai in tutte le parti d'Italia e continuamente alimentato dal bisogno di coloro che si prestano a ritmi di lavoro massacranti in cambio di compensi esigui.

Nella scorsa legislatura, è stata approvata la legge n. 199 del 2016, che, privilegiando un approccio di tipo penalistico, dispone, tra l'altro, l'inasprimento delle pene già previste dall'ordinamento e, soprattutto, la punibilità non solo dell'intermediario di manodopera irregolare (il cosiddetto « caporale »), ma anche dell'imprenditore che sfrutta il lavoro irregolare. Alla disciplina di tipo penalistico, si affianca, peraltro, un complesso di misure sul versante delle politiche di intervento. In particolare, la legge n. 199 del 2016 reca alcuni specifici strumenti di sostegno dei lavoratori stagionali in agricoltura, il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo, nonché un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Allo stato attuale, tuttavia, a una parte di queste misure non è stata data compiuta attuazione.

Contestualmente, è stata intensificata l'attività ispettiva delle amministrazioni

competenti, come dimostrano, da ultimo, i dati ufficiali riportati dal Rapporto allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Anche nell'attuale legislatura, sono all'esame del Parlamento interventi normativi per il contrasto del fenomeno. Si tratta, in particolare, dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato), con oneri a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Con riferimento all'attività parlamentare non legislativa, già nel corso della XVI legislatura, la XIII Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità che caratterizzano, in generale, il sistema agroalimentare italiano e che rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia; il relativo documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 10 luglio 2012.

Nel corso della XVII legislatura, inoltre, la XI Commissione ha affrontato il tema non solo in relazione all'approvazione della predetta legge n. 199, in occasione della quale, unitamente alla II Commissione, ha condotto una specifica attività

conoscitiva, ma anche approvando, congiuntamente con la XIII Commissione, due specifiche risoluzioni (8-00158 e 8-00159), promosse e votate da tutti i gruppi, che impegnavano il Governo a compiere una serie di attività, tra cui, in particolare, il rafforzamento dei controlli, la piena attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dall'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore, la messa a sistema delle diverse banche dati esistenti, l'elaborazione di un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, nonché, infine, l'obbligo di riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati conseguiti.

Anche in questo caso, le Commissioni hanno proceduto allo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'AGEA.

Gli obiettivi della presente indagine, pertanto, possono essere così riassunti:

verifica della attuale ampiezza e gravità del fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, attraverso il confronto con le istituzioni interessate e con i soggetti rappresentativi degli operatori del settore;

verifica, in particolare, dei settori nei quali il fenomeno del « caporalato » in agricoltura si manifesta, delle ragioni che sembrano rendere il sistema particolarmente esposto a tale fenomeno, delle distorsioni che esso provoca nel funzionamento dei mercati, dei rischi che ne derivano per le imprese, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, per il sistema economico e produttivo;

verifica del grado di attuazione e dei risultati conseguiti in virtù dell'applicazione della recente legge n. 199 del 2016, anche allo scopo di evidenziarne i limiti, soprattutto in termini di politiche di pre-

venzione e contrasto diverse dalla risposta repressiva;

verifica del grado di attuazione degli atti di indirizzo al Governo approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e sopra richiamati;

individuazione di ulteriori strumenti di carattere legislativo e amministrativo che è possibile mettere a punto per contrastare efficacemente il fenomeno.

A tale scopo, l'indagine conoscitiva potrebbe articolarsi nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;

INPS;

INAIL;

AGEA;

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI;

organizzazioni sindacali del settore agricolo (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare), CONFSAF-FNA (Federazione nazionale agricoltura e sindacati di base);

organizzazioni rappresentative delle imprese agricole: Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti e Ue Coop;

Milan Center for food law and politics;

Osservatorio Placido Rizzotto;

Terra ! Onlus;

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;

Oxfam Italia;

Goel Gruppo Cooperativo;

SOS Rosarno;

Associazione No Cap;

Dott. Michele Di Bari, prefetto di Reggio Calabria, in qualità di Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del comune di San Ferdinando;

Dott. Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria);

Dott. Massimo Mariani, prefetto di Foggia, in qualità di Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del comune di Manfredonia;

Dott. Iolanda Rolli (ora prefetto di Macerata), in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del comune di Manfredonia;

ulteriori soggetti pubblici e privati, esperti della materia, che possono fornire un contributo all'analisi di tutti gli aspetti della materia;

Le Commissioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, potranno valutare di svolgere, per il tramite di una loro delegazione, sopralluoghi nelle zone agricole del Paese dove il fenomeno presenta la maggiore diffusione.

L'indagine dovrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno 2019.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1323 Scagliusi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1323 Scagliusi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Macina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1321 Scagliusi.

Emanuele PRISCO (FdI) esprime le sue perplessità circa l'opportunità di istituire

la Commissione in oggetto in un Paese come l'Italia che non pone problemi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, facendo notare che servirebbero piuttosto altre forme di tutela per i cittadini.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1323 Scagliusi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	14
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1302, approvata dal Senato, e C. 766 Colletti, recanti la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho e di Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II »	16
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Atto n. 53.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (FI), pur consapevole del fatto che il tema esula dal perimetro normativo dello schema in oggetto, chiede al relatore di integrare la proposta di parere, prevedendo l'estensione anche agli IPAB (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) dello strumento concordatario di risoluzione delle crisi e di esdebitazione.

Alfredo BAZOLI (PD), nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal relatore per integrare la proposta di parere con le istanze emerse

nel corso delle audizioni, rileva tuttavia che alcune di esse, pur rilevanti, non sono state tenute in considerazione, evidentemente a causa di una resistenza da parte del Governo. Condividendo comunque le linee generali della riforma del diritto fallimentare, approvate nel corso della scorsa legislatura con la legge delega n. 155 del 2017, preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Cosimo FERRI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Bazoli, sottolinea come il provvedimento in titolo sia la prosecuzione di un lavoro avviato nel corso della passata legislatura e ritiene che lo spirito di continuità che ha caratterizzato l'operato della Commissione in questa occasione dovrebbe costituire il normale *modus operandi* parlamentare. Ciò premesso, ritiene che per rafforzare maggiormente l'efficacia delle procedure concorsuali, si sarebbero potuti esaminare con maggior attenzione alcuni suggerimenti che erano stati forniti dal suo gruppo. In particolare, ritiene che sia l'inesistenza di preclusioni per il rilievo dell'incompetenza, in capo al fallito, sia la mancata previsione all'interno dell'articolo 68 dello schema di decreto legislativo dell'anticipazione delle misure cautelari, non rispondano alle esigenze di speditezza e flessibilità delle procedure concorsuali medesime. Osserva, inoltre, che la mancata previsione del potere officioso del giudice di sospensione dell'esecuzione forzata all'interno degli articoli 70 e 78 del provvedimento marginalizza il ruolo di quest'ultimo, poiché rende meno ampio il suo controllo della procedura concorsuale. Ritiene, inoltre, irragionevole la mancata previsione, nelle ipotesi di cui agli articoli 74 e 76, dell'assistenza tecnica del difensore, obbligatoria anche per le controversie di importanza inferiore rispetto a quelle previste dallo schema di decreto legislativo in titolo. Osserva, infine, che, a suo avviso, il mancato inserimento all'interno dell'articolo 270 del divieto di prosecuzione o inizio di azioni esecutive o sequestri, mette in dubbio la tenuta del principio di cristalliz-

zazione della situazione patrimoniale dell'imprenditore insolvente.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, nel ringraziare i colleghi e i soggetti auditi per il contributo fornito, precisa che tutti i suggerimenti sottoposti alla sua attenzione sono stati attentamente valutati, anche se alcuni di essi non sono confluiti nella proposta di parere in quanto da lui ritenuti estranei all'ambito normativo definito dalla legge delega. Per il medesimo motivo non ritiene di poter accogliere la richiesta del collega Costa. Nell'esprimere la convinzione che il lavoro svolto contribuisca a migliorare il testo dello schema di decreto in esame, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

C. 1409, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in titolo. Comunica, pertanto, che la proposta di legge C. 1409, approvata dal Senato, sarà trasmessa alle

Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 dicembre 2018.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1302, approvata dal Senato, e C. 766

Colletti, recanti la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho e di Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II ».

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.20 alle 16.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 53).**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che attua la delega conferita al Governo dalla legge 19 ottobre 2017, n. 155, allo scopo di operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato;

rilevato che:

il provvedimento è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali;

le modifiche normative che si sono succedute nel tempo hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, lasciando comunque invariate alcune disposizioni che risentono quindi di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale;

la natura episodica ed emergenziale degli interventi riformatori della legge fallimentare ha inoltre generato rilevanti difficoltà applicative con conseguente incremento delle controversie in materia e rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali;

non è stata condivisibilmente esercitata la delega in riferimento all'articolo 13, comma 2, della legge n. 155 del 2017, in quanto si sarebbe dovuto prevedere un diverso statuto del sequestro penale in

base alla natura fisica o giuridica delle persone secondo motivazioni non chiare ai fini della differenziazione del regime giuridico; inoltre il principio di delega sulla prevalenza della procedura concorsuale in caso di sequestro contro enti appare contrario alle esigenze di repressione penale e tale quindi da consentire un esercizio solo parziale della delega in tema di sequestro;

su quest'ultimo punto anche il Consiglio di Stato ha rilevato che l'eventuale esercizio della delega di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 155 del 2017 avrebbe introdotto un sistema caratterizzato dalla corretta prevalenza delle disposizioni penali su quelle concorsuali per le persone fisiche e il contrario per le persone giuridiche, con conseguenze immaginabili per il contrasto alle condotte di reato;

non appare opportuno modificare la disciplina vigente relativa alle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salva le necessità di coordinamento con la disciplina portata dallo schema di decreto legislativo;

considerato che:

all'articolo 13, gli indicatori significativi ai fini della crisi ivi previsti (rapporto fra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi) rischierebbero di risultare inattendibili, essendo preferibile a tal fine il riferimento ad aree di verifica più rilevanti, quali la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che

l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;

all'articolo 16, relativo all'Organismo di composizione della crisi (OCRI), andrebbe consentita maggiore flessibilità nell'organizzazione degli uffici del referente attraverso cui può operare l'organismo, consentendo alle camere di commercio di svolgere tale attività in forma associata;

all'articolo 17, relativo alla nomina e alla composizione del collegio da parte del referente, andrebbe meglio chiarito che, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, la dichiarazione al collegio dei membri dell'OCRI in conformità all'articolo 2, comma 2, lettera o), si riferisce solo ai requisiti di indipendenza e non anche all'iscrizione nel registro dei revisori;

all'articolo 25, andrebbe modificato il comma 2 in modo da prevedere che, quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena andrebbe ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicuri il soddisfacimento di almeno in quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro;

all'articolo 26, andrebbe previsto che l'imprenditore deve avere all'estero non la sede principale, ma il centro degli interessi principali ai fini dell'assoggettamento ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogo procedura all'estero, a condizione che abbia una dipendenza in Italia; ciò al fine di dare attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 155 del 2017, che impone di recepire, ai fini della competenza territoriale, la nozione di centro degli interessi principali del debitore, come definita dall'ordinamento dell'Unione europea, e di risolvere un contrasto interpretativo in ordine ai requisiti per radicare la giurisdizione (esistenza di beni in Italia o sede secondaria o dipendenza, come previsto dal Regolamento n. 848/2015);

all'articolo 27, andrebbe coordinato il secondo comma con il primo in modo da chiarire che il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali è competente sia per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, sia per le controversie che ne derivano;

all'articolo 44, relativo all'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, andrebbe previsto che la nomina del commissario giudiziale è obbligatoria in presenza di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione degli indici di criticità economico-finanziaria rappresentati dalle predette istanze;

all'articolo 46, relativo agli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo, andrebbe coordinata la rubrica con le disposizioni ivi recate che non riguardano il giudizio di omologazione e andrebbe introdotta la previsione, già presente nell'articolo 168 della legge fallimentare, secondo la quale, essendo concessione di ipoteca un atto di straordinaria amministrazione, la stessa deve essere autorizzata;

all'articolo 54, in materia di misure cautelari e protettive, al comma 5, andrebbero disciplinati gli effetti conservativi delle stesse misure anche nel caso in cui il debitore, che aveva originariamente intrapreso la strada dell'omologazione di accordi di ristrutturazione, decida di presentare una proposta di concordato preventivo;

all'articolo 55, relativo al procedimento per le misure cautelari e protettive, andrebbero disciplinate le conseguenze della mancata tempestiva adozione del decreto di conferma delle misure protettive prodottesi automaticamente con il deposito della domanda;

all'articolo 67, relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti, andrebbe inserita una disposizione volta a favorire l'accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento e a chiarire che il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire l'abitazione principale è sottratto alle regole del concorso;

all'articolo 68, che disciplina la presentazione della domanda e dell'attività dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), andrebbe inserita una previsione che consenta la piena funzionalità dell'istituto anche nei casi in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato costituito un OCC, riconoscendo tali funzioni anche a un professionista o ad una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato;

all'articolo 71, relativo all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti, e all'articolo 81, relativo all'esecuzione del concordato minore, andrebbero coordinate le disposizioni ivi previste con il regolamento adottato con decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, recante i requisiti di iscrizione nel registro degli

organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, e andrebbero chiariti i presupposti in presenza dei quali è consentito al giudice negare il compenso all'OCC;

all'articolo 75, in materia di documentazione nel concordato minore, andrebbero inserite disposizioni volte ad allineare la disciplina dello stesso concordato minore alla disciplina dettata dall'articolo 100 per il concordato preventivo, considerato che si tratta in ogni caso di procedure concorsuali;

all'articolo 80, sull'omologazione del concordato minore, andrebbe allineata la disciplina di tale istituto alla disciplina del concordato preventivo, con specifico riferimento ai debiti fiscali, e andrebbe eliminato il rinvio, incongruo rispetto agli imprenditori, all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

all'articolo 84, in materia di finalità del concordato preventivo, andrebbero previste modifiche volte a: chiarire che vi è continuità indiretta in caso di affitto stipulato prima del deposito della domanda di concordato solo se si tratti di contratto stipulato in vista della presentazione della domanda; a limitare la durata dell'obbligo di mantenimento della forza lavoro ad un anno dall'omologazione anziché a due dall'inizio della procedura, per evitare effetti disincentivanti; a precisare che l'obbligo in capo all'affittuario deve protrarsi anche dopo l'omologazione, in modo da evitare condotte opportunistiche;

all'articolo 90, andrebbero coordinate le disposizioni ivi previste in materia di proposte concorrenti nel concordato preventivo con quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera *c*), in ordine all'apertura dello stesso concordato;

all'articolo 99, in materia di finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione di debiti, andrebbe riprodotto quanto previsto dall'attuale disciplina della legge falli-

mentare che consente al debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche in funzione di un concordato liquidatorio;

all'articolo 116, in materia di trasformazione, fusione o scissione in caso di omologazione del concordato preventivo, andrebbe chiarito che le eventuali operazioni su capitale devono essere illustrate nel piano e non nella proposta e andrebbero previsti obblighi pubblicitari più incisivi al fine di accrescere le garanzie per gli eventuali oppositori;

all'articolo 177, relativo alla locazione finanziaria, andrebbe coordinata la disciplina della locazione finanziaria nel fallimento alla disciplina del concordato preventivo per il calcolo del debito residuo e andrebbe semplificato il meccanismo di accertamento del passivo per i crediti del concedente nel caso non vi sia subentro nel contratto;

all'articolo 211, in materia di esercizio di impresa del debitore, andrebbe prevista l'esclusione per le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici, trattandosi di possibilità prevista dal codice degli appalti pubblici non coerente con le finalità liquidatorie della procedura di liquidazione giudiziale e con i vincoli cui soggiace il curatore autorizzato a proseguire l'esercizio dell'impresa;

all'articolo 222, andrebbe chiarita la disciplina dei crediti prededucibili, rendendo esplicito il collegamento con l'articolo 223 per quanto attiene all'incidenza dei debiti prededucibili sulle singole masse;

all'articolo 272, relativo all'elenco dei creditori, all'inventario dei beni e al programma di liquidazione, si chiarisca quale sia il contenuto del programma di liquidazione e che lo stesso deve essere approvato dal giudice delegato;

agli articoli 275 e 276, andrebbero richiamate le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e andrebbe collegato l'effetto purgativo della vendita non alla chiusura della liquidazione, ma alla vendita del bene gravato;

all'articolo 283, in materia di debitore incapiente, andrebbe specificato che la disposizione si applica solo nei casi in cui il debitore sia una persona fisica;

all'articolo 285, relativo al contenuto del piano o dei piani di gruppo, andrebbe precisato in quali casi, dinanzi ad un concordato di gruppo, la disciplina della continuità aziendale possa essere applicata in via esclusiva sulla base di un criterio di prevalenza, attribuendo rilevanza alla misura dei flussi finanziari e prevedendo pertanto che quando i flussi complessivamente derivanti dalla continuità siano superiori ai flussi complessivamente derivanti dalla liquidazione di parte delle imprese del gruppo;

all'articolo 287, in materia di liquidazione giudiziale del gruppo, andrebbe prevista la possibilità per il tribunale di nominare curatori diversi per le singole procedure, potendo sussistere casi di conflitto di interessi tra le imprese di un gruppo che rendono inopportuna l'unicità degli organi procedenti;

ferma restando la disposizione di cui all'articolo 316, comma 1, appare opportuno mantenere la vigente disciplina della liquidazione coatta amministrativa, salvi gli opportuni coordinamenti;

all'articolo 324, in materia di esenzione dai reati di bancarotta, appare opportuno inserire anche il richiamo all'articolo 99 del provvedimento;

all'articolo 341, appare opportuno tenere conto dell'introduzione del comma 5 all'articolo 48 del provvedimento, prevedendo che le disposizioni previste dal comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 341 siano estese anche ai casi di accordi di ristrutturazione omologati in assenza della necessaria maggioranza;

all'articolo 351 appare opportuno al fine di assicurare le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli OCRI, di prevedere che ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio si provveda mediante versamento dei dritti di segreteria;

all'articolo 356 appare opportuno intervenire al comma 2 per integrare una lacuna con riferimento all'iscrizione all'albo di quanto abbiano già svolto le funzioni di curatore alla data di entrata in vigore della riforma, rimettendo alla Scuola della Magistratura, allo scopo di garantire uniformità nella formazione, l'elaborazione delle relative linee guida;

all'articolo 370, appare opportuno introdurre modifiche di coordinamento formale;

all'articolo 378, relativo alla nomina degli organi di controllo, andrebbe previsto che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (e non due esercizi consecutivi), non è superato alcuno dei predetti limiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge delega n. 155 del 2017;

all'articolo 380, recante disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici, andrebbero coordinate le disposizioni con le nuove norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

all'articolo 384, la disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di escussione della fideiussione, come ivi novellata, andrebbe coordinata a quanto previsto all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

all'articolo 388, relativo all'entrata in vigore, andrebbe previsto anche l'articolo 376 tra le norme che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto e andrebbe precisata la disciplina

applicabile fino al momento dell'adozione dei necessari decreti attuativi, in modo da assicurarne la più celere applicazione.

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda la difesa tecnica nel concordato minore;

2) si mantenga la vigente disciplina della liquidazione coatta amministrativa, salvi gli opportuni coordinamenti e ferma restando la disposizione di cui all'articolo 316, comma 1;

3) all'articolo 324, comma 1, si sostituiscano le parole: « dell'articolo 100 e dell'articolo 101 » con le seguenti: « degli articoli 99, 100 e 101 »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di mantenere ferma la scelta di mancato esercizio della delega in riferimento all'articolo 13, comma 2, della legge n. 155 del 2017 al fine di evitare gravi difetti di coordinamento del sistema;

b) all'articolo 13, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: « A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. »;

c) valuti il Governo l'opportunità di estendere ai componenti dell'OCRI le medesime prerogative che il codice di procedura penale attribuisce ai difensori e che il decreto legislativo n. 28 del 2010 attribuisce ai mediatori, al fine di favorire un rapporto debitore ed organismo, indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell'allerta;

d) si valuti l'opportunità, all'articolo 16, comma 3, di aggiungere dopo le parole: « l'ufficio del referente » le seguenti: « che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, »;

e) si valuti l'opportunità, all'articolo 17, comma 5, di aggiungere dopo le parole: « comma 1, lettera o) » le seguenti: « , numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa »;

f) all'articolo 25, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: « Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro. »;

g) si valuti l'opportunità, all'articolo 26, di prevedere che l'imprenditore deve avere all'estero non la sede principale, ma il centro degli interessi principali ai fini dell'assoggettamento ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogo procedura all'estero, a condizione che abbia una dipendenza in Italia;

h) al medesimo articolo 26, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, l'inefficacia del trasferimento della sede dell'impresa all'estero se intervenuta nell'anno antecedente alla domanda di accesso alla procedura;

i) si valuti l'opportunità, all'articolo 27, di chiarire che il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali è competente sia per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, sia per le controversie che ne derivano;

j) valuti il Governo, all'articolo 42, l'opportunità di prevedere che la cancelleria dia tempestiva comunicazione al debitore dell'acquisizione della documentazione di cui al primo comma;

k) si valuti l'opportunità, all'articolo 44, comma 4, di sostituire le parole: « può essere disposta solo in presenza » con le seguenti: « deve essere disposta in presenza »;

l) all'articolo 45, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica facendo riferimento alla « comunicazione » e non alla « notificazione », come peraltro previsto dalla stessa disposizione introdotta;

m) si valuti l'opportunità, all'articolo 46, alla rubrica, di espungere il riferimento al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non disciplinati dalla disposizione, e di specificare che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione;

n) all'articolo 52, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di garanzia con quello di tutela;

o) si valuti l'opportunità, all'articolo 54, di chiarire, al comma 3, che le misure protettive possono essere richieste dall'im-

prenditore anche prima del deposito della domanda di omologazione e, al comma 5, che le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, deposita domanda di apertura di concordato preventivo;

p) si valuti l'opportunità, all'articolo 55, comma 3, di specificare che, se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto, cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma dell'articolo 54, comma 2;

q) all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine per l'adesione alla proposta di transazione fiscale, al fine di un coordinamento con quanto previsto all'articolo 48, comma 5;

r) all'articolo 66, valuti il Governo l'opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi;

s) si valuti l'opportunità, all'articolo 67, di inserire un comma dal seguente tenore: «È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.»;

t) si valuti l'opportunità, all'articolo 68, di prevedere che, qualora nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), i compiti e le funzioni attribuiti ad esso possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato;

u) agli articoli 68, comma 3, e 78, comma 3, valuti il Governo l'opportunità

di eliminare le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma;

v) si valuti l'opportunità, all'articolo 71, di precisare che il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso «tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore» e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto;

w) si valuti l'opportunità, all'articolo 75, di inserire un ulteriore comma dal seguente tenore: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;

x) si valuti l'opportunità, all'articolo 80, di prevedere che il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione sul punto dell'OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e che solo il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore;

y) si valuti l'opportunità, all'articolo 81, di chiarire che il giudice, se approva il

rendiconto, procede alla liquidazione del compenso « tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore » e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto;

z) si valuti l'opportunità, all'articolo 84: al comma 2, di sostituire le parole: « alla presentazione del ricorso » con le seguenti: « e purché in funzione della presentazione del ricorso » e le parole: « i successivi due anni » con le seguenti: « un anno dall'omologazione »; al comma 3, di sostituire le parole: « la metà dei lavoratori in forza » con le seguenti: « la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti »; al comma 4, di aggiungere dopo le parole: « il dieci per cento » le seguenti: « , rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, »;

aa) si valuti l'opportunità, all'articolo 90, comma 1, di inserire dopo la parola: « data » la seguente: « iniziale »;

bb) si valuti l'opportunità, all'articolo 99, comma 1, di inserire dopo le parole: « la continuazione dell'attività aziendale » le seguenti: « anche in funzione della liquidazione »;

cc) si valuti l'opportunità, all'articolo 100, comma 2, primo periodo, di aggiungere dopo le parole: « al rimborso, » le seguenti: « alla scadenza convenuta, »;

dd) all'articolo 107, valuti il Governo l'opportunità di non sottoporre alla sospensione feriale anche i termini previsti dal comma 4;

ee) all'articolo 107, si valuti inoltre l'opportunità – ai fini del coordinamento con quanto previsto all'articolo 47, comma 1, lettera *c)* – di precisare che la data prevista ai commi 3 e 4 è la data iniziale stabilita per il voto; si valuti quindi l'opportunità di prevedere la medesima modifica anche agli articoli 104, commi 2 e 5, e 105, comma 1;

ff) si valuti l'opportunità, all'articolo 116, di prevedere che le eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice devono essere

illustrate nel piano e non nella proposta e che il tribunale, nel provvedimento di fissazione d'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione; andrebbe altresì previsto che tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni;

gg) si valuti l'opportunità, all'articolo 177: al comma 1, di aggiungere dopo le parole: « valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale » le seguenti: « determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 13, primo periodo »; al comma 2, di sostituire le parole: « in sede di verifica del passivo e salvo conguaglio in sede di riparto sulla base del ricavato effettivo » con le seguenti: « dal giudice delegato »;

hh) si valuti l'opportunità, all'articolo 211: al comma 2, di inserire dopo le parole: « può derivare un grave danno, purché » le seguenti: « la prosecuzione »; di inserire un ultimo comma dal seguente tenore: « Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto. »;

ii) all'articolo 216, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura;

jj) si valuti l'opportunità, all'articolo 222, al comma 2, di fare salvo il disposto dell'articolo 223;

kk) si valuti l'opportunità, all'articolo 269, comma 3, di sostituire la parola: « tre » con la seguente: « sette », al fine di coordinare la disposizione con quanto previsto agli articoli 68 e 76;

ll) all'articolo 270, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina della liquidazione controllata con riferimento agli effetti dell'apertura sui rapporti

giuridici pendenti, richiamando la disposizione generale contenuta nell'articolo 172 con le opportune modifiche che tengano conto dell'inesistenza del comitato dei creditori e della maggiore semplicità del procedimento;

mm) si valuti l'opportunità, all'articolo 272, comma 2, di sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato »;

nn) all'articolo 275, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che il programma di liquidazione sia approvato dal giudice delegato;

oo) si valuti l'opportunità, all'articolo 275, al comma 2, di inserire i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo. »;

pp) si valuti l'opportunità, all'articolo 276, comma 2, di sopprimere le seguenti parole: « e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. »;

qq) si valuti l'opportunità, all'articolo 283, di specificare che il debitore è persona fisica;

rr) si valuti l'opportunità, all'articolo 285, comma 1, di aggiungere il seguente periodo: « Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino »;

ss) si valuti l'opportunità, all'articolo 287, comma 2, di chiarire che il tribunale nomina « salvo che sussistano specifiche ragioni » un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;

tt) si valuti l'opportunità, all'articolo 341, di sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* »;

uu) si valuti l'opportunità, all'articolo 351, di aggiungere infine il seguente comma: « 2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 »;

vv) si valuti l'opportunità, all'articolo 356, di sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358,

comma 1, lettera *b*), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato »;

ww) all'articolo 368, comma 4, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di eliminare al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come ivi sostituito, le parole: « o sottoposizione all'amministrazione straordinaria ? », al fine di evitare la ripetizione nella medesima disposizione della fattispecie in cui l'amministrazione straordinaria preveda la cessazione dell'attività;

xx) si valuti l'opportunità, all'articolo 370, di introdurre le eventuali modifiche di coordinamento formale, in conseguenza della modifica della numerazione degli articoli del provvedimento;

yy) si valuti l'opportunità, all'articolo 371, di sostituire le parole: « 305, 309, 310, 311, 312, 313, e 314 del codice della crisi e dell'insolvenza » con le seguenti: « 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza »;

zz) all'articolo 377, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2 nei seguenti termini: All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle

stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura »;

aaa) all'articolo 378, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « centoottanta giorni » con le parole: « dodici mesi »;

bbb) si valuti l'opportunità, all'articolo 378, comma 1, di prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera *c*) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. »; si valuti altresì di prevedere un ulteriore comma dal seguente tenore: « All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole: "capi V e VI" sono sostituite dalle seguenti: "capi V, VI e VII" »;

ccc) all'articolo 379, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2484, primo comma, del codice civile, al numero *7-bis*), ivi introdotto, anche il riferimento alla liquidazione controllata, considerato che anche tale procedura ha natura liquidatoria e determina la dissoluzione dell'impresa;

ddd) si valuti l'opportunità, all'articolo 380, di sostituire il comma 1 con il seguente: « All'articolo 2545-*terdecies*, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale" »;

eee) si valuti l'opportunità, all'articolo 384, comma 1: alla lettera *b*), di chiarire che la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; alla

lettera c), di prevedere che il fideiussore possa ricevere anche dai contraenti la copia dell'atto di trasferimento;

fff) si valuti l'opportunità, all'articolo 385, di sostituire il comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come ivi inserito, con il seguente: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello *standard* »;

ggg) si valuti l'opportunità, all'articolo 388, di prevedere anche l'articolo 376 tra le disposizioni che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto e di prevedere che « Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 384 e 385 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-*bis*, e 4, comma 1-*bis*, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re (*Svolgimento e conclusione*) 29

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione per videoconferenza del Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis (*Svolgimento e conclusione*) 29

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Petrocelli, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 30

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390 Petrocelli, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 30

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 30

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare organizzata dal Sottocomitato della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sui diritti umani e della Conferenza di alto livello di apertura della Settimana celebrativa del 70^{mo} anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (20 novembre 2018) 31

ALLEGATO 1 (*Comunicazioni della presidente*) 32

Sugli esiti della visita a Belgrado, Serbia (29-30 novembre 2018) 31

ALLEGATO 2 (*Comunicazioni della presidente*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re.

La seduta comincia alle 8.35.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Pino CABRAS (M5S), in qualità di relatore, svolge a sua volta un breve intervento introduttivo.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per svolgere considerazioni e porre quesiti, Paolo FORMENTINI (Lega), Laura BOLDRINI (LeU), Pino CABRAS (M5S) e Yana Chiara EHM (M5S).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE interviene in sede di replica e risponde ai quesiti posti.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2018 — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione per videoconferenza del Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Yana Chiara EHM (M5S), in qualità di relatrice, svolge a sua volta un breve intervento introduttivo.

Stavros LAMBRINIDIS, *Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per svolgere considerazioni e porre quesiti, Piero FASSINO (PD), Laura BOLDRINI (LeU), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), Iolanda DI STASIO (M5S) e Yana Chiara EHM (M5S).

Stavros LAMBRINIDIS, *Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani*, interviene in sede di replica e risponde ai quesiti posti.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389 Petrocelli, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Cristian Romaniello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

C. 1390 Petrocelli, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Mirella Emiliozzi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Paolo Formentini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi

La seduta termina alle 15.20.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 15.20.

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare organizzata dal Sottocomitato della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sui diritti umani e della Conferenza di alto livello di apertura della Settimana celebrativa del 70^{mo} anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (20 novembre 2018).

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che sulla missione in titolo, alla quale ha preso parte la collega Suriano, è stata predisposta una relazione di sintesi (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Sugli esiti della visita a Belgrado, Serbia (29-30 novembre 2018).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sulla missione è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 2*). Nell'illustrare gli esiti della missione in titolo, alla quale ha preso personalmente parte insieme ai colleghi Coin e Delmastro Delle Vedove, sottolinea che si è trattato della prima visita della Commissione a carattere bilaterale, in un Paese, la Serbia, cruciale per il mantenimento della pace e della stabilità nei Balcani Occidentali. Evidenzia che la missione ha avuto luogo in giorni cruciali per le relazioni serbo-kosovare alla luce del mancato ingresso di Pristina in Interpol e alla conseguente guerra doganale derivante dall'innalzamento dei dazi da

parte delle autorità di Pristina rispetto alle merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia. Il Parlamento kosovaro ha successivamente deliberato la trasformazione delle proprie forze di sicurezza in vere e proprie forze armate, malgrado la stessa Nato abbia incoraggiato Pristina ad una linea di cautela e di dialogo ancora più stringente con Belgrado. Le ulteriori dichiarazioni del Segretario Generale della NATO fanno presagire una possibile riconsiderazione della presenza di KFOR in Kosovo, con preoccupanti ripercussioni sul quadro di pace e stabilità per l'intera regione. Sottolinea che la missione ha permesso di verificare il ruolo cruciale che, proprio in questa fase, può e deve giocare l'Unione europea. Evidenzia, inoltre, che gli interlocutori serbi hanno tutti confermato la grande aspettativa che il Paese nutre rispetto all'adesione all'UE malgrado il processo sia sostanzialmente congelato. Il clima di stallo si riverbera inevitabilmente sulla qualità del processo di riforme, in corso presso le istituzioni serbe, in chiave di rafforzamento e consolidamento degli standard democratici. Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla relazione allegata, sottolinea l'esigenza di un impegno maggiore da parte dell'Italia, che si conferma interlocutore prioritario della Serbia sia sul piano politico sia anche sul terreno della cooperazione economica.

La Commissione prende atto.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.25.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare organizzata dal Sottocomitato della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sui diritti umani e della Conferenza di alto livello di apertura della Settimana celebrativa del 70^{mo} anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (20 novembre 2018).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Il 20 novembre 2018 l'onorevole Simona Suriano ha preso parte, in rappresentanza della III Commissione, alla riunione interparlamentare organizzata dalla Sottocommissione del Parlamento europeo sui diritti umani e alla successiva Conferenza ad alto livello. Entrambe le iniziative si sono svolte nell'ambito della cosiddetta « settimana dei diritti umani » (dal 19 al 23 novembre), voluta dal Parlamento europeo per celebrare il 70^{mo} anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

La prima sessione della riunione interparlamentare è stata introdotta dall'onorevole Antonio Panzeri, presidente della Sottocommissione per i diritti umani del PE, che ha illustrato i tre temi principali dell'incontro: integrare la dimensione dei diritti umani nell'azione esterna dell'UE; la tutela dei diritti umani nell'attività delle imprese, in particolare delle multinazionali; la promozione dei diritti umani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030. Ha inoltre ricordato le priorità del quadro strategico su diritti umani e democrazia, adottato dal Consiglio dell'UE il 25 giugno 2012, sottolineando, in particolare, la promozione dell'universalità dei diritti umani, da perseguire attraverso una coerente azione sul piano bilaterale e multilaterale. Tali obiettivi generali sono stati articolati in un successivo piano d'azione dell'UE per i

diritti umani e la democrazia 2015- 2019, adottato dal Consiglio dell'UE nel luglio 2015, che individua 34 obiettivi suddivisi nelle seguenti 5 aree strategiche: aumentare il coinvolgimento degli attori locali con misure tese a interagire con gli attori esterni governativi e non governativi; equilibrio tra i diritti civili e politici, da un lato, e quelli economici, sociali e culturali, dall'altro; adottare un approccio globale sui diritti umani in situazioni di conflitto e di crisi, supportando lo sviluppo di strumenti nazionali, regionali e internazionali volti a prevenire, affrontare e contrastare le violazioni dei diritti umani; favorire la coerenza tenendo maggiormente conto dei diritti umani nelle politiche dell'UE, come ad esempio quelle legate a commercio e investimenti, migrazione e asilo, cooperazione allo sviluppo e lotta al terrorismo; accrescere l'efficacia sviluppando approcci orientati ai risultati. L'onorevole Panzeri ha dunque auspicato che la riunione interparlamentare agevoli lo scambio di buone pratiche tra i membri del Parlamento europeo ed i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, al fine di creare un quadro coerente di attuazione degli obiettivi sopra menzionati sia a livello UE che a livello nazionale.

Nel suo intervento, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis, ha sottolineato il ruolo di *leadership* che l'Unione europea esercita, a livello globale, in materia di diritti umani, confermato dal fatto

che tra i più recenti vincitori del Premio Nobel per la pace figurano personalità (come Nadia Murad e Malala Yousafzai) che erano state in precedenza insigniti del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, il più importante riconoscimento per i diritti umani in Europa assegnato dal Parlamento europeo.

Per riaffermare il primato dei diritti umani nel quadro complesso delle sfide del nuovo ordine internazionale, a suo avviso l'UE dovrebbe operare sia con un approccio difensivo, utilizzando gli strumenti della diplomazia «silenziosa», sia con un approccio più propositivo, volto a esportare le proprie buone prassi nei Paesi terzi. In tale contesto, sarebbe opportuno adoperarsi per costruire «coalizioni in difesa dei diritti umani», soprattutto nei fori di dialogo multilaterale (ONU, OSCE, ASEM, Unione degli Stati africani, Organizzazione degli Stati americani): al riguardo, ha ricordato che il 28 settembre scorso, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'UE ha lanciato, insieme a 13 Paesi *partner* (Argentina, Burkina Faso, Capo Verde, Cile, Corea del sud, Gambia, Georgia, Indonesia, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Tunisia e Uruguay), la «*Good Human Rights Stories Initiative*»: in una fase storica in cui emergono pericolose tendenze che indeboliscono l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, anche attraverso la diffusione di pratiche negative, tale iniziativa aspira a creare una nuova narrativa positiva sui diritti umani nel mondo: a titolo di esempio, sono stati illustrati gli effetti che la cooperazione tra le istituzioni e la società civile determina sul migliore sviluppo sociale ed economico dei Paesi (in Burkina Faso e Corea); le riforme del sistema penitenziario che hanno significativamente migliorato le condizioni di detenzione e la riabilitazione (in Georgia), i benefici determinati dalle normative in materia di emancipazione delle donne e lotta alla violenza di genere (in Nuova Zelanda e Tunisia).

Lambrinidis ha inoltre sottolineato che l'Unione europea riconosce il ruolo essenziale della società civile nella promozione

dei diritti umani: a tal fine ha ricordato che, in occasione degli incontri bilaterali, la delegazione UE chiede sempre di incontrare esponenti della società civile, anche quando i rispettivi governi nazionali esprimono riserve al riguardo. Ad avviso del Rappresentante Speciale, il ruolo di impulso dell'Unione nella tutela dei diritti umani dovrebbe dunque concretizzarsi nel supporto ai processi di *institution building*: il rafforzamento delle istituzioni è infatti un prerequisito per garantire l'indipendenza della magistratura e la libertà di espressione.

Petras Auštrevičius, deputato del Parlamento europeo e relatore del rapporto 2017 sui diritti umani e la democrazia nel mondo, ha sottolineato il ruolo positivo che il Parlamento esercita sia nell'attività di monitoraggio (il cui strumento principale è proprio il citato rapporto annuale) sia nella definizione degli standard in materia di diritti umani che i Paesi terzi devono rispettare per concludere accordi commerciali con l'Unione. I Parlamenti nazionali, a loro volta, dovrebbero garantire l'applicazione degli stessi orientamenti e principi, sia a livello interno, attraverso la ratifica delle convenzioni e dei trattati internazionali, sia nelle sedi di confronto multilaterale, in modo da assicurare coerenza ed efficacia all'azione delle Istituzioni europee.

Nel successivo dibattito, si è registrata una sostanziale convergenza tra i rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo sulla necessità di applicare con maggior rigore le regole del sistema di preferenze generalizzate, che consente agli esportatori dei Paesi in via di sviluppo di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione verso l'UE, condizionata alla tutela dei diritti fondamentali ed alla promozione di uno sviluppo sostenibile. È previsto, infatti, che i benefici dell'SPG possano essere revocati per violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle Convenzioni essenziali delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti umani e sul diritto del lavoro: è stato richiamato, come esempio negativo,

il caso della Cambogia, che continua a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate nonostante la repressione attuata dal regime, culminata con lo scioglimento del principale partito di opposizione. È stata altresì evocata l'opportunità di porre l'accento, sia a livello europeo sia a livello nazionale, sulla promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030: le diseguaglianze economiche, l'esclusione sociale, le disparità di genere, infatti, sono alla base dei fenomeni di discriminazione verso i gruppi più vulnerabili, *in primis* le minoranze etniche.

La seconda sessione, dedicata alla tutela dei diritti umani nell'attività delle imprese, in particolare le multinazionali, è stata introdotta dall'intervento dell'onorevole László Tokés, Vicepresidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo del PE, che ha sottolineato l'esigenza di un quadro normativo concordato a livello internazionale che vieti lo sfruttamento di manodopera nelle catene di approvvigionamento e di produzione: al riguardo, ha ricordato i cosiddetti «Principi guida su imprese e diritti umani», adottati dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU con la risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011, basati su tre pilastri: gli obblighi degli Stati di rispettare, proteggere e attuare i diritti umani e le libertà fondamentali; la responsabilità da parte delle imprese di evitare un impatto negativo su terzi e di rispettare tutte le leggi applicabili e i diritti umani; la possibilità di accedere, in caso di abuso, a meccanismi di ricorso, anche giurisdizionale, che siano appropriati ed efficaci. Ha altresì menzionato la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 ottobre scorso, nella quale si sollecitano le Istituzioni dell'UE e i singoli Stati membri ad impegnarsi in modo concreto e costruttivo nei negoziati del gruppo di lavoro intergovernativo, istituito in ambito ONU, per la redazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante in tema di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani.

Makbule Sahan, direttore dell'Ufficio legale della Confederazione internazionale dei sindacati, ha evidenziato gli squilibri

dell'economia globalizzata: l'80 per cento degli utili d'impresa è concentrato nelle mani del 10 per cento delle aziende quotate, mentre il 60 per cento dei lavoratori non ha un contratto regolare. Inoltre, in base alle denunce ricevute dal sindacato, l'80 per cento dei lavoratori non percepisce un salario sufficiente a garantire condizioni di vita dignitose, e in taluni casi si configurano situazioni di vero e proprio sfruttamento. Peraltro, solo il 3 per cento delle aziende consente di accedere a mezzi di ricorso contro le violazioni. Occorre dunque una radicale riforma del quadro normativo, che rimetta il tema dello stato di diritto al centro dei processi di globalizzazione.

Juan Andrés Cano, direttore di *Business Development*, società di consulenza spagnola che si occupa dell'applicazione dei principi guida su imprese e diritti umani, ha osservato che, grazie alla sapiente azione delle organizzazioni non governative, si sta rafforzando la consapevolezza, sia nell'opinione pubblica sia negli organi direttivi delle aziende, del nesso tra rispetto delle norme etiche fondamentali e buon funzionamento dei processi produttivi. Gli stessi investitori (soprattutto i fondi di *private equity*) prestano maggiore attenzione al profilo della responsabilità sociale nelle loro scelte di investimento, privilegiando le imprese che hanno una *policy* più attenta alle questioni sociali ed ambientali.

Dominique Potier, membro della Commissione affari economici dell'Assemblea nazionale francese, ha illustrato la legge, di recente approvazione, in materia di vigilanza, riguardante le imprese multinazionali aventi sede legale in Francia. La disciplina, che si applica alle imprese che occupano più di 5.000 dipendenti in Francia e 10.000 dipendenti in tutto il mondo, impone alle imprese stesse l'obbligo di sviluppare e attuare un piano di vigilanza che identifichi i rischi e prevenga le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e sicurezza delle persone, nonché dell'ambiente che possono derivare dalle attività della capogruppo, dalle società da essa controllate e

dai loro fornitori e subappaltatori situati in Francia e all'estero. L'elemento di novità della normativa in questione risiede nel carattere vincolante del piano, con validità sul territorio nazionale e su tutta la catena produttiva delle multinazionali. Inoltre, qualsiasi persona portatrice di interesse può presentare ricorso per il risarcimento dei danni dinanzi al tribunale competente.

Manuel Altava, presidente della Commissione giustizia del Senato spagnolo, ha descritto il piano d'azione nazionale adottato dalla Spagna in attuazione dei Principi guida su imprese e diritti umani: approvato nel luglio 2017, con durata triennale, esso prevede misure di sostegno, anche finanziario, per la realizzazione di programmi di formazione in tema di responsabilità sociale delle imprese, da attuare con il concorso delle organizzazioni della società civile. Ha altresì ribadito l'impegno del Governo spagnolo, nell'ambito del gruppo di lavoro intergovernativo; per l'approvazione di uno strumento giuridico vincolante a livello internazionale.

Isabel Albornoz, incaricata d'affari dell'Ambasciata dell'Ecuador presso l'UE, ha ricordato che il suo Paese e il Sudafrica sono stati i principali promotori della costituzione del gruppo di lavoro in sede ONU. Nell'ultima sessione di lavoro, svoltasi ad ottobre, è stata definita una bozza di accordo che si basa su quattro direttrici: prevenzione delle violazioni di diritti umani; diritto effettivo ad avere accesso a mezzi di ricorso giurisdizionale; cooperazione internazionale; meccanismi di monitoraggio dei risultati. Riguardo al seguito dei lavori, ha segnalato che i Governi nazionali interessati possono presentare osservazioni sulla bozza di accordo entro febbraio 2019, sulla base delle quali verrà elaborato un nuovo testo di compromesso.

Durante il successivo dibattito è emersa una sostanziale convergenza sulla necessità di garantire un'effettiva applicazione, in tutti i Paesi membri, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che sancisce un quadro chiaro e coerente in materia di diritti sociali ed economici. È stato altresì espresso apprezzamento per la normativa

francese sulla vigilanza delle imprese multinazionali: il dibattito sull'adozione di legislazioni analoghe è già aperto in Austria, Germania e Paesi Bassi, nonché, al di fuori dell'UE, in Svizzera. Il senatore Airola (M5S) si è associato alle valutazioni positive sull'esempio francese, evidenziando, tuttavia, l'esigenza di adottare strumenti vincolanti a livello internazionale: il negoziato in sede ONU, tuttavia, può presentare insidie, dal momento che nelle Nazioni Unite siedono rappresentanti di Paesi nei quali persistono situazioni di grave sfruttamento della manodopera; pertanto, oltre alle multinazionali, occorrerebbe denunciare perseguire anche la condotta dei responsabili politici.

La terza e ultima sessione è stata incentrata sull'intervento di Ai Weiwei, artista, *designer*, architetto e regista cinese, nonché attivista per i diritti umani. Il relatore ha sottolineato i cambiamenti radicali che si sono prodotti, a livello globale, negli ultimi due secoli: il declino delle istituzioni democratiche e l'emergere di regimi autoritari; il divario sempre più profondo tra i ceti abbienti e le classi sociali disagiate; i cambiamenti climatici e le loro conseguenze disastrose per l'equilibrio ecologico; il progresso tecnologico, che se da un lato ha aumentato in maniera esponenziale i canali di comunicazione, dall'altro esclude intere fasce di popolazione dall'accesso alla cultura e all'istruzione; i potenziali conflitti tra libertà di espressione e violazione della *privacy*. Di fronte a queste sfide epocali occorre creare le condizioni per giungere ad un rinnovato consenso, quanto più possibile condiviso a livello internazionale, sul concetto di dignità umana, per evitare che la discussione sui diritti umani diventi un vuoto esercizio di retorica. In questo contesto, l'arte può assumere un ruolo fondamentale perché tende ad avvicinare le società e le culture, agendo sui sentimenti e sulle emozioni.

Nel pomeriggio del 20 novembre si è svolta la Conferenza di alto livello sui diritti umani, che si è aperta con gli interventi introduttivi del Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e

dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini.

Il Presidente Tajani ha ricordato l'impegno del Parlamento europeo per i diritti umani, e in particolare le iniziative adottate nell'ambito della « settimana dei diritti umani » e il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, assegnato ogni anno a persone che abbiano contribuito in modo eccezionale alla lotta per i diritti umani. In occasione della Giornata mondiale per l'infanzia, ha quindi richiamato le nuove regole per i media audiovisivi, approvate dal Parlamento europeo, per una maggiore protezione dei minori dai contenuti violenti. Ricordando il caso di Asia Bibi, il Presidente ha quindi raccomandato all'Unione europea e agli Stati membri di parlare con una sola voce a sostegno dei diritti umani e a tutela delle vittime di violenza per la loro fede religiosa. Ha sollecitato iniziative a tutela della libertà di stampa, anche a fronte dei recenti gravi casi di giornalisti uccisi o detenuti, e infine si è soffermato sul tema della violenza alle donne e sulla necessità di una rapida ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari della Convenzione di Istanbul.

L'Alta Rappresentante ha evidenziato il rischio di un approccio volto a mettere in discussione e limitare i diritti umani sulla base di considerazioni legate alla sicurezza o agli interessi nazionali. Si è quindi soffermata sulla nozione di universalità della dichiarazione, che è tale in quanto rappresenta tutti e tutte le parti del mondo, e contiene principi alla base della nostra coesistenza. L'Alta Rappresentante ha quindi richiamato i risultati positivi ottenuti dall'azione dell'UE a tutela dei diritti umani, dalla liberazione di attivisti in Azerbaijan alle iniziative adottate in relazione alla situazione in Birmania.

Successivamente, si è svolta una sessione dedicata all'universalità ed indivisibilità dei diritti umani nel mondo digitale e globalizzato, nella quale sono intervenuti l'Alta Commissaria ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, la Procuratrice capo della Corte penale internazionale Fatou Bensouda, il Rappresentante spe-

ciale dell'UE per i diritti umani Stavros Lambrinidis, l'Ombudsman europeo Emily O'Reilly, il Presidente di *Open Society* Patrick Gaspard. L'onorevole Panzeri ha presieduto e introdotto la sessione osservando come l'azione a tutela dei diritti umani deve essere accompagnata da iniziative per la riduzione delle disuguaglianze.

La signora Bachelet ha osservato come il quadro giuridico internazionale a tutela dei diritti umani sia sotto pressione in un contesto sempre più turbolento e polarizzato. Anche in Europa si assiste ad un'erosione delle libertà fondamentali, prodotta anche dal ricorrente linguaggio d'odio. La sfida di oggi è rendere gli standard di protezione dei diritti umani più comprensibili e comunicare, attraverso concreti esempi positivi, come il loro rispetto possa contribuire a creare società più forti. Tale tema è stato ripreso anche dal Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, il quale ha ricordato il citato programma « *Good Human Rights Stories Initiative* » e ribadito l'impegno dell'UE a cooperare con l'ONU per la tutela dei diritti umani e dello stato di diritto.

La signora Bensouda ha richiamato le origini della Corte penale internazionale, istituita a seguito della Conferenza di Roma del 1998. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rappresenta il riferimento dell'attività della Corte, competente a giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di rilevanza internazionale. La Procuratrice ha evocato i casi attualmente all'attenzione della Corte, rispettivamente in fase di esame preliminare e per i quali è stata avviata un'indagine, e ha osservato la necessità di uno sforzo di cooperazione da parte dei Paesi in cui opera la giurisdizione della Corte. La relatrice ha quindi illustrato il progetto di rafforzamento delle capacità della Corte, anche attraverso un maggiore uso delle tecnologie (con riferimento ad esempio alle prove digitali).

Come osservato dalla signora Emily O'Reilly, l'Ombudsman europeo, organo deputato a ricevere le denunce dei cittadini riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni dell'UE, ha in

senso lato un mandato legato anche al rispetto dei diritti umani. Spesso, infatti, i reclami lamentano la violazione di diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza (ad esempio in materia di trasparenza, equità procedimentale, conflitto di interessi). Talora, tuttavia, nell'esercizio del potere *soft* di raccomandazione nei confronti delle amministrazioni, il mediatore preferisce contestare errori amministrativi o violazioni procedurali, piuttosto che il mancato rispetto di diritti umani. Per una tutela più ampia dei cittadini europei, la relatrice ha inoltre evidenziato la necessità di una stretta cooperazione con i mediatori nazionali, attraverso la Rete europea dei difensori civici.

Secondo il Presidente di *Open society*, infine, occorre una nuova progettualità per la tutela dei diritti umani, e un atteggiamento coraggioso, persino spregiudicato, da parte dei politici nell'affrontare tale tema. Bisogna puntare i riflettori sulle azioni che gli Stati intraprendono a tal fine, proteggere gli attivisti dei diritti umani, affermare in Europa *leadership* basate sui valori contenuti nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze), coinvolgere ed investire anche sui *leader* delle aziende private.

Nel dibattito, parlamentari nazionali e organizzazioni non governative hanno affrontato il tema della standardizzazione e universalità dei diritti umani contemplati dalla dichiarazione. È stato poi ricordato l'impegno del Parlamento europeo per l'abolizione della pena di morte e ripreso il collegamento tra tutela dei diritti e lotta alle ineguaglianze, che presuppone una svolta nelle politiche socioeconomiche a livello globale.

L'onorevole Suriano ha illustrato l'impegno della Commissione affari esteri della Camera nel campo dei diritti umani, richiamando in particolare la deliberazione di indagini conoscitive sui diritti umani, tutela delle minoranze, e su un settore, quale quello del commercio internazionale, che può avere evidenti ricadute sulla tutela dei diritti. La parlamentare ha inoltre preannunciato l'istituzione di un Comitato sui diritti umani, in seno alla Commissione. L'onorevole Suriano ha quindi ribadito la necessità di interventi anche nel mondo del lavoro e ha menzionato le misure italiane per una redistribuzione della ricchezza per superare situazioni di povertà assoluta, nonché le iniziative per garantire un accesso più equo al mondo dell'istruzione e contrastare il conflitto di interessi. Per una piena tutela dei diritti umani, sociali e civili, la parlamentare ha sottolineato l'esigenza di un intervento più coerente e deciso da parte delle Istituzioni europee.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione a Belgrado, Serbia (29-30 novembre 2018).**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Una delegazione della Commissione esteri, guidata dalla Presidente Marta Grande e composta dai deputati Dimitri Coin per il gruppo della Lega e Andrea Del Mastro Delle Vedove per il gruppo Fratelli d'Italia, si è recata in visita a Belgrado nei giorni 29 e 30 novembre 2018.

Si è trattato della prima visita della legislatura di carattere bilaterale svolta dalla Commissione. Come più volte sottolineato dalla Presidente Grande nel corso degli incontri, la scelta in favore della Serbia è stata motivata dall'esigenza di dare priorità ad un Paese e ad una regione, i Balcani Occidentali, decisivi per la pace e la stabilità dell'Europa, del Mediterraneo e dell'Italia.

Contesto della visita

La visita in Serbia è stata deliberata in modo unanime dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in considerazione del ruolo chiave assolto da Belgrado per la pacificazione e la stabilità della regione balcanica e, di riflesso, per tutto il quadrante mediterraneo. Lo stallo del negoziato europeo e l'emergere di una nuova stagione di crisi acuta nelle relazioni con Pristina hanno rappresentato i temi salienti al centro dei colloqui. Con la Serbia, che detiene lo *status* di paese candidato, sono stati avviati 14 capitoli su 35, di cui soltanto 2 chiusi. Da parte di Bruxelles l'andamento del negoziato con Belgrado è dettato dai progressi in materia di Stato di diritto (di cui al capitolo 23) e dalla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo. Queste ultime hanno d'altra parte subito, proprio nei giorni precedenti

la missione, un drammatico peggioramento a fronte del successo della campagna serba contro l'adesione di Pristina ad Interpol e della conseguente decisione di Pristina di innalzare del 100 per cento i dazi delle merci importate da Serbia. Il rischio conseguente è la revisione da parte di Pristina dello *status* delle proprie forze di sicurezza, al fine di trasformarle in vere forze armate.

In questo quadro la delegazione è stata destinataria di un gesto di speciale cortesia e amicizia istituzionale in occasione dell'incontro con il Capo dello Stato, ad incoraggiamento di un sostanziale rilancio delle relazioni bilaterali a livello parlamentare.

Gli incontri

La missione, per il cui programma è stata incaricata l'Ambasciata italiana a Belgrado e il Capomissione, l'Ambasciatore Lo Cascio, si è caratterizzata sul piano istituzionale per il livello particolarmente elevato degli incontri, con specifico riferimento al colloquio con il Capo dello Stato, Alexander Vucic, che ha inaugurato l'agenda della delegazione.

Il presidente Vucic ha accolto la delegazione auspicando maggiore cooperazione bilaterale, sia parlamentare sia governativa, in vista delle celebrazioni nel 2019 per il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche italo serbe, nonché per il decennale del partenariato strategico tra Italia e Serbia.

Il presidente Vucic, ringraziando l'Italia per il sostegno al percorso di integrazione europea della Serbia, ha dato risalto al

successo nel superamento della povertà diffusa e all'avvio di una stagione di prosperità economica. Il problema della Serbia resta uno, la gestione della tensione con Pristina, per il cui superamento l'Italia costituisce un partner importante anche grazie alla sua forte presenza nel tessuto economico serbo. È pertanto auspicabile che il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si rechino presto a loro volta in visita a Belgrado per sancire un ulteriore passo nell'avvicinamento dei due Paesi. Vucic ha riferito degli ottimi rapporti con il presidente Mattarella, il cui approccio per la soluzione dei problemi della regione riesce sempre a sortire un effetto di distensione. Sul terreno della cooperazione economica, il presidente ha manifestato la disponibilità ad accogliere in Serbia ulteriori aziende italiane pur comprendendo le difficoltà connesse alla scelta di delocalizzare. Ha, quindi, approfondito i connotati della più recente crisi con le autorità di Pristina, legata all'elevazione di dazi doganali pari al 100 per cento del valore delle merci serbe destinate al mercato kosovaro. Per Vucic, Pristina è al momento irremovibile malgrado le pressioni internazionali ed è tangibile una preoccupante crescita di tensione.

In questo contesto il Capo dello Stato serbo ha rivolto un non scontato tributo ai militari italiani impegnati nella missione della Nato in Kosovo per la salvaguardia dei monasteri ortodossi, come pure a tutela della sicurezza della minoranza serba insediata nel sud della regione. Richiamando il riconoscimento da parte dell'Italia al Kosovo come entità statale, ha mosso un rilievo polemico evocando la possibilità che la Serbia conceda visti ai 300.000 albanesi del Kosovo che, in alternativa, potrebbero chiedere di venire in Italia, dichiarando al contempo di non avere alcuna intenzione di ostacolare la prospettiva europea del Kosovo.

Vucic ha rassicurato gli interlocutori italiani sul proprio impegno a favore della stabilità e dell'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, pur segnalando il fa-

vore diffuso tra la popolazione serba per la prospettiva di riunione con la Repubblica Serpska ma, d'altra parte, precisando che la priorità del momento è rappresentata dallo sviluppo economico della Serbia, non da quello territoriale. Ha, infatti, richiamato i dati relativi alla crescita del Pil, alla significativa riduzione del debito pubblico, pressoché dimezzato, alla riduzione della disoccupazione e alla sensibile crescita dei salari.

Ha, avviandosi alla chiusura, ribadito la costanza dell'Italia nel sostegno alla Serbia laddove altri Paesi europei hanno spesso frapposto sempre nuovi ostacoli. Si è poi espresso sul terreno delle politiche migratorie chiedendo di potere ricevere dall'Europa indicazioni univoche, che la Serbia non avrebbe alcuna riserva ad attuare.

La presidente Grande, nel ringraziare per l'opportunità di un colloquio al più alto livello delle istituzioni serbe, ha esplicitato le ragioni della scelta di venire in visita in Serbia come prima destinazione per una missione della Commissione esteri italiana: ha, infatti, indicato nella prosperità della regione dei Balcani Occidentali la chiave per la pace e la stabilità dell'Unione europea del futuro. Ha espresso apprezzamento per lo sforzo che la Serbia ha profuso e continua a profondere nel processo di riforme e consapevolezza sulle tensioni regionali che Belgrado sta affrontando, seguendo finora una più che apprezzata linea di difficile equilibrio, finalizzata alla riduzione della tensione e alla ricerca di soluzioni. La presidente Grande ha auspicato che la gestione di questa fase delicata, unita agli sforzi finora compiuti, possano insieme favorire l'accelerazione dell'integrazione europea della Serbia.

L'incontro con il Presidente della Repubblica si è caratterizzato per un evidente richiamo ai temi dello sviluppo economico del Paese, come emerse anche in occasione di una rilevante intervista rilasciata dal presidente Vucic nei giorni precedenti la missione, e alla cooperazione commerciale con il nostro Paese, senza omettere i filoni della cooperazione scientifico-tecnologica (non a caso la nostra

Ambasciata è l'unica nell'area ad ospitare un esperto scientifico, considerati i rapporti con il CNR o con l'Istituto di fisica nucleare di Catania). Il presidente Vucic è certamente una figura controversa, assai criticata dall'opposizione, che gli addebita una gestione accentrata ed autoritaria del Paese, di stampo di fatto semi presidenziale, ma che riconosce il tuo tentativo di dare soluzione al dossier kosovaro. Proprio questo impegno Vucic è esposto a critiche da parte delle diverse forze politiche di maggioranza e di opposizione.

L'elogio ai nostri militari impegnati in Kosovo sotto l'ombrello Nato ha rappresentato peraltro un passaggio non scontato ed un elemento di novità, considerati gli attacchi mediatici alla Nato che lo stesso Vucic ha mosso dopo la ripresa di tensione con il Kosovo a causa dei dazi. D'altra parte oggi più che mai la presenza delle forze internazionali in Kosovo è elemento che rassicura la stessa comunità serba in Kosovo, tanto che appare impensabile un ritiro del contingente o un passaggio di consegne da parte della Nato all'Unione europea.

In generale, la disponibilità del Capo dello Stato serbo ha rappresentato un forte segnale di attenzione e di ricerca di un dialogo ancora più stretto con l'Italia.

L'incontro con la Ministra per l'integrazione europea, che ricopre anche il ruolo di segretario internazionale del partito progressista, ha consentito di fare il punto sullo stato di avanzamento del negoziato di adesione all'Unione europea, avviato nel 2004, per il quale ha ringraziato l'Italia per il sostegno costante. La Ministra ha definito la situazione attuale soddisfacente in termini relativi, alla luce della complessa fase che sta attraversando l'Unione europea, nell'auspicio che l'esito delle elezioni europee nel 2019 possa tuttavia comportare un cambio di passo favorevole alla Serbia o almeno un chiarimento di scenario per il futuro. Quanto al percorso di riforme in atto, ha dato conto della difficoltà del percorso e dell'impopolarità di talune misure richieste da Bruxelles, che non hanno però finora avuto un impatto negativo sui partiti di governo,

data la riconferma ricevuta con il 55 per cento dei voti alle ultime elezioni. Ha poi ricostruito le tappe del percorso segnalando l'errore strategico di governi passati che hanno promesso irrealistiche date di ingresso con il risultato di fiaccare l'opinione pubblica rispetto alla prospettiva europea. Se dunque il rapporto con l'Ue è cambiato rispetto al passato, l'integrazione resta comunque un obiettivo perseguito dal governo serbo.

Alla richiesta della presidente Grande su quale potrebbe essere il contributo della comunità internazionale e del nostro Paese al cammino della Serbia verso l'Europa, la ministra ha risposto che occorrerebbe maggiore univocità da Bruxelles e non messaggi contraddittori. Quanto alla riforma costituzionale all'esame del Parlamento per realizzare la riforma del settore giustizia, la presidente Grande ha posto il tema della percezione da parte dei cittadini, considerato che si tratta di un primo pacchetto di riforme che prelude ad altri importanti passaggi ed ha anche chiesto se la riforma in atto può andare incontro ad un rallentamento e se è oggetto di consenso *bipartisan*. La ministra ha richiamato il difficile rapporto instaurato con la Banca Mondiale quando la Serbia, tre anni, fa era sull'orlo della bancarotta. Da quell'esperienza si è tratto l'insegnamento che il criterio vincente non è la velocità ma la qualità delle riforme. Per l'Unione europea la Serbia deve realizzare risultati innanzitutto sui capitoli 22 e 23 in tema di stato di diritto, che sono precondizioni per ogni altro capitolo. Si tratta di un settore molto ampio e ad alto tasso di politicità, che include la libertà dei media, la tutela delle minoranze, la lotta contro la corruzione, questioni che molti Stati membri dell'UE stanno rielaborando. La Ministra ha comunque espresso ottimismo per quanto dipende dall'impegno della Serbia, mentre ha manifestato profonda preoccupazione per l'impatto della nuova crisi doganale con il Kosovo anche rispetto alla disponibilità di finanziamenti e fondi europei. Ha giudicato la scelta di Pristina come frutto di una politica che tiene la popolazione in ostaggio di un

progetto del tutto avulso dai principi europei. Le forze politiche parlamentari serbe sono coese nel procedere spedite sulla riforma, su cui è stata consultata la Commissione di Venezia per assicurare la massima adeguatezza agli standard giuridici internazionali considerato che la *rule of law* non rientra nell'acquis comunitario.

La Ministra ha chiesto aiuto all'Italia e alla comunità internazionale nel dialogo con Tirana, che avrebbe espliciti progetti espansionistici nella regione, come tradisce l'iniziativa politica dei dazi assunta da Pristina. Si tratta di una questione che va oltre la Serbia, come pure la tutela dei monasteri ortodossi in Kosovo, che configurano un patrimonio dell'umanità che l'Italia protegge meritevolmente con i suoi militari dal 1999. Di questo impegno la Serbia è riconoscente al nostro Paese.

Anche l'onorevole Delmastro, che è intervenuto dichiarando di rappresentare l'opposizione, ha rafforzato il convinto sostegno italiano alla Serbia anche per quanto concerne la tutela dei monasteri in Kosovo, che rappresentano molto di più di una semplice « costola » del Paese.

Ha concluso l'incontro un intervento dell'onorevole Coin che si è unito alla delegazione nel plaudere alle riforme intraprese dal governo serbo nell'interesse dei cittadini, oltre che del negoziato. Ha, quindi, sollecitato la ministra a guardare al risultato delle elezioni europee del prossimo anno, per il cui esito conteranno, forse per la prima, volta i fatti.

La delegazione ha quindi incontrato il Primo Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri, Ivica Dacic, personalità politica di lungo corso essendo deputato dal 1992 ed avendo ricoperto incarichi governativi all'indomani della caduta di Milosevic.

Il lungo intervento di apertura del Ministro ha riguardato, quanto alle relazioni bilaterali, il richiamo al 140mo anniversario delle relazioni diplomatiche e il decennale del partenariato strategico, che ha chiesto di rafforzare sul piano economico, considerata la posizione apicale dell'Italia come partner e investitore in Serbia. Nell'auspicare un intensificarsi delle

visite anche a livello governativo e la costituzione di un gruppo di amicizia parlamentare, considerata la promettente collaborazione con il governo italiano in carica, ha velatamente rappresentato il riconoscimento da parte dell'Italia del Kosovo come unica questione negativa, nel contesto di un rapporto bilaterale consolidato, testimoniato dal convinto sostegno dell'Italia all'integrazione europea della Serbia.

La partecipazione della Serbia al gruppo dei Paesi che aderiscono all'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) permette di considerare tale Paese come un valido interlocutore nei rapporti con Paesi extraeuropei come la Russia o la Bielorussia e di un'area di mercato dove vive un miliardo di persone. Entrando nel vivo del nodo kosovaro, Dacic ha ricostruito storicamente il percorso che ha portato il Kosovo, da provincia della Serbia paragonabile alla Vojvodina, a dichiarare unilateralmente l'indipendenza sulla base di un principio di autodeterminazione che, secondo Dacic, non trova giustificazione in quanto i kosovari di etnia albanese, che oggi rappresentano la maggioranza della « provincia », hanno nell'Albania la propria patria di riferimento e non hanno bisogno di creare un nuovo Stato. Ha quindi definito il caso kosovaro come un tipico caso di secessione senza consenso, paragonabile al caso della Catalogna, che però può meglio argomentare le proprie ragioni non avendo uno Stato alternativo alla Spagna da portare come patria di riferimento. Nel sottolineare la particolare amicizia che lega la Serbia alla Spagna per motivi intuibili, ha lamentato da parte della comunità internazionale e dell'Unione europea l'applicazione di doppi standard nella valutazione del caso Kosovo rispetto al caso Catalogna, al caso Falkland o alle aspirazioni della Repubblica Serpska di ricongiungersi alla Serbia. Ha quindi dato conto della campagna di persuasione che Belgrado ha intrapreso nei confronti di Paesi che hanno riconosciuto il Kosovo e che stando qualche risultato significativo in termini di mutamento di orientamento. Ha

espresso preoccupazione per le dichiarazioni rese in quei giorni dal premier albanese Rama e dal primo ministro kosovaro Haradinaj rispetto al progetto di riunificazione dei due Paesi entro il 2025, cui avrebbe fatto seguito la decisione di innalzare del cento per cento i dazi tra la Serbia e il Kosovo. Non ha omesso il rischio di presenza nella regione kosovara di *foreign fighters* rientrati dall'area sirirachena. Ha rinviato al vertice governativo di Milano nell'ambito della presidenza italiana dell'OSCE per la discussione della tematica. Come unica questione di politica estera di comune interesse Dacic ha fatto cenno alla crisi russo-ucraina, dichiarando la disponibilità del suo Paese a schierarsi per l'integrità di un'Ucraina senza Crimea.

La presidente Grande ha dato atto dell'importanza delle questioni sollevate dal Ministro e ha espresso apprezzamento per la linea di equilibrio tenuta finora dalla Serbia rispetto al nodo kosovaro e per l'impegno sulle riforme. Ha, quindi, preannunciato un invito affinché la Commissione esteri del Parlamento serbo voglia restituire la visita venendo in Italia in occasione delle celebrazioni del 140^{mo} anniversario delle relazioni diplomatiche italo-serbe.

L'agenda di incontri a livello parlamentare ha avuto inizio con i colloqui con i componenti della Commissione per l'integrazione europea, guidati dal vicepresidente *leader* di opposizione Nenad Cenak e cui ha preso parte anche la vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Gordana Comic, che ha rimarcato la nazionalità italiana di due importanti funzionari internazionali, con riferimento al capo della Missione dell'OSCE e della Delegazione della Commissione europea in Serbia. Erano presenti anche deputati del partito socialdemocratico (onorevoli Muaver Bacevac e Dusica Stoikovic) e ulteriori esponenti del partito del presidente della repubblica (onorevoli Zvonimir Jokic e Karikonovic). Il tono del colloquio è stato improntato alla massima preoccupazione per l'impatto della nuova crisi con il Kosovo, destinata ad avere effetti su tutta la regione balcanico. Il vicepresidente Ce-

nak ha descritto lo stato dell'iter di esame della riforma costituzionale in tema di giustizia, che contemplerà anche un dialogo aperto a circa 700 associazioni non governative. Quanto al negoziato, ha segnalato che l'aspettativa è per l'apertura di meno capitoli del previsto e che questo avrà un effetto negativo sulla popolazione, sebbene la percentuale di consenso pro-UE sia ferma al 52 per cento, mentre il 70 per cento dei cittadini è favorevole alle riforme. Il deputato Jokic ha enfatizzato i toni antieuropei, lamentando una sudditanza di Bruxelles nei confronti degli Stati Uniti ed un'ingiusta posizione di equidistanza tra le ragioni di Belgrado e Pristina, che è però l'unica responsabile di questa nuova crisi. La delegazione italiana ha ribadito l'importanza per Belgrado di tenere una posizione di equilibrio e dichiarato il proprio impegno a collaborare con l'ambasciata di Roma per dare visibilità alle celebrazioni del 140^{mo} anniversario delle relazioni diplomatiche. Se la presidente Grande, oltre a dare conto degli incontri già avuti, ha sottolineato l'importanza della diplomazia parlamentare, l'on. Coin ha osservato che l'Unione europea ha bisogno che la Serbia non si snaturi rispetto alla sua identità nazionale, poiché questo sarebbe un danno per l'Europa stessa.

L'ulteriore incontro è stato con il Vice Presidente dell'Assemblea nazionale Vladimir Marinkovic, il quale ha sottolineato il ruolo essenziale che il Parlamento serbo gioca nel processo di adesione all'Unione europea. Ha sottolineato l'esigenza che l'Italia e la Serbia cooperino strettamente sui temi del Mediterraneo, esprimendo forti aspettative nei confronti della presidenza rumena dell'Unione Europea, insieme all'auspicio affinché il semestre austriaco si concluda con un forte impulso al negoziato di adesione: la Serbia contribuisce, infatti, in modo sostanziale alla stabilità della regione e la questione kosovara potrà concludersi in modo positivo solo se si cercherà il dialogo. Certamente Pristina non ha realizzato quasi nessuna delle riforme richieste laddove Belgrado ha invece adempiuto al 100 per cento dei com-

piti assegnati. Analogamente ai colleghi già incontrati, Marinkovic ha paragonato il caso Kosovo a quello curdo e catalano. D'altra parte, ha insistito affinché il contingente della Nato in Kosovo rimanga, dimostrando di avere profonda conoscenza sull'operato e sulla consistenza del contingente italiano. La presidente Grande ha colto l'occasione per informare l'interlocutore della approvazione nella stessa giornata da parte del Consiglio dei ministri italiano di un disegno di legge di ratifica di un rilevante accordo bilaterale in materia di cooperazione militare. Il deputato Coin si è impegnato nel favorire da parte dell'Unione europea una reazione di maggiore incisività sulla questione dei dazi, mentre il deputato Delmastro Delle Vedove ha nuovamente sottolineato come la capacità di non reagire alle provocazioni dimostri forza e lungimiranza.

Incontro di maggior spessore politico è certamente stato quello con la Commissione esteri, condotto dalla vicepresidente Dubravka Filipovski, la quale ha espresso forte apprezzamento per la scelta dei colleghi italiani di svolgere in Serbia la prima visita a carattere bilaterale. Il suo intervento introduttivo ha analizzato i pilastri della politica estera serba individuandoli soprattutto nel processo di adesione all'Unione europea e, in generale, in una visione incentrata sull'interesse nazionale quale riferimento dell'azione politico-diplomatica della Serbia. Ha analizzato i versanti di lavoro comune tra Italia e Serbia, assai sviluppati in tema di difesa, cooperazione di polizia, lotta contro il terrorismo e contro il narcotraffico, nelle missioni internazionali e nella gestione del fenomeno migratorio. Ha osservato come la cooperazione tra i due paesi a livello regionale sia anche particolarmente fruttuosa a livello di singole città. Se i rapporti con l'Italia evidenziano come unica criticità il riconoscimento del Kosovo, d'altra parte l'Italia ha sempre dato segno di sostegno alla Serbia, da ultimo anche rispetto alla istituzione di un tribunale speciale a Pristina per i crimini commessi durante il conflitto. Rispetto alla crisi con il Kosovo, ha espresso preoccupazione sul

terreno dei diritti umani, paventando il rischio di una catastrofe umanitaria. Al pari dei colleghi precedentemente intervenuti, ha auspicato da parte dell'Unione europea e della comunità internazionale una assertività maggiore. Ha ringraziato poi il supporto che l'Italia ha assicurato rispetto alla Commissione d'inchiesta sulle operazioni della Nato in Serbia alla fine degli anni '90, istituita presso il Parlamento serbo e che si è avvalsa fruttuosamente del lavoro svolto in Italia dalla Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, istituita nella scorsa legislatura e presieduta dall'allora onorevole Scanu. Ha chiesto maggior sostegno rispetto alla politica di sicurezza della Serbia e al lavoro in atto per l'armonizzazione dell'ordinamento all'*acquis* comunitario. Ha proposto, infine, di proseguire il modello di cooperazione trilaterale esteso all'Albania, che è solito convocarsi con regolarità annuale. Ha anche auspicato di potere ricambiare quanto prima la visita in Italia, a bilanciamento di una reiterata presenza italiana in Serbia dal 2006 ad oggi.

La presidente Grande, ribadendo le posizioni già tenute nei precedenti colloqui, ha dato conto della recente costituzione del gruppo di amicizia parlamentare nell'ambito della Uip, presieduto dal senatore Vescovi del gruppo della Lega. Ha soprattutto auspicato che nel 2019 i due Parlamenti facciano la propria parte, oltre ai governi, per rafforzare l'amicizia bilaterale.

La vicepresidente serba ha riferito della particolare consistenza dell'omologo gruppo di amicizia con l'Italia, a cui aderiscono ben 81 deputati e che è presieduto dal presidente della Commissione bilancio. L'onorevole Coin ha espresso apprezzamento sul tema della cooperazione con la Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, evidenziando come gli stessi militari italiani non fossero informati delle condizioni di sicurezza nelle quali operavano nel contesto Nato. In tema di immigrazione ha parlato il deputato Dragan Sormaz, in Parlamento dal 2000, che ha ricordato il 2016 come anno di particolare emergenza alla luce dei 2 milioni di arrivi

di profughi in Serbia: se in tale occasione non è venuta meno la cooperazione con l'Unione europea, adesso Belgrado registra con delusione l'andamento del negoziato per il Kosovo. Ha espresso aspettative in vista delle elezioni europee. Manifestazioni di amicizia sono pervenute anche dalla deputata Dusica Stojkovic, che ha ricordato l'aiuto assicurato dall'Italia alla Serbia in occasione delle grandi alluvioni del 2014, con un contributo di circa 800 mila euro.

Di particolare interesse è stato l'intervento della deputata Sanda Raskovic Ivic, già ambasciatrice della Serbia in Italia tra il 2008 e il 2011, che, rivolgendosi in lingua italiana, ha ricordato il proprio lavoro in occasione dei 130 anni delle relazioni diplomatiche e sul terreno della cooperazione economica culturale e militare. Ha paventato il rischio di crisi umanitaria derivante dalla guerra doganale iniziata da Pristina, che potrebbe colpire anche gli stessi albanesi kosovari. Ha auspicato la pressione dell'Italia in sede di gruppo Quint. La nuova crisi appare dannosa e preoccupante poiché è il frutto di una chiara determinazione degli albanesi ad ottenere una piena indipendenza della provincia. Quale questione di particolare interesse ha segnalato che nel 2019 la Chiesa ortodossa serba, nata in Kosovo, celebrerà 800 anni di autocefalia e che qualora il Kosovo diventasse davvero uno Stato indipendente con seggio alle Nazioni Unite, si produrrebbe un effetto sulla Chiesa ortodossa serba in quanto i monasteri che si trovano in territorio kosovaro ricadrebbero sotto la nuova responsabilità della Chiesa ortodossa albanese, con conseguente perdita definitiva di un pezzo sostanziale dell'identità serba. Per la deputata la ripresa del negoziato a Bruxelles è dunque fortemente connesso al tema dello status della Chiesa ortodossa serba, che deve necessariamente fare parte dei colloqui. Ha, quindi, ringraziato a sua volta il contingente italiano che nel 2004 ha strenuamente difeso i monasteri ortodossi dalle aggressioni dei kosovari di etnia albanese. Per questo motivo il contingente italiano è stato insignito della medaglia di

San Sava, l'onorificenza più importante dello Stato serbo. Ha concluso il suo intervento auspicando una speciale sensibilità da parte dell'Italia su questa tematica.

Il deputato Jovan Palalic ha criticato il voto del giorno precedente del Parlamento europeo sulla risoluzione concernente la Serbia, al fine di smentire la veridicità storica di un genocidio da parte della Serbia in Bosnia: gli atti commessi durante il conflitto hanno certamente rappresentato atrocità anche di tipo criminale ma non configurano un genocidio nei confronti di alcun popolo. Il deputato socialista Zarko Obradovic ha chiesto alla delegazione di portare all'Unione europea un messaggio di forte serietà sui problemi della Serbia e sull'impostazione data dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sui rapporti tra Serbia e Kosovo. La posizione serba è stata, infine, ribadita dalla deputata Ljiljana Malisic, ricordando come il Kosovo sia e resti una provincia autonoma, al pari della Voivodina, che racchiude il nucleo profondo della spiritualità del popolo serbo.

L'agenda della delegazione ha contemplato anche un incontro con esponenti della società civile serba: Milan Pajevic, presidente del Centro affari e sicurezza internazionale (ISAC), co-fondatore del Movimento europeo in Serbia e coordinatore del Patto di Stabilità per il sud-est europeo; Srdjan Majstorovic, presidente del Centro per le politiche europee (*European Policy Centre*) e membro del *Balkans Europe Policy Advisory Group* (BiEPAG), che dal 2015 partecipa ai negoziati per l'adesione della Serbia all'UE; Milan Antonijevic, direttore del *Lawyers Committee for Human Rights*, fondatore della Casa per i diritti umani di Belgrado e direttore della Open Society Foundation Serbia.

L'incontro è stato inquadrato dall'ambasciatore Lo Cascio che ha sottolineato come, data la centralità della questione « stato di diritto » per il negoziato europeo, Bruxelles e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare di più la Serbia invece di lesinare aperture minime sui capitoli del

negoziato poiché, così facendo, il negoziato non potrà progredire in modo soddisfacente. Pajevic ha evidenziato come nei diciott'anni che sono trascorsi dalla fine del regime di Milosevic il percorso europea sia avanzato ad un ritmo troppo lento e senza un esito prevedibile. Lo stesso ritmo vischioso caratterizza il dialogo serbo-kosovaro, su cui l'attuale Presidente della Repubblica ha il merito di avere quanto meno inaugurato un dibattito pubblico e di avere mosso qualche passo nella direzione della soluzione. Il 2019 sarà un anno importante per la Serbia, alla quale occorre tutto il sostegno da parte degli Stati amici, in particolare dell'Italia in quanto primo partner economico, dopo la Germania. Lo stress che l'Europa sta sostenendo – alla luce del recesso del Regno Unito, del dibattito sul prossimo bilancio, della campagna elettorale il nuovo Parlamento – rende ancora più incisivo il ruolo di Stati sensibili al processo di allargamento. Il sostegno dell'Italia deve andare nella direzione di favorire che la prossima Commissione europea abbia un portafoglio dedicato ai Balcani Occidentali e che il budget contenga fondi per lo sviluppo di questa regione. Se il capitolo n. 23 sullo Stato di diritto è al centro dell'attenzione della società civile, per la popolazione serba è rilevante il numero dei capitoli aperti. Purtroppo l'attuale governo stenta a indire tavoli operativi sui vari temi del capitolo: dalle riforme costituzionali in tema di giustizia alle leggi contro la corruzione e per la libertà dei media. Un quesito della presidente Grande è stato incentrato sulla condivisione da parte della società civile del merito delle riforme di cui è artefice il governo e che sono oggetto di esame parlamentare, aldilà delle critiche sul metodo. La risposta è stata nel senso di segnalare un forte sostegno da parte di tutta la società civile e della magistratura alla riforma in tema di giustizia ma anche di stigmatizzare come il governo non abbia dato alcun rilievo pubblico ai messaggi giunti dalla società civile, che al momento è impotente. In Serbia l'opinione del Consiglio d'Europa è per questo molto ascoltata e può svolgere un

ruolo importante. Majstorovic ha usato toni ben più critici rispetto al governo serbo in carica, rappresentando una situazione del paese caratterizzata da assenza di pluralismo, di dialogo politico, da totale sterilizzazione del Parlamento, il quale da anni non esamina gli atti prodotti dalle autorità indipendenti, dal 2015 non approva il proprio bilancio e, in generale, non rispetta il proprio regolamento, consentendo al Governo di tenere del tutto coperto l'iter di esame della riforma costituzionale. Su questo tema la presidente Grande è intervenuta chiedendo quale sia il livello di partecipazione dei cittadini rispetto al lavoro parlamentare. Antonijevic ha risposto spiegando che si tratta di una questione chiave in quanto, in assenza di pubblicità dei lavori parlamentari, i cittadini non sono al corrente di quanto sta avvenendo e conseguentemente non si forma un dibattito. L'accesso ai media è infatti assai circoscritto ad attori filogovernativi, che contribuiscono a non rendere evidenti le richieste provenienti dall'Unione europea e a non chiarire appieno gli obiettivi della riforma. Il quadro è complicato dall'azione del Ministro della giustizia che è attestato su posizioni fortemente antagoniste rispetto alla magistratura. Al quesito della presidente Grande sul ruolo supplente dell'opposizione parlamentare Majstorovic ha dipinto un quadro assai sconcertante, riferendo di una opposizione parlamentare paralizzata dalle sistematiche violazioni regolamentari. In questo quadro il governo mostra di assumersi una responsabilità assai grave indebolendo le istituzioni, rese ulteriormente fragili da leader troppo forti. Se le riforme procedono a rilento non è certo per l'assenza di progetti di legge conformi alle richieste europee, che però non vengono calendarizzate né votate. Le istituzioni sono, in generale, assai condizionate dai partiti politici che sono decisivi in chiave clientelare rispetto alla gestione dei posti di lavoro. Alla domanda dell'ambasciatore su che cosa possano fare di più l'Unione europea e la comunità internazionale per sostenere i cittadini serbi, Majstorovic ha risposto sostenendo che

L'Unione europea dovrebbe riaprire un dialogo sull'allargamento e dare il giusto peso ai Balcani Occidentali mentre fino ad ora la tematica è stata strumentalizzata in vario modo. I Balcani Occidentali accrescerebbero la sicurezza dell'Unione europea. D'altra parte il potenziale del governo serbo è venuto in evidenza in occasione dell'emergenza migratoria che Belgrado ha gestito in modo positivo e nel rispetto dei valori europei, a suo avviso più della Grecia e della stessa Italia. Stupisce invece l'andamento rallentato che tiene oggi il governo serbo, totalmente sprovvisto di piani strategici e piani d'azione. La società civile rispetto a questo quadro muove critiche ma è anche costruttiva e chiede all'Europa di esercitare la propria influenza. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha espresso scetticismo rispetto alla necessità che una riforma costituzionale in tema di giustizia debba essere sottoposta al vaglio della società civile, oltre che dei magistrati e degli operatori del settore: parametrare il grado di democraticità della Serbia rispetto al dialogo con le ONG appare eccessivo, poiché il legislatore è l'artefice unico delle leggi. È seguito l'intervento di Antonijevic che ha precisato come la società civile in Serbia sia anche rappresentata dalle associazioni dei magistrati e degli avvocati che non sono stati coinvolti nella riforma, di cui peraltro non sono noti nemmeno i parlamentari relatori.

L'ultimo impegno della delegazione è stato con rappresentanti di Alleanza per la Serbia, coalizione di opposizione formata tra marzo e settembre del 2018, cui aderiscono circa venti partiti e formazioni, tra cui il Partito Democratico, Insieme per la Serbia, Serbia Sana e che ha sviluppato un programma di trenta punti alternativi al Partito progressista serbo del presidente Vucic rispetto ai maggiori dossier, quali la lotta alla povertà, la risoluzione della questione Kosovo, le riforme costituzionali in tema di stato di diritto. Erano presenti Vuk Jeremic, ex ministro degli esteri sotto la presidenza Tadic, già presidente dell'Assemblea Generale dell'Onu nella 67ma Sessione e concorrente di Vucic nella cam-

pagna presidenziale del 2017; Dragan Dijlas, sindaco di Belgrado fino al 2013 e fondatore dell'Alleanza; Borko Stefanovic, fondatore di Sinistra della Serbia e vittima il 23 novembre di un'aggressione in occasione di un evento del suo partito; infine, Nebojsa Zelenovic, sindaco dal 2014 della città di Sabac, una delle pochissime municipalità la cui amministrazione non sia riconducibile alla maggioranza di governo.

Il colloquio ha contribuito a formare un'idea plurale della vita politico-istituzionale in Serbia e a consolidare le preoccupazioni sulla tenuta democratica del Paese, in parte già esposte dai rappresentanti della società civile. Nel ribadire le critiche al governo sulla condizione delle opposizioni, in particolare il sindaco di Belgrado Dijlas ha chiesto ai delegati italiani di persuadere l'Unione europea a non drammatizzare i dati sull'indebitamento della Serbia. Jeremic, che è parso la figura più autorevole, ha manifestato apprezzamento per l'interesse della delegazione italiana ad incontrare l'opposizione serba, a testimonianza di uno spirito collaborativo apprezzabile tra Italia e Serbia al di là delle maggioranze di governo. Per Jeremic l'Italia è un portavoce speciale per l'integrazione della Serbia nell'Unione europea, obiettivo oggi sempre più remoto a causa dell'allontanarsi della Serbia dagli standard europei in termini di diritti umani, libertà di stampa e ruolo del Parlamento. Ha riferito che da ben tredici mesi il presidente del partito democratico non appare in televisione a livello né nazionale né locale, come avviene per tutta l'opposizione. Ha toccato l'esempio della legge di bilancio esaminata dall'Assemblea nazionale senza alcun dibattito essendo inserita in un ordine del giorno in aula insieme ad ulteriori sessanta punti. Gli esponenti dell'opposizione al Partito progressista sono oggetto di attacchi anche fisici che testimoniano il carattere non europeo della Serbia, che è oggi un paese più vicino alla Bielorussia che a Bruxelles. Per Jeremic se la Serbia continua nella direzione sbagliata sarà necessario perdere ulteriore tempo per correggere il tiro. Ha comunque ringraziato gli italiani per il

presidio dei monasteri in Kosovo. Stefanovic ha riferito della condizione di povertà in cui versano più di 500 mila bambini, del basso livello delle pensioni dei salari e del prodotto interno lordo, oltre che della svendita in atto delle società a partecipazione statale in condizioni di assoluta opacità. Il quadro è completato dal consolidamento di ingenti patrimoni privati nella sfera personale del presidente Vucic e dei suoi familiari, secondo una visione quasi feudale dello Stato. Gli esponenti dell'opposizione non possono organizzare raduni e d'altra parte ben 70.000 persone all'anno lasciano la Serbia per le pessime condizioni del mercato del lavoro, oltre che per l'assenza di libertà e per il clima di profonda illegalità. Ha sostenuto che gli accordi che il governo di Vucic sta raggiungendo in segreto sul Kosovo non possono giustificare la difesa del governo in carica da parte dell'Unione europea. Il sindaco di Sabac ha ulteriormente riferito dell'assenza di Stato di diritto alla luce della drammatica riduzione delle risorse a favore delle municipalità, destinatarie complessivamente di 400 milioni di euro, ridotti di 120 milioni rispetto all'anno precedente, di cui la sua municipalità riceverà un importo decurtato di 4 milioni rispetto all'anno precedente in quanto amministrazione non allineata con la maggioranza di governo. I fondi per i comuni vengono peraltro distribuiti in base ad un criterio personale, dettato dal presidente Vucic senza alcuna trasparenza o regolarità contabile. Di queste circostanze sarebbe stata data informativa alla Corte di Strasburgo. La presidente Grande ha chiesto se l'opposizione condivide quantomeno gli stessi obiettivi della maggioranza e cioè entrare nell'Unione europea e ha anche chiesto come sia percepito dai cittadini l'assenza di dibattito parlamentare sulla legge di bilancio. Dijlas ha risposto che l'obiettivo è certamente l'ingresso in Europa, la differenza è data dal metodo e dal merito delle riforme. Jeremic ha chiosato che, in una certa analogia con il caso turco, la Serbia ormai simula l'intenzione di entrare in Europa e i tempi si allungano ormai drammaticamente. Per Jeremic chi

vuole che la Serbia entri in Europa deve parlare apertamente per aiutare i cittadini serbi che oggi sono confusi in quanto bombardati da un'informazione di propaganda governativa che per il 95 per cento dirama messaggi antieuropei. Le otto testate nazionali sono tutte controllate dal governo tranne una, ed incoraggiano un'opinione pubblica euroscettica. L'opposizione serba muove a sua volta delle critiche a Bruxelles per la linea di freddezza tenuta nei confronti di Belgrado, soprattutto da quando Juncker ha congelato il processo di allargamento. La presidente Grande ha preso atto che la richiesta diffusa che emerge dalle forze politiche serbe è per una maggiore presenza ed efficacia dell'Unione europea. Il governo serbo sta certamente portando avanti delle riforme che, se inadeguate rispetto agli standard, saranno oggetto di critiche nel senso auspicato dall'opposizione. Jeremic ha obiettato che potrebbe essere già tardi e che la situazione sta raggiungendo livelli emergenziali alla luce degli attentati ai danni di attivisti soprattutto in Kosovo. Stefanovic ha lamentato il livello puramente tecnico dell'interazione tra Belgrado e Bruxelles laddove sarebbe invece importante poter contare su interlocutori di alto livello, che guardino ai valori e non alle questioni tecniche, considerato che l'Europa non è un'*enclave* di privilegiati ma è un consesso di popoli che collaborano su basi paritarie. Il sindaco veleno vice ha ulteriormente dato conto di arresti arbitrari. L'incontro si è chiuso con l'auspicio della Presidente Grande affinché la Commissione esteri serba che visiterà l'Italia possa essere rappresentata da una delegazione composta anche da colleghi dei partiti di opposizione.

La missione della delegazione parlamentare a Belgrado è stata completata da una visita al sacrario militare dedicato ai soldati italiani caduti nella Prima guerra mondiale presso il cimitero Novo Groblje, dove riposano 1063 soldati italiani dei circa 10 mila caduti sul fronte balcanico, accorsi nel dicembre del 1916 in aiuto al fianco dell'esercito serbo contro l'Impero austro-ungarico.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante della Formazione e Dottrina dell'Esercito italiano, Generale C.A. Giovanni Fungo, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremnago)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 dicembre 2018.

Audizione del Comandante della Formazione e Dottrina dell'Esercito italiano, Generale C.A. Giovanni Fungo, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremnago).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	59
Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (Atto n. 52);

premesso che:

lo schema di decreto in esame riporta, nelle premesse, che si è proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento;

nonostante tale compensazione tra progetti annuali e pluriennali, sono risultati finanziabili 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali, per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili;

con riferimento alle quote residue riferite a ciascun territorio regionale, si potrebbe pertanto valutare la possibilità di emanare un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità, con riferimento alle quote residue riferite a ciascun territorio regionale, di emanare un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 dicembre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire gli elementi di informazione richiesti dal relatore nella seduta del 12 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in relazione all'articolo 15, in materia di obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, riguardo l'invio, oltre la data di scadenza prevista dal comma 3, dell'avviso di superamento del limite massimo di esposizione debitoria, evidenzia che non essendo diversamente precisato dalla norma in esame, il termine indicato deve intendersi come ordinario. Pertanto, anche se presentato successivamente, l'avviso è da ritenersi opponibile e sufficiente a garantire il titolo di prelazione del credito.

Segnala poi che il sistema camerale è in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti derivanti dalla costituzione degli Organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), di cui all'articolo 16, avvalendosi delle risorse umane già esistenti e che i costi fissi delle procedure saranno interamente a carico delle imprese che gravitano sulle singole Camere di commercio interessate dalla procedura e saranno remunerati nell'ambito dell'ordinario finanziamento del sistema camerale, mediante pagamento di apposito diritto di segreteria, da fissarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993; sarà altresì a carico delle imprese la parte relativa ai costi variabili sostenuti dalla Camera di commercio interessata, legati al concreto svolgimento dell'attività di composizione della crisi assistita, non stimabile *ex ante*. Precisa che la predetta parte sarà determinata a consuntivo e correlata alla durata, alla complessità e all'impegno dell'attività svolta e sarà calcolata secondo le tariffe previste dall'articolo 351, che regola i compensi dell'Organismo di composizione della crisi di impresa.

Con riferimento alle misure premiali correlate ai debiti tributari nel caso di tempestiva segnalazione della situazione di crisi della propria impresa, di cui all'articolo 25, conferma che la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti in esame durante la procedura di composizione della crisi e sino alla sua conclusione è compatibile anche con i debiti in materia riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione.

Evidenzia quindi che la tenuta del registro informatico da parte del curatore, di cui all'articolo 136, registro consultabile telematicamente dal giudice e dai componenti del comitato dei creditori, è un obbligo che grava sul professionista incaricato, il quale dovrà provvedere, se del caso, all'adeguamento dei sistemi informativi nelle sue disponibilità secondo le specifiche tecniche fornite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di assicurare la compatibilità tra i *software* utilizzati per la tenuta e consultazione del predetto registro. Pertanto, un eventuale adeguamento dei sistemi informatici non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Prosegue confermando che l'ammonter delle risorse specificate nella relazione tecnica potrà essere destinato a finanziare *pro quota* gli interventi relativi alle esigenze che coinvolgono i tribunali sede di sezione specializzata in materia d'impresa, quelli relativi al collegamento telematico per l'espletamento del voto dei creditori, quelli inerenti all'implementazione della gestione delle procedure telematiche, sia per la trasmissione del deposito delle somme riscosse dal curatore sia per gli atti di accertamento dello stato di crisi o d'insolvenza, nonché quelli per la costituzione del fascicolo informatico della procedura. Osserva che tali finalità potranno essere realizzate rimodulando gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno finanziario già disponibili a legislazione vigente per i diversi progetti, al fine di sostenere gli oneri collegati all'informatizzazione di ogni intervento inerente le procedure connesse alla crisi d'impresa e d'insolvenza. Pertanto assicura la sostenibilità di una rimodulazione delle spese relative al processo di informatizzazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia.

Poiché l'articolo 190 non contiene ulteriori precisazioni o esclusioni, conferma che il decreto legislativo n. 22 del 2015 trova applicazione nei confronti dei lavora-

tori delle imprese per le quali sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza nella loro interezza, ivi compresi i requisiti di ordine generale; ne consegue che l'articolo 190 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come esplicitato dalla relazione tecnica.

In relazione alla pluralità delle attività la cui realizzazione deve avvenire con modalità telematiche e mediante il supporto del portale delle vendite, di cui all'articolo 216, nel ribadire quanto già rappresentato nella relazione tecnica, assicura che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono adeguate a sostenere l'impatto della disposizione in esame.

Esprime analogo rassicurazione con riferimento alle considerazioni formulate in ordine alla opportunità che il Ministero della giustizia curi le rielaborazioni sui dati delle relazioni di stima come indicato dal comma 11 dell'articolo 216 in questione; al riguardo conferma che gli adempimenti sopra indicati potranno essere assicurati con le risorse disponibili a legislazione vigente già riportate ed evidenziate nella relazione tecnica.

Nel ribadire che l'attività svolta dai membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 353 sarà a titolo completamente gratuito e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio medesimo, evidenzia che il Dipartimento degli affari di giustizia già opera, in alcune materie specifiche, delle attività di supporto al monitoraggio con modalità consolidate e di larga efficienza. Pertanto assicura che le stesse incombenze potranno essere affrontate senza impiego di ulteriore personale amministrativo o di risorse ulteriori sotto il profilo strumentale ed informatico senza la necessità di utilizzare ulteriori risorse finanziarie per le finalità previste. Ne consegue quindi che dall'adempimento connesso ai compiti af-

fidati all'Osservatorio in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia poi che la certificazione in un unico modello dei debiti tributari, di cui all'articolo 364, è adempimento che implica un semplice collegamento tra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti preposti all'accertamento dei tributi di competenza. In merito rileva, tra l'altro, che il Dipartimento delle finanze dispone già di un articolato sistema di banche dati, essenziali per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che sono state raggruppate con riferimento alla Direzione generale che ne cura la gestione, le quali costituiscono nel loro insieme il sistema informativo della fiscalità (SIF).

Conferma che le relative informazioni, consultabili singolarmente già per via telematica dall'utenza, potranno essere globate in un unico modello standardizzato, ed essere rilasciate a richiesta del debitore o del tribunale mediante l'utilizzo delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo procedure analoghe già previste ed ordinariamente svolte per il rilascio delle attestazioni riguardanti un singolo tributo interessato da una richiesta avanzata dal cittadino, dall'ente interessato o dal tribunale per le cause già pendenti e in via di definizione.

Sulla eventualità che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente, determini un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari, nell'evidenziare che l'intero impianto oggetto del presente intervento normativo realizza vantaggi per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura e di razionalizzazione delle procedure concorsuali in termini generali, segnala gli effetti positivi anche in termini di economicità delle attività giudiziarie e dei connessi adempimenti che gli uffici giudiziari potranno espletare secondo le modalità e le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 53);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

all'articolo 15, in materia di obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, riguardo l'invio, oltre la data di scadenza prevista dal comma 3, dell'avviso di superamento del limite massimo di esposizione debitoria, si evidenzia che, non essendo diversamente precisato dalla norma in esame, il termine indicato deve intendersi come ordinatorio;

pertanto, anche se presentato successivamente, l'avviso è da ritenersi opponibile e sufficiente a garantire il titolo di prelazione del credito;

il sistema camerale è in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti derivanti dalla costituzione degli Organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), di cui all'articolo 16, avvalendosi delle risorse umane già esistenti;

i costi fissi delle procedure saranno interamente a carico delle imprese che gravitano sulle singole Camere di commercio interessate dalla procedura e saranno remunerati nell'ambito dell'ordinario finanziamento del sistema camerale, mediante pagamento di apposito diritto di segreteria, da fissarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993;

la parte relativa ai costi variabili sostenuti dalla Camera di commercio interessata, legati al concreto svolgimento dell'attività di composizione della crisi assistita, non stimabile *ex ante*, sarà altresì a carico delle imprese;

la predetta parte sarà determinata a consuntivo e correlata alla durata, alla complessità e all'impegno dell'attività

svolta e sarà calcolata secondo le tariffe previste dall'articolo 351, che regola i compensi dell'Organismo di composizione della crisi di impresa;

con riferimento alle misure premiali correlate ai debiti tributari nel caso di tempestiva segnalazione della situazione di crisi della propria impresa, di cui all'articolo 25, si conferma che la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti in esame durante la procedura di composizione della crisi e sino alla sua conclusione è compatibile anche con i debiti in materia riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione;

la tenuta del registro informatico da parte del curatore, di cui all'articolo 136, registro consultabile telematicamente dal giudice e dai componenti del comitato dei creditori, è un obbligo che grava sul professionista incaricato, il quale dovrà provvedere, se del caso, all'adeguamento dei sistemi informativi nelle sue disponibilità secondo le specifiche tecniche fornite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta e consultazione del predetto registro;

pertanto, un eventuale adeguamento dei sistemi informatici non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

si conferma che l'ammontare delle risorse specificate nella relazione tecnica potrà essere destinato a finanziare pro quota gli interventi relativi alle esigenze che coinvolgono i tribunali sede di sezione specializzata in materia d'impresa, quelli relativi al collegamento telematico per l'espletamento del voto dei creditori, quelli inerenti all'implementazione della gestione delle procedure telematiche, sia per la trasmissione del deposito delle somme riscosse dal curatore sia per gli atti di accertamento dello stato di crisi o d'insolvenza, nonché quelli per la costituzione del fascicolo informatico della procedura;

tali finalità potranno essere realizzate rimodulando gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno finanziario già disponibili a legislazione vigente per i diversi progetti, al fine di sostenere gli oneri collegati all'informatizzazione di ogni intervento inerente le procedure connesse alla crisi d'impresa e d'insolvenza;

pertanto, si assicura la sostenibilità di una rimodulazione delle spese relative al processo di informatizzazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia;

poiché l'articolo 190 non contiene ulteriori precisazioni o esclusioni, si conferma che il decreto legislativo n. 22 del 2015 trova applicazione nei confronti dei lavoratori delle imprese per le quali sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza nella loro interezza, ivi compresi i requisiti di ordine generale; ne consegue che l'articolo 190 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come esplicitato dalla relazione tecnica;

in relazione alla pluralità delle attività la cui realizzazione deve avvenire con modalità telematiche e mediante il supporto del portale delle vendite, di cui all'articolo 216, nel ribadire quanto già rappresentato nella relazione tecnica, si assicura che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono adeguate a sostenere l'impatto della disposizione in esame;

analoga rassicurazione si esprime con riferimento alle considerazioni formulate in ordine alla opportunità che il Ministero della giustizia curi le rielaborazioni sui dati delle relazioni di stima come indicato dal comma 11 dell'articolo in questione; al riguardo si conferma che gli adempimenti sopra indicati potranno essere assicurati con le risorse disponibili a legislazione vigente già riportate ed evidenziate nella relazione tecnica;

nel ribadire che l'attività svolta dai membri dell'Osservatorio di cui all'articolo

353 sarà a titolo completamente gratuito e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio medesimo, si evidenzia che il Dipartimento degli affari di giustizia già opera, in alcune materie specifiche, delle attività di supporto al monitoraggio con modalità consolidate e di larga efficienza;

pertanto, si assicura che le stesse incombenze potranno essere affrontate senza impiego di ulteriore personale amministrativo o di risorse ulteriori sotto il profilo strumentale ed informatico senza la necessità di utilizzare ulteriori risorse finanziarie per le finalità previste;

dall'adempimento connesso ai compiti affidati all'Osservatorio in esame, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la certificazione in un unico modello dei debiti tributari, di cui all'articolo 364, è adempimento che implica un semplice collegamento tra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti preposti all'accertamento dei tributi di competenza;

si rileva, tra l'altro, che il Dipartimento delle finanze dispone già di un articolato sistema di banche dati, essenziali per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che sono state raggruppate con riferimento alla Direzione generale che ne cura la gestione, le quali costituiscono nel loro insieme il sistema informativo della fiscalità (SIF);

le relative informazioni, consultabili singolarmente già per via telematica dall'utenza, potranno essere conglobate in un unico modello standardizzato, ed essere rilasciate a richiesta del debitore o del tribunale mediante l'utilizzo delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo procedure analoghe già previste ed ordinariamente svolte per il rilascio delle

attestazioni riguardanti un singolo tributo interessato da una richiesta avanzata dal cittadino, dall'ente interessato o dal tribunale per le cause già pendenti e in via di definizione;

sulla eventualità che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente, determini un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari, nell'evidenziare che l'intero impianto oggetto del presente intervento normativo realizza vantaggi per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura e di razionalizzazione delle procedure concorsuali in termini generali, si segnalano gli effetti positivi anche in termini di economicità delle attività giudiziarie e dei connessi adempimenti che gli uffici giudiziari potranno espletare secondo le modalità e le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio nella seduta del 18 dicembre 2018.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 18 dicembre, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 36, che autorizza il Ministero dello sviluppo economico a svolgere un apposito concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di trenta unità di personale per far fronte ai nuovi adempimenti derivanti dallo schema di decreto in esame, si conferma la possibilità di espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente;

il gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi derivante dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale (capitolo di bilancio 7476) è pari a euro 89.266.144,32 nel 2015, a euro 90.922.912,85 nel 2016 e a euro 93.328.956,00 nel 2017;

l'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero dello sviluppo economico è stato pari a euro 39.203.661,49 nel 2015, euro 40.865.891,66 nel 2016 e a euro 43.258.757,67 nel 2017;

quanto al profilo tecnico contabile inerente alla stima degli oneri riferita alle nuove risorse umane che si ipotizzano ai fini della copertura amministrativa dei

maggiori fabbisogni attesi, si conferma l'adeguatezza di 30 unità lavorative, dal momento che: per le procedure di opposizione l'incremento stimato è pari a 175 istanze per anno, il fabbisogno complessivo per la definizione di tali procedure è pari a 875 giorni lavorativi annui e quindi risultano adeguate 4 unità di personale in più; per le nuove domande di nullità e decadenza l'incremento stimato è pari a 1.325 istanze per anno, il fabbisogno complessivo per la definizione di tali domande è pari a 6.625 giorni lavorativi annui e quindi risultano adeguate 26 unità di personale in più;

peraltro si precisa che il personale attualmente dedicato alle procedure di opposizione ammonta a 31 unità per la gestione di una media annuale riferita all'ultimo triennio di 1.541 procedimenti;

quanto, inoltre, al calcolo dei reclutamenti necessari alla copertura di 7.500 giornate lavorative, si rappresenta che la stima tiene conto, in ogni caso, dei miglioramenti di efficienza nella gestione, segnatamente sotto il profilo dell'automazione informatica dei processi in avvio dal prossimo anno, che si ritengono in prospettiva adeguati a soddisfare le nuove esigenze;

per quanto riguarda il trattamento economico principale ed accessorio lordo annuo, aggiornato alla tornata contrattuale 2016/2018, previsti per ciascuna delle unità della III area CCNL funzioni centrali del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente in materia di personale, il costo totale lordo onnicomprensivo è pari a euro 39.839,61,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, che sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 1083 del 1971, osserva che non è ravvisabile alcun ampliamento dell'ambito della vigilanza previsto dal regolamento europeo, giacché da un lato il comma 1 del nuovo articolo 4 ribadisce che la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico si riferisce all'ambito generale di applicazione della legge n. 1083 del 1971, e quindi agli usi domestici o e similari del gas, dall'altro anche il riferimento alla vigilanza di cui al Capo V del regolamento (UE) 2016/426, contenuto nel comma 2 del nuovo articolo 4, si deve intendere come riferito agli apparecchi e accessori per usi domestici e similari.

Evidenzia infatti che il regolamento UE, all'articolo 1, comma 3, esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione gli usi del gas nei processi industriali, su aerei e ferrovie e a scopi di ricerca, in definitiva escludendo tutti gli usi non « domestici e similari » del gas.

Assicura quindi che quanto sopra evidenziato è applicabile anche nei confronti delle attività delle Camere di Commercio, per le quali si ribadisce che il relativo coinvolgimento in funzioni di controllo territoriale costituisce una novità solo for-

male, ma non un'innovazione sostanziale, svolgendo già tali enti, ai sensi della normativa vigente ed ai rapporti in essere con il Ministero dello sviluppo economico, sia compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti sia compiti in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici.

Pertanto conferma che le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Leonardo DONNO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Atto n. 58);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto che sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 1083 del 1971, non è ravvisabile alcun ampliamento dell'ambito della vigilanza previsto dal regolamento europeo, giacché da un lato il comma 1 del nuovo articolo 4 ribadisce che la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico si riferisce all'ambito generale di applicazione della legge n. 1083 del 1971, e quindi agli usi domestici o e similari del gas, dall'altro anche il riferimento alla vigilanza di cui al Capo V del regolamento (UE) 2016/426, contenuto nel comma 2 del nuovo articolo 4, si deve intendere come riferito agli apparecchi e accessori per usi domestici e similari;

infatti, il regolamento UE, all'articolo 1, comma 3, esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione gli usi del gas nei processi industriali, su aerei e

ferrovie e a scopi di ricerca, in definitiva escludendo tutti gli usi non « domestici e similari » del gas;

quanto sopra detto è applicabile anche nei confronti delle attività delle Camere di Commercio, per le quali si ribadisce che il relativo coinvolgimento in funzioni di controllo territoriale costituisce una novità solo formale, ma non un'innovazione sostanziale, svolgendo già tali enti, ai sensi della normativa vigente ed ai rapporti in essere con il Ministero dello sviluppo economico, sia compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti sia compiti in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici;

pertanto le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante

modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Atto n. 59.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che le amministrazioni interessate saranno in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle risorse esistenti, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 del provvedimento.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Atto n. 59);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che le amministra-

zioni interessate saranno in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle risorse esistenti, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Atto n. 56.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle disposizioni in oggetto con le risorse già previste a legislazione vigente.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordina-

mento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (Atto n. 56);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle disposizioni in oggetto con le risorse già previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.

Atto n. 57.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, saranno svolte nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4, posto che le attività autoriz-

zatorie e di vigilanza sono già disciplinate a legislazione vigente.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, saranno svolte nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4, posto che le attività autorizzatorie e di vigilanza sono già disciplinate a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumi caratteristici.

Atto n. 60.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che i contributi di cui al presente schema sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di cui all'articolo 6 dalla legge n. 127 del 2017. Dovrebbe comunque essere precisato, all'articolo 6 del presente schema, che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo.

Segnala quindi l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici (Atto n. 60);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i contributi di cui al presente schema sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di cui all'articolo 6 dalla legge n. 127 del 2017;

all'articolo 6 del presente schema dovrebbe essere comunque precisato che i

contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo;

appare opportuno sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

a) *all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole:* di cui al presente decreto *aggiungere le seguenti:* , a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici istituito dall'articolo 6 della legge 25 luglio 2017, n. 127,;

b) *sopprimere l'articolo 7».*

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01132 Martino: Applicazione del sistema della fatturazione elettronica alle imprese agricole ..	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	65
5-01133 Trano: Applicazione delle disposizioni volte alla definizione dei debiti con modalità agevolate	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	67
5-01134 Cavandoli: Procedure di immatricolazione dei veicoli attraverso i modelli F24 ...	62
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	68
INTERROGAZIONI:	
5-01114 Osnato: Responsabilità dell'operatore doganale con rappresentanza indiretta per dichiarazioni d'intento false o incomplete	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70
5-01112 Bignami: Criticità nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai consulenti tecnici d'ufficio (CTU)	63
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	72
5-01113 Ruggiero: Iniziative in materia di educazione finanziaria	63
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	74
5-01115 Ungaro: Estensione di benefici fiscali ai lavoratori impatriati	64
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01132 Martino: Applicazione del sistema della fatturazione elettronica alle imprese agricole.

Maria SPENA (FI) illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria SPENA (FI) evidenzia come la risposta fornita dal Sottosegretario non dica nulla di più di quello che era già noto. Auspicava che il Governo avesse maggiore riguardo per una categoria che costituisce l'elemento trainante di tutto il comparto agroalimentare, anche attraverso il sostegno al *made in Italy*. Ritiene che la normativa vigente finisca per costituire un aggravio, anche economico, nei confronti di questa categoria di imprenditori che nelle zone impervie del Nord e del Sud, della Campania, dalla quale lei stessa proviene, o della Sicilia, dove questo tipo di attività imprenditoriale andrebbe invece incentivata, spesso ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici, e per questo andrebbe agevolata.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA rammenta che il Governo e la maggioranza hanno già messo in campo numerose iniziative volte a supportare gli operatori soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica, come quella di bloccare le sanzioni fino alla seconda metà del 2019. Ricorda, peraltro, che tale obbligo non è stato introdotto dall'attuale Governo, e che il suo rinvio comporterebbe un mancato gettito di 2 miliardi di euro. Assicura in ogni caso la disponibilità del Governo, semmai dovesse emergere che alcune categorie professionali risentono più di altre dell'introduzione di tale obbligo, anche in termini economici, ad apportare le opportune modifiche al sistema della fatturazione elettronica.

5-01133 Trano: Applicazione delle disposizioni volte alla definizione dei debiti con modalità agevolate.

Raffaele TRANO (M5S) illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, of-

frendo un chiarimento che era atteso da molti operatori del settore.

5-01134 Cavandoli: Procedure di immatricolazione dei veicoli attraverso i modelli F24.

Laura CAVANDOLI (Lega) illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura CAVANDOLI (Lega) ringrazia il Sottosegretario per la disponibilità dimostrata e ribadisce la rilevanza della questione sollevata, auspicando che si possa pervenire quanto prima ad una riduzione dei tempi di trasmissione della documentazione da parte dell'Agenzia delle entrate verso le motorizzazioni.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Vilarosa.

La seduta comincia alle 14.55.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01114 Osnato: Responsabilità dell'operatore doganale con rappresentanza indiretta per dichiarazioni d'intento false o incomplete.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio BUTTI (FdI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta ricca di dettagli e ribadisce la rilevanza della questione sollevata, posta all'attenzione del Governo in due *question time* nonché in un ordine del giorno al decreto-legge n. 119 del 2018 in materia fiscale, peraltro accolto dal Governo.

Entrando nel merito, evidenzia la differenza tra il doganalista con rappresentanza diretta e quello con rappresentanza indiretta e sottolinea la necessità che si pervenga ad una interpretazione definitiva della normativa in materia, anche fornendo indicazioni, in occasione di un possibile incontro, con le rappresentanze dei lavoratori coinvolti. Ricorda quindi che la questione, tecnicamente assai complessa, investe il tema dell'evasione dell'IVA, e un chiarimento produrrebbe senza dubbio effetti positivi anche in termini di gettito per l'erario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA manifesta la propria disponibilità ad un incontro con le citate rappresentanze, già a partire dal prossimo mese di gennaio.

5-01112 Bignami: Criticità nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai consulenti tecnici d'ufficio (CTU).

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*) e conferma la disponibilità del Governo ed il suo personale impegno ad assumere le necessarie iniziative per risolvere le criticità prospettate dagli interroganti, ove le consultazioni in corso non

consentissero di pervenire in tempi rapidi ad una soluzione.

Galeazzo BIGNAMI (FI) ringrazia il Sottosegretario per il garbo e la disponibilità manifestati, ma chiede – in ossequio al principio che chi sbaglia, paga – di poter conoscere i nominativi dei funzionari che, all'interno del Ministero, hanno la responsabilità di affrontare le questioni evidenziate. Sottolinea come i problemi segnalati incidano sui compensi, e quindi sul sostentamento, dei consulenti tecnici d'ufficio, che rischiano di essere penalizzati a causa dell'inefficienza o degli errori di un funzionario, la cui responsabilità dovrebbe essere chiaramente individuabile. Ritiene che non sia più ammissibile tollerare tecnici che non rispondono delle proprie azioni e i cui errori ricadono sulle spalle di altri cittadini.

5-01113 Ruggiero: Iniziative in materia di educazione finanziaria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Sottolinea quindi l'importanza che Governo, maggioranza e Commissione Finanze approfondiscano maggiormente il tema sollevato dall'interrogante, al fine di mettere in luce come tali forme di educazione sono volte ad accrescere il livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione, ma non consentono ai cittadini di divenire operatori qualificati del settore e non li mettono quindi automaticamente al riparo da possibili errori di valutazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita ed auspica che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria possa portare a termine il censimento avviato sulle iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che spesso non assicurano un adeguato livello formativo. Il ministero dell'istruzione stanziava ogni anno un milione di euro per tali

attività ed è pertanto necessario garantire che tutte le iniziative previste rispondano a determinati requisiti.

5-01115 Ungaro: Estensione di benefici fiscali ai lavoratori impatriati.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Massimo UNGARO (PD) ricorda che con la sua interrogazione si chiede di estendere e semplificare il regime previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, recante disposizioni volte ad incentivare il rientro dei lavoratori italiani dall'estero. Rammenta altresì che tali misure non comportano alcun costo per l'erario e che le eventuali criticità sono facilmente risolvibili. Sottolinea come il fenomeno dell'esodo dei lavoratori italiani sia ormai una vera emergenza nazionale che la maggioranza ha l'obbligo di contrastare. Quanto alla richiesta di rimuovere il requisito della laurea, fa presente che tra coloro che

si trasferiscono all'estero non vi sono solo cittadini laureati ma anche cittadini con un livello di scolarizzazione inferiore, che pure, tuttavia, possono essere motore di sviluppo e crescita economica per il Paese.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA ringrazia l'interrogante per aver posto il tema verso il quale conferma l'attenzione da parte della Lega e del Movimento 5 Stelle. Ricorda che la proposta di legge n. 1074 sulle semplificazioni fiscali già contiene norme agevolative a favore dei lavoratori impatriati, che potrebbero in quella sede, ove non vi siano ostacoli di ordine tecnico, essere ulteriormente estese, ampliando la platea dei beneficiari.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-01132 Martino: Applicazione del sistema della fatturazione elettronica alle imprese agricole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano le difficoltà che, in particolare, gli imprenditori agricoli con volume d'affari superiore a 7.000 euro dovrebbero affrontare per assolvere agli adempimenti connessi all'obbligo di fatturazione elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019.

Gli Onorevoli richiamano un ordine del giorno, accolto dal Governo, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 in cui si impegnava a valutare la possibilità « di adottare misure volte ad attenuare l'impatto della fatturazione elettronica sugli imprenditori agricoli, eventualmente prevedendo un eventuale periodo transitorio ».

Pertanto, gli Onorevoli chiedono quali iniziative intendano adottare per venir incontro alle difficoltà evidenziate in ordine all'attuazione degli obblighi di fatturazione elettronica con particolare riferimento al settore agricolo.

L'Italia è stata autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 a introdurre, per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA, n. 2006/112/CE, l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni che intervengono tra soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

L'autorizzazione alla deroga è stata chiesta ai fini di lotta alla evasione fiscale, di semplificazione degli adempimenti e di efficientamento della riscossione nonché

di modernizzazione del sistema produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Deve, comunque, precisarsi che già il quadro normativo attuale esenta dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che aderiscono al regime « forfettario », dei « minimi » o le imprese agricole di piccole dimensioni.

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni tra privati e verso i consumatori non rappresenta un aggravio di costi per gli operatori economici né per i consumatori stessi.

Al fine di dare adeguata informazione sulle novità introdotte, infine, è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate una area tematica dove poter consultare una guida operativa, dei video *tutorial* e tutta la documentazione normativa e di prassi amministrativa emanata in materia.

Sono state pertanto poste in essere tutte le iniziative utili al fine di avviare il sistema di fatturazione elettronica per tutti gli operatori IVA dal 1° gennaio 2019.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha già sviluppato i servizi necessari per la generazione della fattura, la trasmissione della fattura al sistema di interscambio, e l'archiviazione della stessa e li ha resi disponibili gratuitamente online.

Tanto premesso, è opportuno evidenziare che la fatturazione elettronica integra un processo « simmetrico » che vincola – per norma comunitaria – non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura.

L'entrata in vigore « differenziata » per operatori IVA introdurrebbe elementi di

notevole complessità per gli operatori stessi nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo nonché trattare – sulla base delle norme sopra citate – alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.

Infine, si fa presente che un eventuale rinvio anche parziale, escludendo alcuni settori d'impresa, comporterebbe una riduzione del gettito stimato derivante dall'introduzione di tale adempimento, e, pertanto, necessiterebbe di copertura finanziaria.

L'Agenzia delle entrate ribadisce il suo costante impegno ad adottare tutte le iniziative utili al fine di supportare tutti gli operatori soggetti agli adempimenti di fatturazione elettronica nonché gli intermediari che li assistono.

A tal riguardo, tra l'altro, è stata definita una procedura di comunicazione telematica che consente di rendere più agevole le modalità di attribuzione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi *online* per conto del cliente.

La procedura, che consente ad un intermediario di acquisire – in forma massiva e automatizzata – l'abilitazione ai servizi *online* per conto di tutti i suoi clienti, è stata resa operativa a partire dagli inizi di novembre.

ALLEGATO 2

5-01133 Trano: Applicazione delle disposizioni volte alla definizione dei debiti con modalità agevolate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante segnala la sussistenza di incertezza in ordine al perimetro applicativo della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 anche agli agenti della riscossione, diversi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, pertanto, chiede di chiarire se detta disposizione si applichi « a tutti gli agenti della riscossione, ivi compresi quelli abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede e disciplina la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l'estinzione, mediante versamento – in unica soluzione ovvero in un massimo di dieci rate – delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; non vanno

corrisposte, invece, le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Ciò posto, con riferimento alla problematica in esame, in relazione alle entrate degli enti territoriali, deve ritenersi che i « carichi » di cui al citato articolo 3 sono solo ed esclusivamente quelli affidati agli Agenti della riscossione, e non anche ai soggetti privati iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che agiscono avvalendosi dello strumento dell'ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

Pertanto, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria precisano che la definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 riguarda le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato l'attività di riscossione agli Agenti della riscossione, quali l'Agenzia entrate riscossione.

ALLEGATO 3

5-01134 Cavandoli: Procedure di immatricolazione dei veicoli attraverso i modelli F24.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver evidenziato le problematiche di alcune categorie di rivenditori di caravan e camper derivanti dalla lunghezza della procedura di immatricolazione dei veicoli (tra 20 e 40 giorni), chiedono di conoscere quali misure si intendano adottare affinché l'Agenzia delle entrate accorci i lunghi tempi di trasferimento dei modelli F24 alla Motorizzazione Civile nei casi in cui i rivenditori, non in possesso del codice di antifalsificazione, siano costretti a ricorrere alla procedura di immatricolazione tramite F24.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio intracomunitario dei veicoli, l'articolo 1, commi da 9 a 11, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha previsto che l'immatricolazione in Italia dei veicoli ai quali si riferisce l'interrogazione sia subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'IVA. L'Agenzia delle entrate, dunque, mette a disposizione della Motorizzazione Civile i modelli F24 comprovanti il pagamento dell'imposta rappresentando questo un requisito necessario ai fini dell'immatricolazione dei veicoli.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, sono state approvate le modalità operative per l'applicazione delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, che il versamento dell'IVA avvenga tramite modello F24 nel quale è indicato anche il

numero di telaio del veicolo in modo da correlare univocamente al medesimo veicolo il pagamento dell'IVA dovuta.

In proposito, il medesimo provvedimento, al punto 1.2, prevede che i versamenti debbano essere effettuati entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo, individuando sostanzialmente in nove giorni lavorativi il tempo per procedere al trasferimento dei dati alla Motorizzazione.

Al riguardo, si fa presente che la procedura di verifica del pagamento dell'IVA da parte dell'Agenzia delle entrate non può che iniziare dopo che gli intermediari della riscossione (banche, Poste, agenti della riscossione e altri prestatori di servizi di pagamento) abbiano trasmesso all'Agenzia delle entrate i flussi informativi telematici contenenti i dati analitici dei modelli F24 presentati dai contribuenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la trasmissione dei suddetti flussi informativi deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo dalla data di presentazione del modello F24 da parte del contribuente. L'elaborazione dei modelli F24, la verifica della congruità del pagamento dell'IVA e lo scambio dati con la Motorizzazione Civile da parte dell'Agenzia delle entrate vengono effettuati entro i due giorni lavorativi successivi alla trasmissione dei flussi da parte degli intermediari.

Pertanto, lo svolgimento della procedura è effettuato complessivamente, di norma, in sette giorni lavorativi, meno,

dunque, dei nove giorni individuati dal provvedimento citato.

La tempistica descritta non può, pertanto, essere ulteriormente ridotta in quanto cinque giorni lavorativi sono riser-

vati, come precisato, alla rendicontazione dei modelli F24 da parte degli intermediari e gli altri due giorni lavorativi rappresentano tempi tecnici incompressibili per lo svolgimento delle procedure informatiche.

ALLEGATO 4

5-01114 Osnato: Responsabilità dell'operatore doganale con rappresentanza indiretta per dichiarazioni d'intento false o incomplete.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la precedente interrogazione in Commissione Finanze n. 5-00653 in tema di responsabilità del rappresentante indiretto per dichiarazione d'intento falsa o incompleta per operazioni doganali, chiedono, in merito, ulteriori chiarimenti anche con riferimento all'accessibilità alla banca dati delle dichiarazioni d'intento che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dispensare dalla consegna in dogana della documentazione cartacea relativa alle dichiarazioni medesime.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'articolo 77 del Codice Doganale Unionale – che a parere degli Onorevoli interroganti si riferirebbe unicamente ai dazi doganali e non anche all'IVA all'importazione – si ribadisce che, a prescindere dalla chiara definizione data dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 secondo il quale sono diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali (il che comporta l'inclusione dell'IVA all'importazione tra i diritti doganali), l'articolo 89 del citato CDU precisa che la garanzia per l'obbligazione doganale deve coprire «... l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci...».

L'IVA all'importazione è, dunque, un diritto doganale ed il rappresentante indiretto ne risponde in via principale a

titolo di debitore, seppur in solido con il soggetto rappresentato, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 77 del CDU, ex articolo 201, punto 3, del Regolamento (CE) n. 2913/1992.

In ordine, poi, alla corretta interpretazione dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 213 del 2000 citato nella risposta all'atto di sindacato ispettivo precedentemente fornita, non può che richiamarsi quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo Cass. Civ. sez. V, Ordinanza n. 9455 del 18 aprile 2018.

Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno precisato che, in presenza di una dichiarazione di intento rivelatasi mendace, la responsabilità, ai fini impositivi, è ascrivibile non solo all'importatore, ma anche al suo rappresentante indiretto, posto che «... l'obbligazione IVA deriva dall'importazione e non dalla dichiarazione di intenti e, dunque, ha ad oggetto un diritto di confine, che deve essere accertato e riscosso al momento in cui si verifica il presupposto impositivo, costituito dall'importazione, mentre la sospensione di imposta di cui al citato articolo 8 [ndr articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972] non riguarda la sussistenza del debito IVA (la sua responsabilità) poiché attiene esclusivamente alla sua esecutività (ossia alla possibilità di essere soddisfatta mediante compensazione)».

Quanto alle criticità legate alla corretta funzionalità del sistema telematico gestito dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento ed alla

disponibilità della relativa banca dati da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appare opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

L'obbligo di trasmissione telematica per il prestatore o cedente, che riceve dal proprio cliente una dichiarazione d'intento, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 381, dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, con la specifica finalità di contrastare i fenomeni di frode, « facendo in modo che il cedente dia notizia all'ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell'imposta nei confronti dei propri clienti ». Tale disciplina è stata, successivamente, modificata dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 che, per esigenze di semplificazione fiscale, ha spostato l'adempimento di trasmissione sul soggetto cessionario, con obbligo di verifica telematica da parte del cedente, pena una sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2000 euro.

Coerentemente con la finalità della norma, l'invio della dichiarazione d'intento consente all'amministrazione finanziaria di conoscere, in tempo reale, gli esportatori abituali, o presunti tali, che richiedono l'emissione di fatture *ex* articolo 8, lettera c) del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972 e tale circostanza agevola la tempestività dell'attività di controllo.

Il protocollo di ricezione rilasciato dall'Agenzia delle entrate al momento della trasmissione è funzionale, quindi, solo alla verifica, da parte del cedente, dell'effettiva trasmissione della dichiarazione da parte del cessionario, ma non equivale ad un'autorizzazione e non presume alcun tipo di controllo a priori sull'eventuale *plafond* disponibile o sulla reale qualifica di esportatore abituale.

Per la verifica della legittimità della dichiarazione d'intento presentata occorre necessariamente un controllo contabile, mirato a verificare la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del decreto-legge 26 dicembre 1983, n. 746 e l'entità del relativo *plafond* disponibile.

In merito alla disponibilità della banca dati delle dichiarazioni di intento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei termini di legge, ha reso disponibile detta banca dati, quotidianamente aggiornata con le dichiarazioni trasmesse tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, alla quale accedono costantemente i servizi di consultazione dell'Agenzia delle Dogane.

ALLEGATO 5

5-01112 Bignami: Criticità nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai consulenti tecnici d'ufficio (CTU).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti segnalano talune criticità concernenti le procedure di emissione e pagamento delle fatture da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, chiamati ad assistere il giudice nelle controversie giudiziarie.

Gli interroganti rappresentano che, con circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle entrate ha indicato le nuove modalità di fatturazione dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU). Da tale interpretazione, emerge che tutte le fatture emesse dal CTU per il pagamento degli onorari stabiliti dal giudice, sia a società ed enti pubblici, sia a privati, devono essere intestate all'amministrazione della giustizia (il tribunale di riferimento), committente non esecutrice del pagamento, con « *solutio* » a carico della parte onerata dal giudice.

Tuttavia, dalle segnalazioni pervenute al Ministero della giustizia, risulta che tali modalità creano numerose criticità, in quanto tali fatture, che pervengono agli uffici giudiziari con sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come crediti inestinti, poiché pagate da terzi. Il sistema SICOGE consente, infatti, la chiusura automatica delle fatture pagate, ma non di quelle non pagate, le quali devono essere chiuse tramite operazione manuale. Ciò affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma del credito (Pcc) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali siano le tempistiche per risolvere le criticità di cui in premessa,

nonché quali siano le soluzioni operative individuate per superare tali evidenti criticità.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

La prestazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) è commissionata dal giudice, il quale liquida il compenso con apposito decreto, che dispone il pagamento della relativa somma a carico delle parti in giudizio, dando mandato alla cancelleria di notificare detto decreto al CTU stesso e alle parti interessate.

In merito alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese per il CTU, nonostante la disciplina normativa, nel tempo, abbia subito diverse modifiche, non sono stati intaccati i principi ispiratori della disciplina stessa, individuati in svariate pronunce giurisprudenziali in cui è stata ribadita la prevalenza della natura pubblicistica dell'incarico (Cass., 22 settembre 2011, n. 19399, Cass., 6 agosto 2014, n. 17708, Cass. 15 ottobre 2015, n. 20878).

In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 9 del 19 febbraio 1982 ha chiarito che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa *ex* articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo articolo 21 del citato Presidente della Repubblica n. 633 nei confronti dell'Amministrazione della giustizia. In altre parole, il CTU, a norma degli articoli 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve emettere fattura nei confronti del Tribunale (o altro

organo dell'Amministrazione giudiziaria) dal quale ha ricevuto il mandato professionale, avendo cura di evidenziare nella quietanza della fattura che il pagamento dell'ammontare è effettuato dalle parti (o dalla parte) individuata con provvedimento del giudice.

Ponendosi nel solco della precedente prassi, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto *split payment*), la circolare n. 9 del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice, la PA (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU. Tale circostanza, nonché esigenze di semplificazione dei pagamenti spettanti al CTU, hanno indotto ad escludere l'applicabilità nelle fattispecie in esame della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, sopra riportato, è stato confermato dal Ministero della giustizia.

Tuttavia, come sopra evidenziato dagli Onorevoli interroganti, nella circolare del 26 settembre 2018, il Ministero della giustizia ha rappresentato di essere stato destinatario di numerose segnalazioni, pervenute, sia da parte degli uffici giudiziari sia da parte dei CTU, con riferimento a criticità nella gestione delle fatture elettroniche mediante il sistema SICOGE.

Alla luce di quanto rappresentato, posto che le problematiche sollevate non attengono a profili di natura prettamente fiscale, bensì di natura ragionieristica-contabile, l'Agenzia delle entrate ha prontamente interpellato sul tema il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per operare congiuntamente al fine di individuare soluzioni che consentano il superamento delle difficoltà operative che il sistema contabile SICOGE ha manifestato nella gestione delle fatture dei CTU.

Pertanto, sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tra i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Ministero della giustizia, al fine di risolvere al più presto le criticità prospettate dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 6

5-01113 Ruggiero: Iniziative in materia di educazione finanziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito del Censimento 2018 sulle iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia, le evidenze preliminari (i dati sono riferiti al 24 settembre 2018) hanno messo in luce, in relazione al triennio 2015-2017, che si è ottenuta un'offerta di quasi 200 iniziative, prodotte con il coinvolgimento di circa 225 soggetti.

Il censimento è stato promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tra i principali promotori, rilevano gli intermediari, il terzo settore e il settore pubblico (che ricomprende le Autorità di supervisione).

La raccolta dei dati, avviata ad aprile 2018, è ora in fase conclusiva.

Delle iniziative segnalate, il 47 per cento è stato indirizzato ad adulti, il 43 per cento a studenti e le restanti a imprese e lavoratori. Il principale *target* nei programmi scolastici sono gli studenti delle scuole superiori, mentre le iniziative per gli adulti sono principalmente rivolte a una platea generalista.

L'indagine documenta una frammentazione ed una eterogeneità dell'offerta, come riportato nella relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria – già trasmessa ai Presidenti delle Camere dal Ministro Tria in data 12 ottobre 2018, alla quale si rimanda per specifici dettagli – in linea con quanto emerso anche per il triennio precedente: circa i tre quarti delle iniziative hanno raggiunto un numero di beneficiari inferiore alle 1.000 unità.

La valutazione di efficacia dei programmi resta un punto da affinare per la bontà dell'offerta; circa la metà delle iniziative, infatti, è soggetta a monitoraggio, che tuttavia si limita, in molti casi, alla rilevazione del solo numero dei partecipanti o del loro gradimento dell'iniziativa.

Si segnala che, una volta completata l'analisi dei dati, l'elenco completo delle iniziative e il rapporto verranno pubblicati sul portale nazionale dell'educazione finanziaria <http://www.quellocheconta.gov.it>.

È interessante mettere un accento sul primo « Mese dell'educazione finanziaria », svoltosi nello scorso mese di ottobre, grazie al quale è stato possibile sperimentare una prima forma di coordinamento, anche auspicato dagli onorevoli interroganti, che nel 2018 ha registrato 350 iniziative in 120 città diverse, con il coinvolgimento di 197 istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.

Anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, interpellato al riguardo, ha sottolineato che nel corso di tale mese sono state realizzate in tutta Italia, molte azioni di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari.

Il Mese si è aperto con la Settimana mondiale dell'investitore (« *World Investor Week* ») ed è terminato il 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio. Si sono svolti incontri, *workshop*, seminari e lezioni focalizzati sui temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza e rivolti a una diversificata categorie di persone. Tra gli eventi con un *focus* specifico, quasi 60 quelli destinati alle donne e 189 agli studenti.

Come si evince, infine, dalla citata relazione al Parlamento, confrontandosi con le esperienze di analoghe istituzioni avviate in altri Paesi, si sta valutando la possibilità di istituire una struttura permanente quale segreteria tecnico-ammini-

strativa del Comitato, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, per dare un migliore coordinamento alle iniziative ed alle strategie nazionali adottate per l'auspicato accrescimento del livello di alfabetizzazione finanziaria nella popolazione.

ALLEGATO 7

5-01115 Ungaro: Estensione di benefici fiscali ai lavoratori impatriati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina fiscale di favore prevista dalla legge con la legge 30 dicembre 2010, n. 238 per richiamare in Italia i «talenti che lavoravano all'estero».

Gli Onorevoli evidenziano che con il decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato introdotto un «regime speciale per i lavoratori impatriati», meno conveniente rispetto a quello declinato nella cennata legge n. 238 e, pertanto, chiedono al Governo «se non ritenga opportuno promuovere una semplificazione del regime agevolativo descritto in premessa adottando iniziative per estendere i benefici fiscali come già previsti dalla legge n. 238 del 2010, ad oggi parzialmente abrogata, anche ai cittadini in possesso di diploma di studio di scuola media di II grado e ampliando i beneficiari con riferimento ai casi in cui si acquisti un immobile da destinare ad abitazione principale, ovvero si contragga matrimonio o unione civile, al fine di incentivare chi realmente intende trascorrere la propria vita nel nostro Paese».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

La menzionata legge n. 238 del 2010, nel disciplinare le agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia, aveva previsto una riduzione dell'imponibile con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo nella misura dell'80 per cento per le donne e del 70 per cento per gli uomini, a beneficio di cittadini dell'Unione

europea che, a partire dal 20 gennaio 2009 fossero rientrati in Italia, trasferendovi la propria residenza e il proprio domicilio entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività, in presenza di precise condizioni espressamente dettagliate dal legislatore.

Le predette agevolazioni fiscali sono state concepite comunque come transitorie.

Infatti, il termine originario era stato fissato al 2013 e, successivamente, è stato prorogato al 2015 dall'articolo 29, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto decreto «Milleproroghe»).

Da ultimo, è intervenuto l'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 al fine di prorogare, ulteriormente, sino al 2017, il termine di vigenza delle agevolazioni in commento.

Detta disciplina è stato tuttavia abrogata dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015, che, contestualmente, ha introdotto un nuovo regime agevolativo in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2016, verificandosi le condizioni richieste dalla medesima disposizione, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l'anno di imposta 2016 e al 50 per cento del suo ammontare a partire dall'anno di imposta 2017, in virtù della novella contenuta nell'articolo 1, comma 150, lettera a), n. 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 4 dell'articolo 16 ha previsto, inoltre, un regime transitorio per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 238 del 2010 stabilendo che gli stessi continuano ad applicare, per il biennio 2016-2017, come regime naturale, le disposizioni di cui alla medesima legge n. 238 e alle condizioni ivi stabilite, purché siano rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015; in alternativa e su opzione, i medesimi soggetti possono applicare il « regime degli impatriati » di cui al predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per il quinquennio 2016-2020.

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), riscrivendo il citato articolo 16, oltre ad incrementare al 50 per cento la misura dell'abbattimento, ha previsto che l'agevolazione in esame si renda applicabile anche sui redditi di lavoro autonomo estendendo altresì l'agevolazione ai soggetti extracomunitari in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Da ultimo, con l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, derogando alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, è stato stabilito che, per il periodo d'imposta

2016, restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e che l'opzione esercitata ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 produce effetti per il quadriennio 2017-2020.

Ciò posto, si rappresenta che la richiesta degli Onorevoli interroganti di adottare iniziative per estendere i benefici fiscali dalla legge n. 238 del 2010 anche ai cittadini italiani in possesso di diploma di studio di scuola media di II grado, nonché nei casi in cui si acquisti un immobile da destinare ad abitazione principale, ovvero si contragga matrimonio o unione civile presenterebbe non poche criticità applicative tenuto conto della necessità di definire la platea dei destinatari dell'agevolazione.

Occorrere chiarire se i benefici riguardino i soli cittadini rientrati in Italia fino al 2015, oppure si riferiscano anche a coloro che vi fanno rientro a partire dal 2016.

In questa seconda ipotesi, la richiesta degli Onorevoli interroganti comporterebbe di fatto il venir meno del « regime degli impatriati » di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, in quanto meno favorevole.

Peraltro, in merito alle agevolazioni contenute nella legge n. 238 del 2010, è opportuno segnalare che la Commissione europea ha sollevato delle censure per violazione del principio di eguaglianza tra uomini e donne, dal momento che la disciplina in questione prevede una diversa percentuale di non concorrenza del reddito alla formazione della base imponibile dell'IRPEF fra uomini e donne.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	78
Proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico. Nomina n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	78
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	83
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	80
In memoria di Antonio Megalizzi	81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. – Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico.

Nomina n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il profilo della candidata, che ne attesta pienamente la competenza professionale, dichiara che il gruppo del Partito democratico si asterrà dalla votazione, in quanto, pur competente, il nome scelto dal ministro non è quello che la sua parte politica avrebbe indicato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere della relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	27
Astenuti	8
Maggioranza	14
Hanno votato <i>sì</i>	25
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Aprea, Basini, Bella, Carbonaro, Casa, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Frate, Furguele, Gallo, Invidia (in sostituzione di Azzolina), Latini, Lattanzio, Mariani, Marin, Marrocco, Marzana, Melicchio, Palmieri, Patelli, Racchella, Saccani Jotti, Tuzi e Villani.

Si sono astenuti i deputati Anzaldi, Ascani, Di Giorgi, Fusacchia, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi e Toccafondi.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta sono stati discussi tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli identici 1.5 Piccoli Nardelli e 1.10 Saccani Jotti, che sono stati accantonati su richiesta del relatore. Comunica quindi che se il relatore è pronto ad esprimere il parere sui due emendamenti, questi potranno essere posti in votazione già oggi. L'ulteriore seguito dell'esame sarà comunque rinviato a gennaio, per verificare la possibilità di stanziare una dotazione finanziaria per facilitare la realizzazione degli adempimenti che la proposta di legge pone in capo alle pubbliche amministrazioni.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.5 Piccoli Nardelli e 1.10 Saccani Jotti, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.5.

Valentina APREA (FI), in qualità di cofirmataria dell'emendamento 1.10 Saccani Jotti e a nome della prima firmataria, accetta la proposta di riformulazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emenda-

menti 1.5 (nuova formulazione) Piccoli Nardelli e 1.10 (nuova formulazione) Sacconi Jotti.

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018 — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica di aver predisposto, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, alla luce delle indicazioni pervenute dai gruppi e di quanto emerso nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre gennaio-marzo 2019:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019

Gennaio 2019

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 395 Gallo (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bosio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Rampelli e C. 1342 Aprea (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Esame della proposta di legge C. 877 Azzolina (Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado).

Esame delle proposte di legge C. 682 Capitano (Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria e del premio annuale per l'educazione civica), C. 734 Gelmini (Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva, anche nell'uso degli strumenti informatici, disposizioni concernenti la valutazione del comportamento degli studenti e divieto di utilizzazione di telefoni mobili e dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole), C.1166 Toccafondi (Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza e alla Costituzione nella scuola primaria e secondaria), nonché (ove assegnata alla Commissione e previa verifica dell'abbinabilità) C. 1425 Gelmini (Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva nonché disposizioni per lo sviluppo delle competenze digitali e la formazione degli studenti all'uso consapevole degli strumenti telematici e tecnologici).

Discussione della risoluzione n. 7-00121 Frassinetti (Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe).

Discussione della risoluzione n. 7-00135 Lattanzio (per la promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025) (assegnata alle Commissioni riunite VII e X) e della risoluzione Sasso sulla stessa materia (in corso di presentazione) (previa verifica della compatibilità con la programmazione della X Commissione).

Febbraio 2019

Esame della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli (Disposizioni per la pro-

mozione e il sostegno della lettura) (ove assegnata alla Commissione).

Esame della proposta di legge C. 1211 Tuzi (Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari) (ove assegnata alla Commissione).

Discussione della risoluzione n. 7-00050 Toccafondi (sull'attività dell'INVALSI).

Marzo 2019

Esame della proposta di legge C. 1203 Racchella (Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ») (ove assegnata alla Commissione).

Discussione della risoluzione n. 7-00072 Acunzo (per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali) (assegnata alle Commissioni riunite IV e VII) (previa verifica della compatibilità con la programmazione della IV Commissione).

Chiarisce che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinare, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia. Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando sollecitati dalle Commissioni

di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

In memoria di Antonio Megalizzi.

Paolo LATTANZIO (M5S), ricordando il drammatico attentato terroristico dell'11 dicembre scorso a Strasburgo, certo di esprimere i sentimenti di tutti i componenti della Commissione, chiede che nel prossimo trimestre la Commissione trovi il tempo, oltre che per le attività programmate, anche per individuare iniziative concrete, che vadano al di là della semplice espressione di cordoglio, in favore dei familiari di Antonio Megalizzi, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate per l'attentato.

Luigi CASCIELLO (FI) condivide la proposta del deputato Lattanzio, anche con riferimento alla tempistica, e, in considerazione delle aspirazioni professionali di Antonio Megalizzi, suggerisce che l'iniziativa potrebbe consistere nell'istituzione di una borsa di studio per giovani aspiranti giornalisti.

Anna ASCANI (PD), concordando con il deputato Casciello, è certa che si troverà senz'altro il modo di tradurre in atti concreti il cordoglio che tutti sentono di dover manifestare oggi. Auspica, pertanto, che il programma dei lavori del prossimo trimestre possa essere integrato per dare modo alla Commissione di lavorare anche su questo punto, alla luce delle considerazioni, sicuramente da tutti condivise, espresse dai colleghi che l'hanno preceduta negli interventi.

Ketty FOGLIANI (Lega) condivide la proposta dei colleghi intervenuti, assicurando il sostegno del gruppo della Lega.

Michele ANZALDI (PD), sottolineando che la morte del giovane Antonio Megalizzi porta con sé come strascico un dramma familiare ed evidenziando il fatto che le sue circostanze straordinarie ne rendono incerto l'inquadramento normativo, non essendo immediatamente chiaro se essa possa qualificarsi come incidente sul lavoro, sebbene certamente Megalizzi si trovasse a Strasburgo per lavoro, auspica che la Commissione vorrà approfondire la questione, eventualmente sentendo l'ordine dei giornalisti, e adoperarsi affinché la famiglia di Megalizzi riceva non soltanto cordoglio, ma anche sostegno,

atteso che è importante che il pensiero vada anche a chi resta.

Luigi GALLO, *presidente*, premesso di condividere la sensibilità manifestata dagli intervenuti, osserva che, anche tenuto conto del fatto che la richiesta proviene da gruppi tanto di maggioranza quanto di opposizione, non sarà un problema modificare la programmazione trimestrale definita oggi per lasciare spazio anche ad attività finalizzate agli scopi richiamati nel dibattito, fermo restando che – nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – si dovrà decidere quali strumenti procedurali la Commissione dovrà in concreto utilizzare per realizzare tali scopi.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (C. 395 Gallo).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

« 3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della Rai, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da realizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e favorisce e sostiene l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della Rai ».

* **1.5** (nuova formulazione) Piccoli Nardelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

« 3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della Rai, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da realizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e favorisce e sostiene l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della Rai ».

* **1.10** (nuova formulazione) Saccani Jotti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (<i>Esame e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 dicembre scorso ha convenuto di procedere all'abbinamento di tutte le proposte di legge volte principalmente a recare modifiche al codice della

strada. Passando al merito delle proposte di legge in esame evidenzia come le tredici proposte all'esame della Commissione sono tutte volte a modificare, sotto diversi profili, il codice della strada.

Le proposte Schullian ed altri n. 219, Pagani e Pizzetti, n. 1113, Maccanti ed altri n. 1366 e Scagliusi ed altri n. 1368 recano un contenuto ampio ed articolato, incidendo ciascuna su una pluralità di disposizioni del codice della strada o su norme ad esso direttamente connesse, mentre le altre proposte intervengono su singoli ambiti.

In particolare, la proposta Brambilla ed altri n. 24 reca una disciplina volta a vietare di utilizzo di animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea.

La proposta di legge De Lorenzis ed altri n. 1051 reca disposizioni riguardanti la sicurezza della circolazione delle biciclette.

Le ulteriori proposte di legge modificano infine un singolo articolo del codice della strada:

la proposta di legge Schullian ed altri n. 192 concerne la verifica periodica dei dispositivi atti all'accertamento e al rile-

vamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

la proposta di legge Schullian ed altri n. 193 interviene in materia di spese di accertamento e di notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;

le proposte di legge Molteni n. 264 e Gusmeroli ed altri n. 777 intervengono, rispettivamente, in materia di protezioni obbligatorie per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e per i ciclisti;

la proposta di legge Comaroli ed altri n. 367 è volta ad agevolare gli attraversamenti agli incroci con semaforo dei soggetti portatori di *handicap*, e in particolare dei soggetti non vedenti;

la proposta di legge Mulè ed altri n. 1245 interviene infine in materia di responsabilità per il pagamento delle sanzioni in caso di locazione di veicolo senza conducente.

Dichiara quindi che intende soffermarsi sui contenuti delle proposte di legge Schullian n. 192, n. 193 e n. 219, De Lorenzis n. 1051 e Scagliusi n. 1368, lasciando al collega Donina l'illustrazione delle restanti proposte di legge.

La proposta di legge Schullian ed altri n. 219 riprende quasi integralmente il contenuto del testo cui era pervenuta la Commissione trasporti alla fine della scorsa legislatura. Le proposte Schullian n. 192 e n. 193 riprendono ciascuna un singolo articolo della proposta più ampia e saranno pertanto illustrate congiuntamente ad esso.

L'articolo 1 interviene sulle definizioni indicate dall'articolo 3 del codice della strada al fine di introdurre la nozione di utente vulnerabile, che si affianca a quella di utente debole (pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade). La nuova disposizione definisce « utenti vulnerabili » i conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela par-

ticolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.

L'articolo 2 modifica la disciplina (artt. 6 e 7) relativa alle ordinanze di regolazione della circolazione (emanate dagli enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati e dal sindaco nei centri abitati) con la finalità di prevedere che esse possano consentire l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto o a determinate categorie di veicoli (sulla materia interviene altresì l'articolo 1 della proposta De Lorenzis n. 1051).

L'articolo 3 interviene in materia di autoveicoli da competizione immatricolati (articolo 9), stabilendo che essi rientrano nella categoria dei veicoli atipici.

L'articolo 4 interviene sulla materia delle cosiddette « fasce di rispetto » (articolo 16), prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia definita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie ovvero in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 5 modifica la disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli (articolo 23), invertendo tra loro la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione delle disposizioni dell'articolo e del regolamento di attuazione e quella per la violazione delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall'articolo. Quest'ultima fattispecie è infatti attualmente punita più severamente (sanzione da euro 1.389 a euro 13.890 euro) rispetto alla prima (sanzione da euro 422 a euro 1.697 euro). La disposizione in esame è quindi diretta a prevedere che le sanzioni più severe siano irrogate nel caso di violazione delle norme dell'articolo 23 e del regolamento, mentre in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni si applicherà la sanzione meno severa.

L'articolo 6 interviene in materia di segnaletica orizzontale (articolo 40), consentendo negli incroci con semaforo delle strade di nuova costruzione ovvero nel caso di rifacimento della segnaletica di predisporre a terra una linea di arresto avanzata per le biciclette, rispetto alla linea d'arresto dei veicoli, ove l'ente proprietario lo ritenga coerente con le esigenze di sicurezza stradale (sulla materia interviene altresì l'articolo 1 della proposta De Lorenzis n. 1051).

L'articolo 7 modifica la disposizione sui segnali luminosi (articolo 41), aggiungendo la previsione che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi particolarmente frequentati da pedoni, quali scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici. All'attuazione si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada già destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 ha un contenuto identico all'articolo unico della proposta di legge Schullian ed altri n. 192.

In particolare è oggetto di modifica la disposizione del codice della strada (articolo 45, comma 6) che rimette al regolamento di attuazione la determinazione delle modalità di omologazione ed approvazione, fra l'altro, dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.

La modifica prevede di integrare la norma con un riferimento anche alla determinazione da parte del regolamento delle «modalità di verifica periodica delle funzionalità e della taratura» degli strumenti indicati, recependo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale

n. 113 del 2015, che ha per l'appunto dichiarato la disposizione illegittima nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Ricorda, come precisato anche nella relazione illustrativa della proposta di legge, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 si è dato seguito alle previsioni della Corte costituzionale, prescrivendo la verifica periodica delle apparecchiature.

L'articolo 9 interviene in materia di macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico, al fine di comprenderle nella categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche (articolo 60). Si rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche di tali veicoli (la medesima modifica è contenuta anche all'articolo 1 della proposta Pagani n. 1113).

L'articolo 10 modifica la disposizione sui limiti di sagoma (articolo 61), aumentando da 18 a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti.

L'articolo 11 modifica la disciplina del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (articolo 85), estendendola anche ai motoveicoli e agli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.

L'articolo 12 introduce una nuova disciplina concernente l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico (articolo 93). Si prevede in particolare che l'immatricolazione di tali veicoli sia ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, è ammessa la facoltà del richiedente di ot-

tenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è preclusa per i veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione.

L'articolo 13, intervenendo sulla disposizione che disciplina le targhe (articolo 100), riconosce la facoltà, per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono su strada debitamente autorizzate, di esporre, nei giorni e nei percorsi di gara, in luogo della targa una targa sostitutiva, della quale la disposizione definisce le caratteristiche e la collocazione, che deve essere comunque coerente con quanto previsto dal regolamento di attuazione del codice (analoga modifica è contenuta anche nell'articolo 3 della proposta Pagani n. 1113).

L'articolo 14, modificando la disposizione sui requisiti per la guida (articolo 115), aumenta i limiti d'età per la guida di veicoli pesanti. In particolare, sono innalzate da 65 a 68 anni l'età massima per la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate e da 60 a 65 anni l'età per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone; in entrambi i casi è inoltre aumentata da 68 a 70 anni l'età massima in caso di conseguimento di uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

L'articolo 15 interviene in materia di esercitazioni di guida (articolo 122), con la finalità di allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle esercitazioni pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di tipologia AM, A1, A2 ed A. Viene in primo luogo consentito che le esercitazioni per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A con i corrispondenti veicoli possano avvenire anche senza una persona in funzione di istruttore e viene soppressa la disposizione che limita

ai soli luoghi poco frequentati le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore (le medesime modifiche sono previste anche all'articolo 5 della proposta Pagani n. 1113, che introduce anche una disciplina sanzionatoria).

L'articolo 16 interviene in materia di limiti di velocità e di pubblicità relativa all'importo e all'utilizzo delle risorse derivanti dall'accertamento delle violazioni al codice della strada (articolo 142).

Viene in primo luogo introdotto un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni costituiti da un autoveicolo M1 (cioè adibito al trasporto di non più di otto persone) o N1 (cioè adibito al trasporto di merci per non più di 3,5 tonnellate) e da un rimorchio O1 (con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) o O2 (con massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate). Il nuovo limite è di 70 km/h fuori dai centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade. Attualmente per tali veicoli il limite è quello previsto dalla disposizione citata in via generale per tutti i veicoli costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h sulle autostrade).

Viene inoltre prescritta una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità.

Sono infine introdotte nuove forme di pubblicità relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e delle altre violazioni al codice della strada, prevedendo, in particolare: che ciascun ente locale pubblici sul proprio sito *internet* istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblici in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni degli enti locali in un formato

dati di tipo aperto; che, entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero presenti altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità delle sanzioni, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di pubblicazione.

L'articolo 17 modifica la disposizione in materia di divieto di fermata e di sosta (articolo 158), consentendo la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi (sulla materia interviene anche l'articolo 21 della proposta Schullian n. 219).

L'articolo 18 interviene in materia di rimozione dei veicoli (articolo 159), prevedendo la rimozione dei veicoli che sostano, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*; tale possibilità non è infatti attualmente consentita in base alle norme del codice della strada.

L'articolo 19 modifica la disciplina del divieto al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (articolo 173), introducendo espressamente il divieto di uso di *smartphone*, *computer portatili*, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi. Si interviene altresì sulla relativa disciplina sanzionatoria, innalzando la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da euro 161 ad euro 647) ad un importo compreso tra euro 322 ed euro 1.294 ed introducendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Inoltre, per il caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione pecuniaria viene elevata al pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida viene raddoppiata nella durata (non più da uno a tre mesi, ma da uno a sei mesi). Anche la decurtazione dei punti patente viene raddoppiata (da 5 a 10 punti) nel caso di reiterazione della violazione (identica disposizione è recata dal-

l'articolo 6 della proposta Pagani n. 1113; una disposizione analoga è inoltre prevista dall'articolo 9 della proposta Scagliusi n. 1368; sulla materia interviene infine anche l'articolo 14 della proposta Maccantanti n. 1366).

L'articolo 20 interviene in materia di possesso dei documenti di circolazione (articolo 180), viene modificata la disposizione relativa all'obbligo del conducente di avere con sé la carta di circolazione, specificando la documentazione che il conducente deve detenere nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio; la norma prevede infatti che quando sono in corso di definizione le situazioni transitorie, è sufficiente l'estratto dei documenti o la ricevuta sostitutiva dell'estratto; in caso di assenza dell'estratto o della ricevuta, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei mutamenti (analoga disciplina è prevista dall'articolo 7 della proposta di legge Pagani n. 1113).

L'articolo 21 interviene in materia di mobilità ciclistica (articolo 182), prevedendo che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi (sulla materia interviene anche l'articolo 11 della proposta Scagliusi n. 1368).

Viene inoltre specificato che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.

L'articolo 22 reca un contenuto identico all'articolo unico della proposta di legge Schullian ed altri n. 193.

La disposizione interviene in materia di spese di accertamento e di notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, le quali – in base alla normativa vigente – sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione (articolo 201, comma 4).

Viene in proposito introdotta una disposizione che rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri e dei limiti che le amministrazioni comunali devono osservare nella determinazione delle precedenti spese di accertamento e modifica. La relazione illustrativa afferma che l'intervento è volto a porre fine alle pratiche di alcune amministrazioni comunali che, allo scopo di fare cassa, tendono ad aumentare l'importo delle predette spese ben al di là dei costi effettivamente sostenuti.

L'articolo 23 interviene anch'esso sull'articolo 201 del codice della strada, modificando le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria. Nella disposizione che indica i casi in cui le violazioni del codice della strada possono non essere oggetto di contestazione immediata viene abrogato il riferimento alla violazione dell'obbligo di revisione dei veicoli (articolo 80) e dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile (articolo 193, indicato, per un errore materiale nel testo della proposta come articolo 93). Viene contestualmente introdotta, con riferimento a queste specifiche violazioni, una nuova disciplina volta all'accertamento delle medesime mediante utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. Con riferimento a quest'ultima disposizione, si segnala peraltro che è già intervenuta in materia la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (L. n. 124/2017, articolo 1, co. 23).

In conseguenza delle predette modificazioni viene contestualmente aggiornato

il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare: viene eliminato l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi; è prevista, al posto della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia. Viene infine soppresso il comma 3 del medesimo articolo 31 che disciplina la procedura di contestazione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore.

L'articolo 24 interviene in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative (articolo 206), al fine di ridurre l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada. In particolare, la norma riduce la maggiorazione dovuta ai sensi della normativa vigente ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta (attualmente l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 prevede che la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre di ritardo).

L'articolo 25 reca infine la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta di legge De Lorenzis ed altri n. 1051, modifica alcuni articoli del

codice della strada, con lo scopo di aumentare la sicurezza stradale in ambito urbano a favore dell'utenza cosiddetta « vulnerabile » e in particolare in favore dei ciclisti.

L'articolo 1 modifica la disciplina relativa alle ordinanze di regolazione della circolazione (artt. 6 e 7) e alla circolazione delle biciclette (articolo 182).

Nel dettaglio, viene previsto che, al di fuori dei centri abitati, le ordinanze dell'ente proprietario della strada possano riservare a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi, non solo corsie, anche protette (come attualmente previsto), ma anche strade (articolo 6).

Per converso, viene espressamente previsto che le ordinanze del sindaco che regolano la circolazione nei centri abitati possono riservare alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana, non solo strade (come attualmente previsto), ma anche corsie (sulla materia interviene altresì l'articolo 2 della proposta Schullian n. 219).

Viene infine modificata la disciplina sulla circolazione dei velocipedi (articolo 182), al fine di prevedere che, con ordinanza del sindaco, nei centri abitati possa essere consentita la circolazione delle biciclette sulle strade o sulle corsie riservate al servizio pubblico di trasporto, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. È altresì introdotta una nuova disposizione, che prevede nei centri abitati – sempre con ordinanza del sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza – la realizzazione agli incroci di una linea di arresto avanzata, denominata « casa avanzata » per le biciclette. In particolare, negli incroci con semaforo, la linea di arresto per le biciclette può essere realizzata sulla soglia dell'intersezione ed estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata, in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. Essa può essere realizzata sulle strade con velocità consentita fino a 50 Km/h ed è posta ad una distanza di almeno 3 metri dalla linea d'arresto del

flusso veicolare. L'area è accessibile attraverso una corsia riservata di lunghezza almeno pari a 5 metri, sul lato destro, in prossimità dell'intersezione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro 30 giorni, sono adottate direttive per la sperimentazione della nuova disciplina, con conseguente obbligo delle ordinanze comunali di conformarsi ad esse. Viene infine previsto l'adeguamento, entro dodici mesi, del regolamento ministeriale che definisce le caratteristiche tecniche degli itinerari ciclabili, anche in tal caso con obbligo delle ordinanze comunali di conformarsi ad esso (sulla materia interviene altresì l'articolo 6 della proposta Schullian n. 219).

L'articolo 2 interviene sulla disciplina – introdotta dalla recente legge del 2018 sulla mobilità ciclistica (L. n. 2/2018, articolo 9, comma 2, lett. *b*) – che ha consentito espressamente l'utilizzo di strutture portabiciclette sugli autobus da noleggio, gran turismo e di linea (articolo 164, co. 2-*bis*) introducendo la previsione che la sistemazione delle biciclette sia verificata dal conducente.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (articolo 175), al fine di estendere il divieto di circolazione su tali strade ai veicoli a motore elettrico di potenza fino a 11 Kw. Nella normativa vigente non vi sono infatti riferimenti espressi ai veicoli elettrici.

La proposta di legge Scagliusi ed altri n. 1368, che consta di 13 articoli, interviene invece su diversi profili delle norme del codice della strada.

L'articolo 1 reca disposizioni per la tutela dei soggetti vulnerabili.

In particolare, il comma 1 modifica la disposizione che elenca i poteri del sindaco relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati (articolo 7, co. 1, lett. *d*)), aggiungendo alla possibilità attualmente prevista di riservare spazi di sosta ai veicoli di persone con limitata o impedita capacità motoria, anche quella di riservare spazi di sosta ai veicoli di donne in gravidanza o con un figlio di età non superiore ad un anno.

Il comma 2 prevede la modifica la norma che elenca la segnaletica verticale (articolo 39), introducendo tra i segnali di prescrizione, che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, anche altri segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione.

Il comma 3 interviene sulla regolamentazione della circolazione e sosta dei veicoli per invalidi (articolo 188, co. 3), prevedendo che i veicoli al servizio di invalidi – che in base alla norma vigente non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo previsti nei parcheggi a tempo determinato – non siano tenuti neanche alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili.

Infine il comma 4 interviene sulla decurtazione dei punti patente (articolo 126-*bis*) nell’ipotesi di violazione del divieto di fermata e di sosta, introducendo la decurtazione di 2 punti patente, attualmente non prevista, per la violazione del divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici (articolo 158, co. 1, lett. *h-bis*) e aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi (articolo 158, co. 2).

L’articolo 2 interviene in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (articolo 10) e di trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi (articolo 167).

La prima modifica interviene sulla definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità, aggiungendovi il trasporto effettuato con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, che ecceda i limiti di sagoma e di massa previsti dal codice per i veicoli. Inoltre, per il trasporto di blocchi di pietra e degli altri elementi e manufatti già indicati nella vigente formulazione vengono modificati i limiti di massa complessiva, confermando il limite di 38 ton-

nellate per il trasporto su autoveicoli isolati a tre assi e di 48 tonnellate per gli autoveicoli isolati a quattro o più assi e stabilendo stabiliti i nuovi limiti di 72 tonnellate per i complessi di veicoli a cinque assi e di 86 tonnellate nel caso di complessi di veicoli a sei o più assi, con conseguente riduzione, rispetto alla disciplina vigente, da 108 a 86 tonnellate del limite massimo per i complessi di veicoli ad otto assi (che non vengono più menzionati); viene altresì specificato che i limiti si applicano quando almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali.

Viene poi modificata la disciplina delle autorizzazioni per circolazione, necessarie per i trasporti eccezionali.

Si interviene anche in materia di sanzioni amministrative per la circolazione dei trasporti eccezionali (articolo 10, co. 18) in caso di circolazione dei mezzi d’opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e in caso di destinazione di mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dalla normativa vigente (articolo 10, co. 21 e 25) e sulla disciplina della continuazione del viaggio in caso di mancanza o violazione dell’autorizzazione (articolo 10, co. 25, e articolo 167, co. 11).

L’articolo 3 modifica la definizione di velocipede, che attualmente si riferisce alle biciclette, anche a pedalata assistita (articolo 50, comma 1), ricomprendendo tra questi anche i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h. Si tratta dei c.d. *segway*, degli *hoverboard*, di monopattini e skateboard elettrici che rispettino queste caratteristiche.

L’articolo 4 interviene sulla disciplina del servizio di piazza con veicoli a trazione animale e con slitte, sostituendo l’articolo 70 del codice della strada.

La modifica consiste essenzialmente nella soppressione di tutti i riferimenti al

servizio di piazza con veicoli a trazione animale, che pertanto non risulterà più ammesso.

Al regolamento di esecuzione del codice della strada viene inoltre demandata la definizione non solo delle tipologie ma anche delle « specifiche caratteristiche » delle slitte con cui può essere esercitato il servizio di piazza, mentre sono confermate le sanzioni per chi opera senza licenza o in difformità da essa. Viene infine introdotta la previsione di un regolamento del Ministro della salute che stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea di persone, in strutture espressamente individuate.

L'articolo 5 modifica l'articolo 115 del codice della strada sui requisiti, di età e psicofisici, per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

In particolare, viene sostituito il comma 3, che prevede attualmente l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 85 a euro 338 euro per chi guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal medesimo articolo 115, aggiungendo che le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato possesso dei requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per il conseguimento o per il rinnovo della patente di guida definiti dall'Allegato III al decreto legislativo n. 59 del 2011 (decreto di attuazione alle norme europee sulle patenti di guida). Viene inoltre introdotta la previsione del raddoppio delle sanzioni nel caso in cui il fatto sia accertato in occasione di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il conducente.

Viene invece abrogata la disposizione che prevede la sanzione amministrativa da euro 155 a euro 625 quando si tratti di veicoli per cui è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB (che sono obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture in servizio pubblico di piazza o NCC e taxi) o di veicoli che circolano in

servizio di emergenza nonché di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente.

Sono poi introdotti due nuovi commi all'articolo 115. Il nuovo comma 3-*bis* prevede che l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possa essere dimostrato attraverso gli accertamenti sulla saliva effettuati, nel rispetto dell'integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili, che forniscano risultati atti a provarne la presenza nell'organismo e che l'accertamento di condizioni ostative alla guida porti alla revisione della patente di guida.

Il nuovo comma 3-*ter* prevede nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento di cui al comma 3-*bis*, l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza, senza giustificato motivo, all'invito dell'autorità di presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada (sanzione amministrativa da euro 422 ad euro 1.697, oltre alla sanzione prevista per la mancanza dei documenti dal presentare, ai sensi dell'articolo 180, comma 8), salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 186 e 187.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportino perdita di punti patente (articolo 126-*bis*).

In particolare, viene modificata la disposizione che prevede, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, l'obbligo del proprietario del veicolo di fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente medesimo. A seguito della modifica, tale obbligo è limitato ai soli casi in cui il conducente sia diverso dal proprietario del veicolo, venendo pertanto meno l'obbligo del conducente proprietario del veicolo di effettuare tale comunicazione. Si interviene conseguentemente sulla disciplina sanzionatoria per il caso di mancata comunicazione, stabilendo che la sanzione

amministrativa (da euro 286 a euro 1.143) si applica solo nel caso in cui il conducente sia diverso dal proprietario.

Viene altresì modificata la disciplina della comunicazione della variazione di punteggio della patente, sopprimendo la comunicazione agli interessati da parte dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e mantenendo unicamente la possibilità di verifica sul Portale dell'Automobilista.

L'articolo 7 interviene in materia di sanzioni riscosse dagli enti locali per infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative ai limiti di velocità (articolo 142, co. 12-*quater*), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichi in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, in un formato dati di tipo aperto, le relazioni relative alle sanzioni riscosse e sulla relativa utilizzazione per violazioni al codice della strada (che ciascun ente locale è già tenuto a trasmettere al Ministero medesimo in base alla normativa vigente di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*).

L'articolo 8 interviene sulla disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (articolo 168), introducendo l'obbligo dal 1° gennaio 2019 per tutti gli autocarri di prima immatricolazione, con massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose, di disporre dei seguenti sistemi di sicurezza: il *cruise control* adattivo (sistema che consente di mantenere una velocità impostata nonché la distanza rispetto al veicolo antistante, adattando quindi la velocità) con frenata d'emergenza; sistema di controllo della stabilità del veicolo; sistema di allarme in caso di perdita di controllo da parte del conducente. Dal 1° gennaio 2024 il medesimo obbligo viene esteso a tutti gli autocarri in circolazione, sempre con massa complessiva a pieno carico di almeno 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci pericolose.

L'articolo 9 modifica la disciplina del divieto al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (ar-

ticolo 173), introducendo espressamente il divieto di uso di *smartphone*, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento della mani dal volante.

Si interviene altresì sulla relativa disciplina sanzionatoria, prevedendo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da euro 161 ad euro 647), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Inoltre, per il caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione pecuniaria viene elevata al pagamento di una somma da euro 319 a euro 1276 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida viene raddoppiata nella durata (non più da uno a tre mesi, ma da uno a sei mesi). Anche la decurtazione dei punti patente viene raddoppiata (da 5 a 10 punti), nel caso di reiterazione della violazione (analoga disciplina è recata dall'articolo 19 della proposta Schullian n. 219 e dall'articolo 6 della proposta Pagani n. 1113; sulla materia interviene infine anche l'articolo 14 della proposta Maccanti n. 1366).

La nuova disciplina recata dall'articolo 9 è applicabile a decorrere dal 365° giorno dalla data di entrata in vigore della legge; entro 364 giorni il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, ad informare in modo adeguato l'utenza su tali nuovi divieti e sanzioni.

L'articolo 10 introduce nel codice della strada il nuovo articolo 173-bis che prevede il divieto per il conducente di fumare durante la guida. Sotto il profilo sanzionatorio, viene richiamata la sanzione amministrativa prevista per il mancato utilizzo di lenti o altri apparecchi che siano stati prescritti al conducente (da euro 81 a euro 326 euro).

L'articolo 11 interviene in materia di circolazione e sosta di velocipedi (biciclette e mezzi assimilati), introducendo innanzitutto una norma (articolo 158, co. 4-*bis*)

secondo la quale con ordinanza del sindaco è autorizzata la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

Con una nuova disposizione (articolo 182, co. 9-ter), viene consentito ai velocipedi di circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli all'interno dei centri abitati, in particolare nelle strade classificate di tipo E (strade urbane di quartiere) o F (strade locali) o nelle zone a traffico limitato, nelle quali il limite massimo di velocità sia uguale o inferiore a 30 km/h, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Tale circolazione, denominata « doppio senso ciclabile », è disposta con ordinanza adottata dal sindaco (ai sensi dell'articolo 7, comma 1), nonché segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico (sulla materia interviene anche l'articolo 21 della proposta Schullian n. 219).

L'articolo 12 modifica l'art. 201, comma 1-bis, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni al codice della strada. La modifica è riferita all'ipotesi di accesso di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, e alla circolazione su corsie e sul strade riservate, e concerne le modalità di rilevazione di tale infrazione, prevedendo che essa sia effettuata attraverso dispositivi omologati mediante apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anziché attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge n. 127 del 1997 (che rinvia ad un regolamento di delegificazione la disciplina delle procedure per l'autorizzazione all'installazione e

l'esercizio degli impianti, poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

L'articolo 13 interviene in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 208), prevedendo:

la destinazione dei proventi spettanti allo Stato anche all'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale;

l'eliminazione della riserve di un minimo di un quarto della quota (che si applica sul 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni ed agli enti locali), per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente e di un ulteriore minimo di un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

l'esclusione dalla possibilità di partecipare, nell'anno successivo, ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per gli enti locali che non ottemperino all'obbligo di rendicontazione delle sanzioni elevate e delle relative spese;

la trasmissione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte dei soggetti che accertano le violazioni, dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione e la conseguente pubblicazione sul sito *internet* del Ministero, entro il 30 giugno, dei relativi dati, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

L'articolo 14 prevede, infine, la modifica del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada per adeguarlo

alle nuove disposizioni, mediante un regolamento governativo (ai sensi dell'articolo 17, comma. 1, della legge n. 400/1988).

Giuseppe Cesare DONINA, *relatore* riferisce in particolare sui contenuti della proposta di legge Pagani ed altri C. 1113 che si compone di otto articoli.

L'articolo 1 interviene in materia di macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico, al fine di comprenderle nella categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche (articolo 60). Si rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche di tali veicoli (la medesima modifica è contenuta anche all'articolo 9 della proposta Schullian n. 219).

L'articolo 2 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione nel codice della strada dell'articolo 93-*bis*. In particolare, si prevede che per i soggetti residenti in Italia ovvero aventi sede dell'impresa in Italia da più di sessanta giorni sia vietato circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente al SEE che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, nel rispetto del codice doganale comunitario (comma 1). Qualora il veicolo non possa essere reimmatricolato in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. Il comma 3 definisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni

recate dal comma 1, mentre il comma 4 prevede una serie di verifiche tecniche nel caso di riammissione in Italia di veicolo esportato ai fini della riammissione e della reimmatricolazione. Il comma 5 rinvia al regolamento di esecuzione eventuali controlli identificativi dei veicoli e ulteriori indicazioni di dettaglio.

In proposito segnala peraltro che tale disciplina è stata in larghissima parte recepita dall'articolo 29-*bis* del cd. « decreto sicurezza » (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), come modificato dalla legge di conversione (legge 1° dicembre 2018, n. 132), che è intervenuto in tal senso sull'articolo 93 del codice della strada.

L'articolo 3 intervenendo sulla disposizione che disciplina le targhe (articolo 100), riconosce la facoltà, per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono su strada debitamente autorizzate, di esporre, nei giorni e nei percorsi di gara, in luogo della targa una targa sostitutiva, della quale la disposizione definisce le caratteristiche e la collocazione, che deve essere comunque coerente con quanto previsto dal regolamento di attuazione del codice (analoga modifica è contenuta anche all'articolo 13 della proposta Schullian n. 219).

L'articolo 4 interviene in materia di immatricolazione di macchine agricole (articolo 110). In particolare integra i soggetti che possono richiedere l'immatricolazione di macchine agricole, aggiungendo i commercianti di macchine agricole e colui che si dichiara proprietario del mezzo, in quest'ultimo caso a condizione che la macchina agricola abbia massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate semoventi (ad eccezione delle macchine agricole operatrici ad un asse guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente) o trainate come rimorchi, sopprimendo altresì la disposizione sui requisiti per l'annotazione del trasferimento di proprietà. Viene conseguentemente previ-

sto l'adeguamento del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.

L'articolo 5 interviene in materia di esercitazioni di guida (articolo 122), con la finalità di allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle esercitazioni pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di tipologia AM, A1, A2 ed A. Viene in primo luogo consentito che le esercitazioni per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A con i corrispondenti veicoli possano avvenire anche senza una persona in funzione di istruttore e viene soppressa la disposizione che limita ai soli luoghi poco frequentati le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore. Viene conseguentemente adeguata la disciplina sanzionatoria (le medesime modifiche all'articolo 122 sono previste anche all'articolo 15 della proposta di legge Schullian n. 219, ad eccezione di quelle relative alla disciplina sanzionatoria).

L'articolo 6 modifica la disciplina del divieto al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (articolo 173), introducendo espressamente il divieto di uso di *smartphone*, *computer portatili*, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi. Si interviene altresì sulla relativa disciplina sanzionatoria, innalzando la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da euro 161 ad euro 647) ad un importo compreso tra euro 322 ed euro 1.294 ed introducendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Inoltre, per il caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione pecuniaria viene elevata al pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida viene raddoppiata nella durata (non più da uno a tre mesi, ma da uno a sei mesi). Anche la decurtazione dei punti patente viene raddoppiata (da 5 a 10 punti) nel caso di reiterazione della violazione (identica disposizione è recata dall'articolo 19 della proposta Schullian

n. 219; una disposizione analoga è inoltre prevista dall'articolo 9 della proposta Scagliusi n. 1368; sulla materia interviene infine anche l'articolo 14 della proposta Maccanti n. 1366).

L'articolo 7 interviene in materia di possesso dei documenti di circolazione (articolo 180). Viene modificata la disposizione relativa all'obbligo del conducente di avere con sé la carta di circolazione, specificando la documentazione che il conducente deve detenere nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio; la norma prevede infatti che quando sono in corso di definizione le situazioni transitorie, è sufficiente l'estratto dei documenti o la ricevuta sostitutiva dell'estratto; in caso di assenza dell'estratto o della ricevuta, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei mutamenti (analoga disciplina è prevista dall'articolo 20 della proposta di legge Schullian n. 219).

L'articolo 8, infine, reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

La proposta di legge Maccanti ed altri n. 1366, che consta di 17 articoli, prevede in primo luogo l'obbligatoria introduzione di specifiche caratteristiche costruttive e funzionali per alcune tipologie di veicoli.

In particolare, l'articolo 1 prevede che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote (categoria N), sono compresi anche sistemi per la guida assistita, mentre l'articolo 2, con riferimento ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote (categoria M), dispone che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali sia compreso anche un dispositivo di segnalazione acustica, all'interno dell'abitacolo, che si attiva in caso di mancato azionamento del freno di stazionamento a veicolo spento. Entrambi gli articoli prevedono il conse-

guente adeguamento, entro tre mesi, del regolamento di esecuzione ed attuazione.

L'articolo 3 modifica il codice della strada relativamente alle segnalazioni luminose (articolo 41), introducendo un periodo minimo di cinque secondi per la durata della luce semaforica gialla.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187), eliminando ogni riferimento allo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nella configurazione della condotta ed individuando pertanto come oggetto di sanzione il semplice fatto di essersi posti alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sulla base della relazione illustrativa, tale intervento è volto a superare un'interpretazione giurisprudenziale che richiede, per la configurabilità del reato due condizioni: la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica e la correlazione di tale stato con l'uso di sostanze stupefacenti; a seguito della modifica il reato si congiura rende al solo ricorrere della presenza di una sostanza stupefacente nel corpo del conducente.

L'articolo 5 modifica la norma relativa alle sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE (articolo 207), introducendo la previsione che la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporti l'alienazione del veicolo secondo la normativa vigente; inoltre, qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia.

L'articolo 6 interviene in materia di limiti di velocità (articolo 142). In particolare, a seguito delle modifiche introdotte, l'innalzamento del limite massimo di velocità a 150 km/h – già contemplato

per le autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato – viene stabilito direttamente dalla norma, anziché essere previsto come una facoltà per gli enti proprietari o ai concessionari. Sono fatti comunque salvi i fattori – intensità del traffico, condizioni atmosferiche prevalenti e dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio – che vanno tenuti in considerazione al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'innalzamento del limite di velocità; viene invece meno il riferimento all'installazione degli appositi segnali.

L'articolo 7 prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, ai sensi del regolamento di attuazione del codice della strada (articolo 373, co. 2), per i veicoli con targa C.R.I., per i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, per i veicoli della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali. Attualmente il regolamento – che dovrà essere adeguato alla nuova disposizione entro un mese – prevede l'esenzione per i veicoli con targa C.R.I., nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio. Le società concessionarie sono tenute a dare attuazione alle modifiche previste dal comma 1.

Si interviene inoltre sulla definizione di autoveicoli ad uso speciale (articolo 54, co. 1, lett. g)) al fine di prevedere che sulle autoambulanze sia consentito il trasporto di un accompagnatore, se richiesto dalla persona soccorsa.

Tra i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta previsti dal regolamento di attuazione (che anche in tal caso dovrà essere adeguato entro un

me), viene infine aggiunto il colore rosso per gli stalli riservati alle autoambulanze.

Il comma 5 concerne la copertura finanziaria dell'intervento. Gli oneri, quantificati in 80 mila euro per il 2018 e in 300 mila euro, a decorrere dal 2019, sono coperti utilizzando le risorse del Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 sopprime l'obbligo, per i veicoli a motore a quattro ruote che non siano dotati di luci di diurna, di utilizzare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro per la marcia fuori dei centri abitati durante il giorno; l'obbligo viene infatti limitato all'utilizzo delle luci di marcia diurna per i veicoli che ne sono dotati. Resta inalterata la disciplina per i ciclomotori, i motocicli, i tricicli e i quadricicli.

L'articolo 9 modifica la disciplina sulla patente (articolo 116) prevedendo che per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto e la raccolta di rifiuti, sia necessaria la titolarità della patente B anziché della patente C.

L'articolo 10 reca una modifica (articolo 190, co. 7) volta a consentire alle macchine per uso di persone invalide, se asservite da motore, di transitare sulle piste riservate ai velocipedi in caso di necessità.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina del cd. 'foglio rosa' (articolo 122, co. 6), prorogandone la validità – attualmente di sei mesi – di ulteriori tre mesi nel caso in cui le prove orali o quelle pratiche non si siano potute svolgere per cause non ascrivibili all'aspirante.

L'articolo 12 modifica la disposizione del codice della strada che disciplina la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione quinquennale ad imprese di autoriparazione le revisioni relative a veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (articolo 80 co. 8), estendendo

l'applicabilità di tale disposizione anche alle revisioni dei veicoli a motore aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t, ove siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata. L'attuazione della norma è rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni.

L'articolo 13 interviene in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico.

In primo luogo, la disciplina dei motoveicoli ed autoveicoli d'epoca viene estesa anche ai ciclomotori e alle macchine agricole e la disciplina dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e collezionistico viene estesa anche alle macchine agricole (articolo 60).

Viene dunque introdotta la classificazione come veicolo d'interesse storico o collezionistico delle macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno 40 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione; le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo, prevedendo il conseguente adeguamento entro un mese del regolamento esecuzione ed attuazione del codice della strada

Per ciò che concerne la revisione, si prevede che per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, essa sia disposta ogni 4 anni (articolo 80).

L'articolo 13 interviene inoltre in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (articolo 63 della legge n. 342/2000), attualmente prevista per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che abbiano compiuto il trentesimo anno dalla costruzione. Tale esenzione viene estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, tali veicoli restano co-

munque assoggettati – come gli altri veicoli per cui è prevista l'esenzione – ad una tassa di circolazione forfettaria annua di « lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli ». Spetta agli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dal codice della strada per i veicoli di interesse storico e collezionistico (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) individuare i veicoli rientranti nell'ambito applicativo della nuova esenzione ed aggiornare annualmente tale determinazione. Nei predetti registri devono inoltre essere indicati i periodi di produzione dei veicoli.

Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che ai relativi oneri, quantificati in 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo speciale del Ministero dell'economia.

L'articolo 14 modifica la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione del divieto di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore (articolo 173, comma 3-*bis*), innalzandola ad un importo compreso tra euro 422 e euro 1697; l'attuale sanzione è compresa tra euro 161 ed euro 647 euro (sulla materia intervengono l'articolo 19 della proposta Schullian n. 219, l'articolo 6 della proposta Pagani n. 1113 e l'articolo 9 della proposta Scagliusi n. 1368).

L'articolo 15 inasprisce la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile (articolo 193).

In particolare, in caso di reiterazione della condotta di circolazione senza copertura assicurativa, sono introdotti il raddoppio della sanzione pecuniaria (pari per l'infrazione non reiterata ad una somma da euro 849 ad euro 3.396), e le sanzioni amministrative accessorie del fermo amministrativo del veicolo per quarantacinque giorni e della sospensione della patente per sessanta giorni.

Viene inoltre modificato, riducendolo significativamente, l'importo della riduzione delle sanzioni prevista dalla normativa vigente nel caso in cui l'assicurazione

del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento del premio di assicurazione e nel caso in cui l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Nei citati casi, la sanzione viene infatti ridotta non più « ad un quarto » ma « di un quarto ».

Si introduce infine una decurtazione di 5 punti della patente di guida per il caso di circolazione senza copertura assicurativa.

L'articolo 16 prevede un aumento delle sanzioni in alcune ipotesi di violazione del divieto di fermata e di sosta (articolo 158, co. 5).

In particolare la sanzione (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 85 ed euro 334) viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647 euro per la violazione del divieto di fermata e di sosta dei veicoli nei casi di: sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi per le persone invalide; sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus o dei taxi; sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

L'articolo 17 interviene in materia di disciplina delle macchine agricole.

In particolare, viene modificata la definizione di macchine agricole operatrici trainate (articolo 57, co. 2, lett. *b*) al fine di estenderla alle macchine destinate al trasporto di prodotti inerenti all'operatività della macchina. La previsione che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h (articolo 57, co. 3), viene inoltre estesa alle macchine agricole a cingoli in gomma.

Sono altresì modificate le disposizioni relative ai limiti di massa delle macchine agricole e il traino di macchine agricole (artt. 104 e 105).

Le modifiche concernono: l'aumento del limite di massa da 20 a 24 tonnellate

per le macchine agricole semoventi a tre o più assi; l'introduzione di una nuova disciplina sui limiti di massa delle macchine agricole trainate munite di pneumatici; la modifica della modalità di calcolo della massa massima per asse (distinguendo tra asse non motore e asse motore); l'aumento da 16 a 32 tonnellate del limite di massa per le macchine agricole semoventi cingolate; la definizione di un limite di carico unitario medio trasmesso dall'area d'impronta sulla strada (5 daN/cm²) e di carico massimo per rullo (2.250 kg) ed il contestuale innalzamento del limite di massa da 16 a 30 tonnellate per le macchine agricole trainate con cingoli in gomma e munite di timone rigido; l'aumento della lunghezza massima dei convogli agricoli (da 16,50 a 18 metri), con la contestuale introduzione di un limite di massa (44 tonnellate).

Passando all'esame delle altre proposte di legge, fa presente che la proposta di legge Brambilla ed altri n. 24 introduce il divieto di utilizzo di animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone (articolo 1).

A questo scopo sono abrogati l'articolo 70 del codice della strada (che disciplina appunto il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte) e le disposizioni della legge n. 21 del 1992, relative all'utilizzo di veicoli a trazione animali avente per servizi pubblici non di linea (articolo 2 e 3).

Si prevede inoltre che entro un anno dall'entrata in vigore della legge, siano adeguati i regolamenti comunali, che possono prevedere la conversione delle licenze esistenti in licenze per carrozze a trazione elettrica (articolo 4).

Ad un decreto del Ministro della salute è rimessa la determinazione dei criteri per la dismissione e la ricollocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli (articolo 5).

È infine prevista la copertura finanziaria, che autorizza una spesa complessiva di 400 mila euro per il biennio successivo all'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge Gebhard ed altri n. 234 modifica l'articolo 41, del codice della strada, che ha ad oggetto le segnalazioni luminose, inserendo la previsione dell'accensione congiunta di rosso e giallo nei semafori con significato di preavviso di via libera (dunque prima del verde).

La proposta di legge Molteni n. 264 interviene in materia di protezioni per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli (articolo 171), aggiungendo al già previsto obbligo del casco, l'obbligo di indossare un abbigliamento tecnico protettivo.

La proposta di legge Comaroli ed altri n. 367 reca una modifica al codice della strada volta ad agevolare l'attraversamento della strada da parte dei soggetti portatori di *handicap*, e in particolare dei soggetti non vedenti (articolo 41, comma 5). In particolare, viene previsto che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinati, e strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità.

La proposta di legge Gusmeroli ed altri n. 777 interviene in materia di sicurezza nella circolazione delle biciclette (articolo 182), introducendo l'obbligo per i ciclisti di indossare e tenere debitamente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati.

In caso di inosservanza dell'obbligo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore, della violazione risponde chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di minore trasportato, il conducente.

La proposta di legge Mulè ed altri n. 1245 modifica la disciplina della responsabilità solidale per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del codice della strada (articolo 196). Per il caso di locazione di veicolo senza conducente la modifica è volta ad escludere la responsabilità del proprietario o del locatore del veicolo (che attualmente, in base ad un'interpretazione giurisprudenziale, rispondono solidalmente al loca-

tario, oltre che all'autore della violazione). La proposta prevede infatti che il locatario risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione.

Ricorda, infine, che alle proposte di legge è altresì abbinata la petizione n. 83, che, proponendo l'abrogazione ovvero la modifica di articoli del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, richiede interventi in materia di rallentatori di velocità, di contestazione e notificazione delle violazioni al codice della strada, di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli, di dispositivi retroriflettenti, di segnaletica orizzontale, di introduzione di incentivi a favore di chi segnala le irregolarità relative alla sicu-

rezza della circolazione stradale, di ordine di precedenza nelle intersezioni a rotatoria, di patente a punti, di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Giorgio Palmucci a presidente dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.20

Proposta di nomina di Giorgio Palmucci a presidente dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo.

Nomina n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 25 dicembre prossimo, il parere di competenza al Governo sulla proposta di nomina del dott. Giorgio Palmucci a Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Ricorda altresì che la relatrice nella seduta di ieri ha svolto la sua relazione e

che nella medesima giornata di ieri si è svolta, congiuntamente alla 10° Commissione del Senato, l'audizione del dott. Palmucci.

Comunica che, in data 18 dicembre 2018, il ministro per i rapporti con il parlamento e la democrazia diretta ha trasmesso il parere espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione in merito alla non sussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità per la nomina, nonché l'avviso dell'interessato sulle eventuali condizioni di conflitto di interesse.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dott. Palmucci a presidente dell'ENIT.

Sara MORETTO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva l'importanza della nomina in esame che coinvolge un Ente fondamentale per il settore del turismo. Ha apprezzato la chiarezza in audizione da parte del dott. Palmucci, che si è limitato ad esporre il suo *curriculum*, dal quale si denota la sua elevata professionalità, senza entrare nel tema delle linee programmatiche della conduzione dell'ENIT, che sarà oggetto eventualmente di una sua nuova

audizione, una volta insediato nella carica di presidente e completato il Consiglio d'amministrazione dell'ENIT. Tuttavia è già emersa l'intenzione di fare dell'Agenzia il braccio operativo di un ministero verso il quale la posizione del suo gruppo è molto critica. Una criticità che nasce già dalla scelta a suo avviso sbagliata del Governo di incorporare il turismo nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È una scelta che non aiuta lo sviluppo di un settore di grande rilevanza quale è il turismo. Anche alcune dichiarazioni d'intenti ipotizzate dal dott. Palmucci, come la fusione tra ENIT e ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), non paiono poi condivisibili. In merito alla proposta di nomina, sottolinea come il parere dell'Agenzia nazionale anticorruzione abbia fatto emergere possibili situazioni di conflitto di interesse per le cariche ricoperte nella società dove attualmente svolge la sua attività lavorativa il dott. Palmucci e attende di capire quali siano le sue intenzioni al proposito. Tuttavia, in considerazione dell'alta professionalità del dott. Palmucci, il suo gruppo ritiene di dover effettuare un'apertura di credito nei suoi confronti. Preannuncia quindi la posizione di astensione dei deputati del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Angela MASI (M5S) intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come il suo gruppo apprezzi il *curriculum* del dott. Palmucci e la sua elevata esperienza professionale, anche in campo internazionale. Preannuncia quindi il voto favorevole dei deputati del gruppo del M5S sulla proposta di parere della relatrice.

Paolo BARELLI (FI) intervenendo per dichiarazione di voto, osserva la necessità di una politica del turismo che valorizzi le bellezze naturali e artistiche del nostro Paese per una strategia unitaria con altri settori produttivi. Sulla proposta di parere della relatrice, in virtù del chiaro ed elevato *curriculum* professionale del dott.

Palmucci, preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

Riccardo ZUCCONI (FdI) intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, che i deputati riceveranno al momento del voto. Al riguardo, precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Se invece si intende esprimere voto contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca. Coloro che intendano astenersi dal voto dovranno dichiararlo espressamente.

Ricorda, altresì, che il numero legale è conseguito ove sia presente la maggioranza dei componenti delle Commissioni e sono considerati presenti a tal fine anche i deputati in missione.

Da atto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

Indice la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	31
Maggioranza	16
Astenuti	8
Hanno votato sì	31

(La Commissione approva).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Andreuzza, Barelli, Bazzaro, Berardini, Binelli, Carabetta, Carrara, Cassese, Colla, Colucci, Dara, De Toma, Fiorini, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Patassini, Paxia, Pettazzi, Piastra, Polidori, Rizzone, Saltamartini, Scanu, Rachele Silvestri, Stumpo, Sut, Vallascas e Zucconi.

Si sono astenuti i deputati: Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja e Zardini.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.
- 7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.
- 7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 105

SEDE REFERENTE:

- Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 106

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM e UGL metalmeccanici nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA 108

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 108

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00044 Bucalo, 7-00103 Vizzini e n. 7-00128 Serracchiani, in materia di iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle cate-

gorie protette, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2018.

Gloria VIZZINI (M5S), d'accordo con le colleghe firmatarie degli atti di indirizzo in discussione, propone di rinviarne la discussione congiunta ad altra seduta, al fine di verificare la possibilità di giungere alla redazione di un testo unificato da sottoporre al voto della Commissione.

Debora SERRACCHIANI (PD), considerando che le risoluzioni presentate, pur chiedendo al Governo i medesimi impegni, differiscono in modo significativo nel giudizio sul cosiddetto *Jobs act* contenuto nelle premesse, giudica indispensabile che la collega Bucalo, che per prima ha presentato la sua risoluzione, proponga un testo sul quale verificare le possibilità di giungere a un compromesso politico.

Carmela BUCALO (FdI), premettendo di non poter esprimere, a differenza del gruppo Partito Democratico, un giudizio positivo sul cosiddetto *Jobs act*, ritiene che sia prioritario raggiungere l'obiettivo di garantire ai docenti appartenenti alle categorie protette la tutela prevista dalla legge n. 68 del 1999, che appare messa in discussione da recenti interventi normativi. Confida, pertanto, che, vista la convergenza di tutti i gruppi su tale questione, non sarà difficile individuare il punto di compromesso su cui basare una proposta di un testo unificato delle tre risoluzioni in discussione.

Gloria VIZZINI (M5S), concordando con la collega Bucalo, ritiene prioritario che sia garantita ai docenti appartenenti alle categorie protette la necessaria tutela del loro posto di lavoro, permettendo loro la partecipazione al concorso, con la riserva del 50 per cento dei posti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle abbinata proposte di legge n. 479, a prima firma Carla Cantone, e n. 1158, a prima firma Murelli, recanti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rinviato nella seduta dello scorso 28 novembre, nel corso della quale la relatrice, onorevole Murelli, ha svolto la relazione introduttiva e sono intervenuti alcuni deputati.

Essendosi concluso, nella giornata di ieri, il ciclo di audizioni informali sui progetti di legge in esame, chiedo alla relatrice quali siano le sue proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dei medesimi progetti.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, preso atto che la Commissione, grazie anche al

ciclo di audizioni svolto, ha acquisito i dati e le informazioni necessarie per poter disporre di un quadro approfondito dei temi affrontati nelle proposte di legge in esame, propone che, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria legislativa, si proceda alla nomina di un Comitato ristretto, anche allo scopo di verificare la possibilità di elaborare un testo unificato delle proposte di legge medesime.

Carlo FATUZZO (FI), concordando con la proposta della relatrice di costituire un Comitato ristretto per la redazione di una proposta di testo unificato delle proposte di legge, dopo aver sottolineato che il bilancio dell'INPS, a differenza di quello dell'INAIL, si caratterizza per un grave squilibrio tra entrate e uscite, ritiene opportuno prevedere una rappresentanza, in seno al consiglio di strategia e vigilanza, anche delle associazioni di pensionati più rappresentative sul territorio nazionale, in considerazione del fatto che la categoria è direttamente interessata dalle decisioni che l'Istituto può assumere.

Carla CANTONE (PD) ritiene che la categoria dei pensionati sia già rappresentata dalle organizzazioni sindacali che attualmente siedono nel consiglio di indirizzo e vigilanza e, a suo giudizio, non c'è motivo di introdurre modifiche con riferimento all'assetto del futuro consiglio di strategia e vigilanza. Sono le medesime organizzazioni sindacali, infatti, nella loro autonomia, a decidere a quale categoria di iscritti debbano appartenere i propri rappresentanti nel consiglio. Su tale punto, del resto, si è registrata l'unanimità dei soggetti ascoltati in audizione, i quali, semmai, hanno avanzato proposte diverse sul numero dei componenti il consiglio medesimo, che, comunque, non deve essere eccessivamente ampio, perché ciò finirebbe per impedirne il corretto funzionamento. Infine, concordando con la relatrice, ritiene che in sede di Comitato ristretto si potrà agevolmente giungere alla redazione di una proposta

di testo unificato delle proposte di legge in esame, visto l'accordo sostanziale dei gruppi sul tema.

Renata POLVERINI (FI), concordando con la proposta di costituire un Comitato ristretto, ritiene che in tale sede debba essere approfondito il problema del ruolo del direttore generale, in quanto l'attuale previsione delle due proposte di legge, che annoverano il direttore generale tra gli organi dei due Istituti previdenziali, potrebbe, a suo giudizio, pregiudicare fortemente la funzionalità degli Istituti medesimi.

Carla CANTONE (PD), integrando il suo precedente intervento, rileva che il ruolo del direttore generale, insieme alle questioni delle articolazioni territoriali degli Istituti previdenziali e del numero dei componenti l'organo di indirizzo, è stato uno dei punti su cui si sono appuntate le riflessioni dei soggetti ascoltati in audizione, i quali, a tale proposito, hanno raccomandato di non sovrapporre la funzione di indirizzo politico e quella di gestione.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, ringraziando i colleghi per i contributi portati alla riflessione, condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole Polverini circa la necessità di approfondire il ruolo da assegnare al direttore generale degli Istituti previdenziali e ritiene che il Comitato ristretto sarà la sede ideale per lo scioglimento di tutti i nodi evidenziati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 dicembre 2018.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM e UGL metalmeccanici nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell'occupazione nel settore

dell'industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
INTERROGAZIONI:	
5-00267 Anzaldi: Iniziative per garantire il test ALK ai pazienti con diagnosi iniziale di carcinoma polmonare	109
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	112
5-00203 Rostan: Sulla presenza di asbesto nel talco prodotto dall'azienda Johnson&Johnson ..	110
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	114
5-00216 Paita: Situazione dei servizi sanitari erogati in Liguria	110
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	116
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (<i>Deliberazione</i>)	110
ALLEGATO 4 (Programma)	118
SEDE REFERENTE:	
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato, C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni, C. 811 Cecconi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale. C. 665 Versace (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Luca Coletto.

La seduta comincia alle 14.20.

5-00267 Anzaldi: Iniziative per garantire il test ALK ai pazienti con diagnosi iniziale di carcinoma polmonare.

Il sottosegretario Luca COLETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che attesta la validità del test ALK. Auspica, pertanto, un'ampia diffusione di tale test che può rivelarsi uno strumento efficace per contrastare patologie dalle gravi conseguenze.

5-00203 Rostan: Sulla presenza di asbesto nel talco prodotto dall'azienda Johnson&Johnson.

Il sottosegretario Luca COLETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michela ROSTAN (LeU), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver fornito una risposta che coglie il senso dell'interrogazione in titolo. Nel ricordare che la sentenza del tribunale statunitense ha confermato i danni causati dal talco prodotto dall'azienda Johnson&Johnson, auspica che l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato possa contribuire alla maggiore diffusione di informazioni sul tema, finora carenti in Italia, diversamente da quanto accaduto in altri Paesi europei.

5-00216 Paita: Situazione dei servizi sanitari erogati in Liguria.

Il sottosegretario Luca COLETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaella PAITA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta di una risposta molto confusa e nebulosa, che riporta dati difficilmente comprensibili. Segnala che i dati reali relativi alla regione Liguria sono allarmanti, in quanto mostrano un aumento delle liste d'attesa e della conseguente « fuga » verso altre regioni per ottenere le cure sanitarie. Nel ricordare che tale grave fenomeno è iniziato nel 2015, con la nuova Giunta regionale guidata dal centrodestra, rileva che il Governo, fornendo tale risposta, intende nascondere la realtà di una delle regioni maggiormente in difficoltà per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Sottolinea, inoltre, che la risposta si basa su documenti programmatici della regione che non trovano conferma nella concreta azione di governo in un territorio caratterizzato da un alto tasso di anzianità e da costi sanitari rilevanti.

Nel ribadire l'esigenza di affrontare l'importante *deficit* in ambito sanitario, segnala che occorrerebbe raggiungere intese con le regioni vicine in relazione all'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie. Dichiarandosi consapevole del fatto che le maggiori responsabilità di tale situazione ricadono sulla Giunta regionale, invita il Governo ad assumere le necessarie iniziative di sua competenza. In conclusione, si riserva di verificare gli elementi specifici contenuti nella risposta fornita.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

(*Deliberazione*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella riunione del 13 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (*vedi allegato 4*).

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del-

l'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Luca Coletto.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvata dal Senato, C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni, C. 811 Cecconi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 12 della giornata odierna è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 1354, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione. Comunica che non sono state presentate proposte emendative.

Avverte, pertanto, che il testo della proposta di legge C. 1354, approvata dal

Senato e non modificata nel corso dell'esame in sede referente, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri (I, II, V, VII, VIII, XI e XIV).

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale.

C. 665 Versace.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione, dopo lo svolgimento della discussione e l'intervento del rappresentante del Governo, ha svolto un ciclo di audizioni che si è concluso nella giornata di martedì 18 dicembre.

Fa presente che, essendovi una sola proposta di legge, essa costituisce il testo base per il prosieguo dei lavori. Propone, pertanto, anche alla luce di quanto emerso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata odierna, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 17 gennaio 2019.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-00267 Anzaldi: Iniziative per garantire il test ALK ai pazienti con diagnosi iniziale di carcinoma polmonare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione affronta il tema dell'utilizzo di un *test* innovativo, di tipo genomico, che si è dimostrato utile nella valutazione della prognosi e nella terapia dei tumori polmonari nonché quello dell'organizzazione dei servizi regionali, strettamente legato allo sviluppo della rete oncologica regionale.

L'implementazione delle reti regionali è tra gli obiettivi del « Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro », atto di pianificazione adottato con l'Intesa Stato-regioni del 10 febbraio 2011 e successivamente prorogato con l'Intesa del 30 ottobre 2014.

Per quanto attiene alla genomica, dopo il completamento della mappatura dell'intero genoma umano nel contesto dello « *Human Genome Project* » nel 2001, la ricerca scientifica e l'analisi del genoma hanno acquisito un ruolo specifico rilevante per il progresso della medicina e dell'assistenza sanitaria, con il conseguente rapido sviluppo della genomica e della genetica molecolare.

Tale sviluppo costituisce una grande opportunità di ricerca biomedica per il benessere delle popolazioni e degli individui: su questo sviluppo si basa la possibilità di una « medicina personalizzata ».

La spinta innovativa che caratterizza la genomica comporta anche la necessità di sviluppare la capacità di « governare » i vari aspetti della tematica e di gestire adeguatamente, l'enorme mole di dati « omici » prodotti.

Al riguardo, ricordo che il nostro Paese si è recentemente dotato di uno specifico atto di pianificazione il « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata

sulle scienze omiche », sul quale si è ottenuta l'Intesa in Conferenza Stato-regioni del 26 ottobre 2017, che attribuisce al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie il compito di supportarne l'implementazione.

Il Piano mira a sostenere l'attenta implementazione e l'uso intelligente del « *Big Data* » nel settore sanitario, a delineare i modi in cui l'innovazione delle conoscenze nel campo biologico deve riformare il sistema sanitario nazionale nelle aree di prevenzione, diagnosi e cura.

Il Piano contempla argomenti come la genomica nella diagnosi delle malattie complesse (esempio, i tumori), la prevenzione personalizzata e la genomica in terapia (farmacogenomica e terapia personalizzata dei tumori).

Rispetto alla implementazione del Piano, si è proceduto in data 11 luglio 2018 all'insediamento del Coordinamento Interistituzionale, con attivazione delle linee operative, tra le quali la produzione di linee-guida.

Ciò premesso, il *test* « ALK » è già incluso tra le prestazioni della branca di Laboratorio comprese nell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 – LEA – (assistenza specialistica ambulatoriale). In caso di negatività la prestazione, preceduta dalla nota « R » e quindi erogabile dalle strutture specificamente individuate dalle regioni, è soggetta alla CONDIZIONE-EROGABILITÀ. Inoltre, i *test* assoggettati alla nota 76 possono essere eseguiti su prescrizione dello specialista in presenza

di specifiche patologie, puntualmente individuate (Colonna E – ANATOMIA PATOLOGICA), a seguito di indagini (istologiche e morfologiche) e di altre valutazioni specialistiche.

Ciò sta a significare che la prestazione può essere utilizzata solo nei confronti dei pazienti con la diagnosi sopra descritta, quando sia clinicamente indicata una specifica terapia, al contrario lo stesso esame non può essere eseguito nei confronti dei pazienti con generica diagnosi di carci-

noma polmonare e per i quali la stessa terapia non sarebbe efficace.

Tale disposizione è stata adottata in base a quanto indicato dagli esperti, quali, oncologi e anatomo-patologi che hanno fatto riferimento alle Linee guida disponibili in ambito nazionale ed internazionale, che hanno collaborato con il Ministero della salute alla stesura dell'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ciascuno per la branca di propria competenza.

ALLEGATO 2

5-00203 Rostan: Sulla presenza di asbesto nel talco prodotto dall'azienda Johnson&Johnson.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione parlamentare è relativa al contenzioso dinanzi al Tribunale di Saint Louis, negli Stati Uniti, che ha riconosciuto indennizzi economici a favore di 22 donne alle quali è stato diagnosticato un tumore alle ovaie, riconducendo la relazione causa-effetto all'uso decennale di talco della Società Johnson & Johnson, contaminato dalla presenza di fibre di amianto.

Prima di soffermarmi sulle eventuali implicazioni che la vicenda può determinare anche nel nostro Paese, si svolgono precisazioni in merito allo stato delle conoscenze scientifiche sul fenomeno.

A differenza di quanto riferito nell'interrogazione – *l'International Agency for Research on Cancer* (IARC) non si è espressa sul « prodotto » come distribuito nel canale commerciale, bensì sulla « sostanza » amianto, che è stata ritenuta cancerogena « di prima classe 1A ».

Nel nostro Paese la funzione di vigilanza e di informazione sulle possibili patologie derivanti dal contatto con tale sostanza è esercitata dal Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM) istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 308 del 2002, presso l'INAIL, ed alimentato dai Centri Operativi Regionali (COR), che raccolgono dati ed implementano le conoscenze sulle esposizioni, non solo professionali ma anche familiari ed ambientali.

I tumori causati dall'amianto, in particolare il mesotelioma, derivano, infatti, essenzialmente da esposizione professionale, e all'interno di tali tumori, fortunatamente di per sé definiti rari, quelli « non mesotelioma », come per l'ovaio, vengono

definiti a bassa frazione etiologica, quindi ancora più rari e di difficile dimostrazione espositiva e causale.

In merito allo sviluppo delle patologie tumorali, il citato ReNaM nel 5° Rapporto 2015 riporta che l'estensione delle attività di sorveglianza epidemiologica da parte dei COR a tutti i tumori di sospetta origine professionale, ed in particolare ai tumori del polmone, della laringe e dell'ovaio, per i quali la IARC ha confermato l'evidenza di correlazione causale con l'inalazione di fibre aerodisperse di amianto, è la prossima sfida che il circuito del ReNaM deve affrontare, come riaffermato dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

L'obiettivo è rendere disponibili informazioni preziose su tali malattie per la sanità pubblica, la prevenzione e l'efficienza del sistema di tutele, analogamente a quanto già realizzato per la sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno.

Inoltre, segnalo che l'Intesa del 22 febbraio 2018 in Conferenza Stato-regioni sull'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti all'amianto, disciplina la raccolta dei dati a cura delle regioni per il Ministero della salute, proprio per un'attenta ricognizione dei casi e delle esposizioni che, ribadisco, al momento attuale sono sempre ricondotte, dalla letteratura e dal mondo scientifico, all'esposizione per via inalatoria.

Indipendentemente dalle valutazioni svolte in ambito internazionale, in Italia l'Istituto Superiore di Sanità persegue da anni propri studi ed approfondimenti di cui in questa sede mi limiterò ad accennare alle conclusioni.

Innanzitutto, occorre distinguere il talco dagli amianti, per quanto essi siano entrambi dei minerali, appartenenti alla famiglia dei silicati.

Con riferimento al talco, invece, bisogna precisare che per la sua stessa morfologia, la presenza di amianto è solo eventuale.

Molto diversa è la valutazione del rischio cancerogeno associato all'uso di talchi contenenti amianto.

Già nel 1984, infatti, l'Istituto Superiore di Sanità ha condotto una serie di analisi, che hanno evidenziato in alcuni campioni una significativa contaminazione da amianto.

Questo studio ha indotto la Farmacopea Italiana all'aggiornamento della monografia sul « Talco », integrandola con la nuova metodica analitica messa a punto dall'Istituto Superiore di Sanità.

La IX edizione della Farmacopea Ufficiale, contiene, infatti, l'aggiornamento della monografia « Talco » con l'aggiunta dell'indicazione « Non deve contenere fibre microscopiche e submicroscopiche di asbesto ».

Successivamente allo studio italiano, nel 1987, la IARC ha pubblicato la Monografia « Talco contenente fibre asbesti-

formi » in cui ha riconosciuto la cancerogenicità dei talchi contenenti amianto.

Bisogna peraltro ricordare che nel nostro Paese vige, dal 1992, la legge n. 257 con cui l'Italia ha messo al bando l'amianto.

Per quanto, dunque, nel nostro ordinamento sia già ora improntato alla garanzia del principio di massima precauzione, informo che si intende proseguire gli studi dedicati a controllare il contenuto in particelle fibrose minerali nei talchi destinati sia al largo consumo sia alle attività industriali, in quanto, particolarmente nel primo caso, si tratta di esposizioni croniche, anche se a concentrazioni verosimilmente ridotte, che coinvolgono anche soggetti particolarmente suscettibili, come bambini, anziani e fumatori.

Concludo rassicurando l'onorevole interrogante che la questione posta con l'odierna interrogazione ha già ricevuto — come si è brevemente accennato — una particolare e approfondita attenzione da parte, soprattutto, dell'Istituto Superiore di Sanità che ha consentito di tenere già alta la soglia di sicurezza per i nostri consumatori in merito all'utilizzo dei prodotti in parola.

ALLEGATO 3

5-00216 Paita: Situazione dei servizi sanitari erogati in Liguria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tematica in esame è disciplinata dal « Piano nazionale di governo delle liste di attesa PNGLA 2010-2012 » recepito da tutte le regioni.

La regione Liguria ha recepito il PNGLA e ha adottato il relativo Piano regionale, impegnandosi a garantire tempi di attesa congrui ai pazienti liguri mediante una maggiore appropriatezza della domanda ed una migliore organizzazione dell'offerta.

In esito alle verifiche effettuate dal Ministero della salute ai fini dell'accesso al maggiore finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, risultano persistere alcune criticità nella regione Liguria nel rendere pienamente operativi i flussi informativi per l'invio dei dati relativi a determinate prestazioni oggetto di monitoraggio.

Questo aspetto è particolarmente importante per il nuovo Piano di Governo delle liste di attesa PNGLA 2018-2020, la cui stesura è curata da un Tavolo tecnico attivato presso il Ministero della salute.

Inoltre, il nuovo Piano conferma gli obblighi di indicare chiaramente sulla prescrizione il codice della classe di priorità, il quesito diagnostico e le prime visite o gli accessi successivi.

Il nuovo Piano sottolinea l'esigenza della gestione trasparente delle agende di prenotazione e raccomanda la messa in atto di procedure di verifica dell'appropriatezza e congruità prescrittiva.

Per gli aspetti di competenza regionale, l'Assessore alla Sanità della regione Liguria ha precisato quanto segue.

Il bilancio negativo della mobilità nell'ultimo decennio in Liguria ha mostrato un incremento, più spiccato nel periodo

dal 2008 al 2012, quando ha raggiunto e superato i 60 milioni di euro, mostrando una crescita del 75 per cento in quattro anni.

Negli anni successivi la crescita ha avuto un rallentamento ed il bilancio negativo si è stabilizzato su valori inferiori a 70 milioni di euro (dato 2016).

La riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'offerta sanitaria mediante il Dipartimento Interaziendale Regionale (D.I.A.R.) quale strumento di presa in carico e di governo del percorso del paziente, ha avuto i primi effetti anche sulla mobilità passiva.

In particolare, il miglioramento dell'offerta sanitaria e dell'appropriatezza dell'erogazione ha portato ad una riduzione importante, nel corso del 2017, della mobilità passiva rispetto all'anno precedente sia in ambito neurologico, con una riduzione superiore a euro 800.000, sia in area cardiovascolare (riduzione superiore a euro 1.300.000).

Per quanto riguarda le liste d'attesa, la riforma ligure propone un nuovo disegno organizzativo: oggi il sistema di governo con un Centro Unico di Prenotazione Regionale si caratterizza per due livelli di presa in carico dell'assistito.

Il primo, con un canale di accesso, per il Medico di Medicina Generale o il paziente, unico dal punto di vista regionale, prevede la disponibilità di agende pubbliche e prenotabili da ogni parte della regione.

Il secondo è caratterizzato dalla presa in carico dell'assistito da parte delle strutture che gestiscono le prestazioni specialistiche.

Tali sistemi di prenotazione delle prestazioni specialistiche favoriscono l'erogazione delle stesse nel rispetto dei termini temporali previsti dalle classi di priorità prescritte dal medico curante o specialista (ad esempio 99 per cento nel trimestre aprile-giugno 2017 per le prestazioni « urgenti », dato confermato nei trimestri successivi).

Per quanto riguarda la situazione dei disavanzi sanitari della regione Liguria, l'Assessore richiama i verbali del « Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali » relativi all'esame dei modelli CE Consuntivo consolidato regionale per gli anni 2015, 2016 e IV° Trimestre 2017.

Si riporta, da ultimo, il verbale del « Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali » (riunione del 20 marzo 2018) relativo all'esame del conto economico IV° Trimestre 2017, dà atto che il risultato di gestione del modello CE consolidato regionale ammonta ad -63,659 milioni di euro.

A seguito delle rettifiche operate dal Tavolo, il risultato viene rideterminato in -70,011 milioni di euro, a fronte di coperture pari a 71,349 milioni di euro, di cui risorse regionali per 65 milioni di euro e circa 6,3 milioni di euro di fondi statali riconosciuti a copertura in quanto, anch'ché di competenza 2017, impegnati nell'esercizio successivo.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.**PROGRAMMA****Premessa**

I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono stati previsti dalla legge al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal medesimo Servizio. Tali fondi, nella *ratio* dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, hanno la finalità di potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Un'altra disposizione rilevante in materia è quella recata dall'articolo 46 della legge istitutiva del SSN (legge 23 dicembre 1978, n. 833), rubricato come « mutualità volontaria ». Tale norma, nel sancire che la mutualità volontaria è libera, prevede il divieto per enti, imprese e aziende pubbliche di contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite, aventi come finalità l'erogazione di prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria erogata dal SSN.

La disciplina introdotta dal predetto articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede che tutti i soggetti, pubblici e privati, che istituiscono fondi integrativi del SSN sono tenuti ad adottare politiche di « non selezione dei rischi ». Le fonti istitutive dei fondi possono essere: contratti e accordi collettivi, anche aziendali; accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da associazioni o sindacati; regolamenti regionali o territoriali; deliberazioni di organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sa-

nitaria o di società di mutuo soccorso riconosciute o di altri soggetti pubblici e privati.

L'ambito di applicazione dei fondi integrativi è rappresentato da: prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (incluse le prestazioni, non a carico del SSN, della medicina non convenzionale, delle cure termali e dell'assistenza odontoiatrica), per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito; prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semi-residenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

La vigilanza sui fondi integrativi è esercitata dal Ministero della salute presso il quale sono istituiti l'Osservatorio e l'Anagrafe dei fondi integrativi del SSN, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato sia quelli sottoposti a vigilanza regionale. Successivi decreti ne hanno disciplinato la costituzione e il funzionamento. I fondi integrativi godono di un regime fiscale agevolato (di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41).

I fondi sanitari che non hanno i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 sono generalmente identificati negli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale (di cui all'articolo 51, comma 2,

lettera a), del d.P.R. n. 917 del 1986) ed erogano anche prestazioni sanitarie « sostitutive » comprese nell'ambito di intervento del SSN. Il decreto ministeriale del 31 agosto 2008, successivamente integrato dal decreto ministeriale del 27 ottobre 2009, ha individuato gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del SSN e degli enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali.

Numerosi dati e ricerche rilevano, inoltre, che dal 2013 al 2015 la spesa sanitaria privata è aumentata del 3,2 per cento (oltre 35 miliardi) e che nell'ultimo anno ben 11 milioni (2 milioni in più rispetto al 2012) di cittadini hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie. Peraltro, i dati OCSE riferiti al 2014 hanno evidenziato che la spesa privata in Italia aveva raggiunto i 33 miliardi di euro (+2 per cento rispetto al 2013), precisando che la differenza sostanziale rispetto ad altri Paesi europei è che l'82 per cento è *out of pocket*, con una spesa pro-capite di oltre 500 euro l'anno. Anche l'Agenas, nella sua relazione sulla compartecipazione alla spesa nelle Regioni per l'anno 2015, rileva che la conseguenza di *ticket* elevati, come già alcune evidenze dimostrano, sono la rinuncia alle prestazioni ovvero la « fuga » dal SSN verso strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a tariffe concorrenziali rispetto ai *ticket*. Il rischio, nel perdurare di tali situazioni, è la scomparsa dei livelli di assistenza previsti ma di fatto superati da incoerenti misure della compartecipazione.

Quello appena descritto è il contesto in cui s'inquadra l'indagine conoscitiva che si propone di svolgere, che trae la propria origine dalla considerazione per cui la sanità integrativa, come concepita dal decreto legislativo n. 502 del 1992, ha l'esclusiva finalità di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal SSN, finalizzate a coprire solo prestazioni non essenziali e non incluse nei LEA. Pertanto, i cosiddetti fondi integrativi o le polizze assicurative non dovrebbero sostituirsi al primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute che è il SSN, basato sui principi

di universalità, equità e solidarietà, come diretta attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.

Tuttavia, diverse forme di sanità integrativa si stanno con il tempo rivelando come le uniche forme risolutive del problema dell'inaccessibilità alle cure e all'assistenza e come l'unica forma di superamento delle difficoltà in cui versa il sistema pubblico di tutela della salute.

Finalità dell'indagine conoscitiva e programma delle audizioni

Alla luce delle suddette premesse, l'indagine conoscitiva che si intende avviare si pone i seguenti obiettivi:

approfondire la materia in oggetto, al fine di valutare l'opportunità di un riordino della sanità integrativa, anche nel senso di rendere più cogente il divieto già posto ad enti, imprese e aziende pubbliche, di contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento, anche indiretto, di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi la finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal SSN, nonché di eliminare ogni forma di defiscalizzazione per quei fondi integrativi che non hanno i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992;

analizzare se sia opportuno introdurre il divieto esplicito per i fondi sanitari integrativi di erogare prestazioni sanitarie « sostitutive », in quanto ricomprese nell'ambito di intervento del SSN e dei LEA;

indagare sull'opportunità di introdurre, nell'ambito dell'anagrafe dei fondi integrativi del SSN, disposizioni che impongano la trasparenza e la pubblicità in relazione a tutti gli atti statutari e costitutivi correlati ai fondi integrativi nonché disposizioni atte ad eliminare ogni conflitto d'interesse tra i gestori dei Fondi e chi promuove i fondi medesimi;

verificare quale sia l'onere finanziario complessivo riferito alle agevolazioni fiscali legate ai fondi sanitari integrativi.

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine presuppone lo svolgimento di una serie di audizioni. In particolare, si intenderebbe audire i seguenti soggetti:

Censis;

Istat;

Corte dei conti;

Agenas;

Agenzia delle entrate;

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

Rappresentanti dei sindacati di categoria (CGIL, CISL, UIL, UGL, Associazione medici dirigenti (ANAAO/ASSOMED), Associazione italiana odontoiatri (AIO), ecc.);

Adiconsum;

Cittadinanza attiva;

Associazione nazionale sanità integrativa e *welfare* (ANSI);

Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (Fimiv);

Società sanitaria di mutuo soccorso (SSMS);

Società di mutuo soccorso (SMS);

Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS);

Fondazione GIMBE;

Coordinamento nazionale Forum diritto alla salute – Dipartimento di neuroscienze IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri;

Dott. Andrea Urbani, Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute, in rappresentanza dell'Anagrafe dei fondi sanitari;

Rappresentanti del Fondo Est (Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi);

Rappresentanti del Fondo FASI (Federazione nazionale dei dirigenti aziende industriali);

Rappresentanti del Fondo Faschim (Fondo nazionale di assistenza sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, minerario e coibenti).

Esperti della materia:

Guerino Massimo Oscar Fares, dell'Università Roma Tre;

Roberto Esposito, dell'Università di Camerino;

Franco Fraioli, dell'Università di Roma La Sapienza;

Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e ricerche itinerari previdenziali;

Luca Benci, giurista esperto in diritto sanitario;

Massimo Campedelli, Professionista affiliato membro dell'Istituto *Wiss/Dirpolis* (*welfare*, innovazione, servizi, sviluppo) della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa;

Massimo Quezel e Francesco Carraro, autori del libro «Salute Spa. La sanità svenduta alle assicurazioni. Il racconto di due *insider*» (Chiarelettere);

Beppe Scienza, dell'Università di Torino;

Alberto Donzelli, componente del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico della Fondazione allineare sanità e salute.

Durata dell'indagine conoscitiva

L'indagine dovrebbe concludersi entro il 30 aprile 2019.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura subordinatamente all'effettiva pubblicazione ed assegnazione. C. 982 Gallinella (<i>Esame e rinvio</i>)	124

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Zagabria, in occasione della Conferenza interparlamentare « Il ruolo dei Parlamenti nel delineare il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura », promossa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento croato (22-23 novembre 2018) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazione del Presidente</i>)	131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	133

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.

(*Svolgimento e conclusione*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte in via preliminare che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia il Ministro Centinaio per aver accolto l'invito della Commissione, ricordando che la sua audizione, molto attesa da tutti i componenti la Commissione, conclude il lungo e approfondito lavoro della Commissione volto all'acquisizione di elementi conoscitivi in merito alla diffusione del fitopatogeno. Ricorda che, in tale ambito, la Commissione ha infatti svolto un nutrito ciclo di audizioni, alle quali ha dedicato quasi 14 ore ascoltando 33 soggetti, oltre ad un sopralluogo nelle zone agricole maggiormente colpite dalla *Xylella*.

Gian Marco CENTINAIO, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S), Maria Chiara GADDA (PD), Maria Cristina CARETTA (FdI), Lorenzo VIVIANI (Lega).

Gian Marco CENTINAIO, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*, risponde ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Centinaio per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.

C. 229 Paolo Russo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, composta di due articoli, concerne il riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei territori di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.

Tale proposta di legge riproduce il contenuto del testo dell'A.C. 4417, sempre a prima firma dell'onorevole Paolo Russo, elaborato dal Comitato ristretto ed adottato quale testo base per il seguito dell'esame dalla Commissione Agricoltura nella XVII legislatura nella seduta del 20 dicembre 2017. Tale testo teneva conto delle osservazioni emerse dal dibattito in sede referente e dalle audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole, del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro sarnese-nocerino. L'*iter* in sede referente si è poi interrotto.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa che la proposta di legge all'esame è il frutto del lavoro dell'Osservatorio dell'Appennino meridionale (consorzio costituito alla fine del 1999 dalla regione Campania e dall'università degli studi di Salerno), e che è stata redatta

all'esito di un lungo approfondimento del panorama legislativo del settore e del concomitante monitoraggio delle dinamiche di mercato riferite al pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP).

La relazione illustrativa ricorda altresì che il pomodoro San Marzano DOP rimanda a uno dei pochi casi nella storia d'Italia in cui l'imprenditoria del Nord ha scommesso sulla vocazione agroambientale dei terreni del Sud. « Fu il commendator Francesco Cirio – afferma infatti la relazione – originario di Nizza Monferrato, simbolo italiano dell'industria conserviera, a convogliare – dopo l'incredibile sviluppo delle fabbriche aperte al nord – sforzi e investimenti nel meridione. Intuendo le straordinarie qualità dell'area, trasversale a Napoli e a Salerno... in particolare l'elevata idoneità allo sviluppo delle colture per via delle favorevolissime condizioni pedoclimatiche, venne al Sud per dare impulso agli agricoltori e per avviare stabilimenti per la trasformazione del pomodoro in pelato, acquisito che, tra tutti gli ortaggi autoctoni, il Pomodoro San Marzano, per le proprietà organolettiche e morfologiche del frutto e delle bacche, rivelava peculiarità oltremodo pregiate... sullo sfondo di tecniche e di pratiche ultra-datate che si rinnovano a ogni produzione, emergono con forza la laboriosità e la creatività di un'intera comunità territoriale, unitamente a tradizioni, saperi e competenze che collocano il fattore antropico nel novero degli elementi che assurgono il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino DOP ad ambasciatore mondiale del *made in Italy* agroalimentare... ».

Relativamente al contenuto della proposta di legge, fa presente che l'articolo 1, rubricato *Patrimonio culturale nazionale*, prevede che il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione siano considerati la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un ter-

ritorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolari, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani.

A tal riguardo osserva che, al fine di garantire la massima coerenza tra il titolo della proposta di legge e il contenuto delle disposizioni dalla stessa recate, il primo dovrebbe più opportunamente fare riferimento al riconoscimento, quali patrimonio culturale nazionale, « dei territori di relativa produzione », e non « dei siti di relativa produzione ». Tale era, del resto, la formulazione del titolo del testo base adottato dalla Commissione nella precedente legislatura.

Il medesimo articolo 1 definisce, pertanto, il pomodoro San Marzano DOP e i territori della relativa produzione « un patrimonio culturale nazionale che, in quanto tale, è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere ».

L'articolo 2, rubricato *Produzione e commercializzazione*, stabilisce al comma 1 che, avuto riguardo ai profili valoriali che il prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP è strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicura l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. La disposizione precisa altresì che tale produzione concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni.

Il comma 2 dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP debba essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.

Con riferimento a tali ultime disposizioni, la relazione illustrativa evidenzia l'intento di approntare un intervento normativo che, nel sancire il dovuto riconoscimento come patrimonio culturale del Paese, valga pure a fronteggiare le criticità del settore. La relazione evidenzia, infatti, che la previsione contenuta al comma 2 dell'articolo 2 mira a superare la grave asimmetria informativa dovuta ai non pochi produttori che promuovono il proprio pomodoro rivendicandone il titolo, improprio, di vero Pomodoro San Marzano, con ciò minando, di fatto, la credibilità dell'intero sistema di certificazione della DOP.

Conclusivamente, propone che la Commissione possa svolgere sul testo all'esame un brevissimo ciclo di audizioni e, alla luce delle relative risultanze, valutare come procedere nell'esame in sede referente.

Paolo RUSSO (FI) ringrazia tutti i componenti la Commissione per il lavoro svolto nell'esaminare la proposta di legge a sua prima firma.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura subordinatamente all'effettiva pubblicazione ed assegnazione.
C. 982 Gallinella.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, rileva, in via preliminare, che la proposta di legge all'esame persegue l'obiettivo di facilitare la fruizione, da parte di cittadini e imprese nel settore pubblico, delle proce-

dure amministrative riferite al settore agricolo e di incrementare conseguentemente il livello di efficienza della pubblica amministrazione in tale settore.

Tale iniziativa legislativa si fa quindi carico di rispondere a un'esigenza avvertita come urgente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e prova ne è il fatto che la proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti nella Commissione Agricoltura e dalla maggior parte dei componenti la medesima Commissione.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, fa presente che a tale scopo è stata svolta un'attenta e partecipata riflessione per individuare quali siano le maggiori criticità riscontrate dagli operatori, nella prospettiva di enucleare un articolato capace di determinare immediatamente maggior efficienza negli apparati pubblici interessati e conseguentemente semplificare i rapporti delle imprese e più in generale degli utenti con tali apparati. Una conseguenza virtuosa per la quale si sottolinea che non vi è bisogno di investire risorse pubbliche, ma semplicemente di individuare con precisione quali siano le ragioni dei « blocchi » procedurali e delle conseguenti lentezze a carico dei cittadini.

La relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che la semplificazione, che riveste un ruolo centrale nella modernizzazione della relazione con gli apparati statali, è innanzitutto un fattore di efficienza del settore pubblico. L'obiettivo ultimo e sostanziale è la crescita economica, indissolubilmente legata a una pubblica amministrazione di più facile accesso e più rapida nelle risposte.

Nel perseguire tali intenti, l'iniziativa legislativa interviene apportando modifiche a una serie di testi normativi in relazione alla cui applicazione sono sorti problemi e rallentamenti burocratici di scarsa utilità dal punto di vista dell'interesse pubblico, ma di sicuro danno per il mondo dell'agricoltura e della pesca.

Venendo ai contenuti della proposta di legge, fa presente che essa consta di 32 articoli, suddivisi in otto capi. In partico-

lare, il capo I (articoli da 1 a 15) reca disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Tali disposizioni, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a rendere più agili le procedure amministrative, a dirimere dubbi interpretativi che appesantiscono l'attività degli operatori del settore e delle imprese nonché a fornire strumenti utili per la tutela del reddito agricolo e per lo sviluppo di determinate attività connesse a quest'ultimo.

L'articolo 1, rubricato *Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali*, introduce norme a tutela del reddito degli agricoltori e più in generale a tutela del mercato e della sua stabilità attraverso: la statuizione della durata minima dei contratti di cessione di prodotti agricoli in dodici mesi; l'attribuzione formale all'ISMEA del compito di rilevare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli; l'introduzione di un collegamento tra tali rilevazioni e la possibile constatazione della sussistenza di pratiche commerciali sleali vietate da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'attribuzione alle associazioni agricole maggiormente rappresentative di un potere di azione per ottenere giudizialmente l'inserzione nei contratti degli elementi negoziali oggetto della disposizione, a tutela del produttore.

L'articolo 2 stabilisce invece che l'accertamento, eseguito da una regione, dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (i quali sono stabiliti per legge in maniera uniforme per tutte le regioni), abbia efficacia in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 3, in considerazione dei cambiamenti climatici sulla produzione vitivinicola, amplia la durata del periodo vendemmiale anticipandolo.

L'articolo 4 – riproducendo una disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 del testo unificato delle proposte di legge C. 290 e abbinata, approvato dalla Camera in prima lettura – al fine di dirimere dubbi interpretativi, prevede l'equiparazione del metodo dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati bio-

dinamici, al metodo dell'agricoltura biologica purché applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.

L'articolo 5, rubricato *Semplificazione in materia di cooperative agricole*, stabilisce che il socio di una cooperativa agricola possa partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.

L'articolo 6 estende alle attività ricettive (*recte* agli agriturismi) che utilizzano singole unità abitative e che hanno una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto la deroga all'obbligo di installare impianti di tipo centralizzato, prevista per le residenze turistico-alberghiere e per i villaggi albergo strutturati in singole unità abitative, mentre l'articolo 7, rubricato *Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici*, stabilisce che i prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite e individua le sanzioni applicabili.

L'articolo 8, rubricato *Semplificazioni in materia di imprese agromeccaniche* e di centri di giardinaggio pone rimedio – come si legge nella relazione illustrativa – ai problemi applicativi derivanti dal mancato riconoscimento della figura dell'imprenditore agro-meccanico nell'ordinamento giuridico italiano, nonché all'assenza di una definizione giuridica dell'attività dei centri di giardinaggio. A tal fine, la disposizione equipara le imprese agromeccaniche che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore agricolo e i centri di giardinaggio, che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, agli imprenditori agricoli.

L'articolo 9 estende alle microimprese i diritti riconosciuti e garantiti ai consumatori e agli utenti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2005.

L'articolo 10 elimina l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti stipulati dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

L'articolo 11 interviene in materia di documentazione antimafia. In particolare, l'articolo in esame sostituisce la lettera e) del comma 3 dell'articolo 83 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) prevedendo l'aggiunta delle « erogazioni » tra le tipologie di provvedimenti che sono esonerati dalla presentazione della documentazione antimafia nel caso in cui il valore complessivo non superi i 150.000 euro.

Tale articolo sostituisce, inoltre, il comma 3-bis del richiamato articolo 83, prevedendo che la documentazione in esame sia sempre acquisita nell'ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali, non richiamando ulteriormente la specifica che deve trattarsi di terreni che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC.

L'articolo 12 prevede che sia considerata pratica sleale vietata ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 l'adozione, per l'acquisto di prodotti (agroalimentari) della procedura dell'asta elettronica inversa o al doppio ribasso. Al riguardo, la relazione illustrativa precisa come la pratica sia tanto più grave ove abbia ad oggetto l'acquisto di prodotti di qualità certificata, in quanto non terrebbe conto dei maggiori costi e dei sacrifici sostenuti dalle imprese per garantire ai consumatori un prodotto di elevata qualità.

L'articolo 13 esclude i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale destinato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, come determinato da ultimo dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Come precisa la relazione illustrativa, dall'intervento non derivano minori entrate per il

bilancio dello Stato tenuto conto che la disposizione non ha mai trovato applicazione nei confronti degli operatori suinicoli.

L'articolo 14 prevede che anche i professionisti abilitati all'esercizio della professione possano intrattenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni nell'attività di tenuta del fascicolo aziendale, estendendo così il novero dei soggetti a tal fine abilitati.

L'articolo 15 stabilisce che gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, non siano tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, come definite terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.

Il capo II (articoli 16 e 17) introduce disposizioni di semplificazione in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, l'articolo 16 – riprendendo parzialmente i contenuti dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge n. 338 e abbinate, approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura – conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, per l'adozione di uno o più decreti legislativi (*recte* di un decreto legislativo), con il quale raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione e il riordino della normativa vigente ed enucleando i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 17, rubricato *Semplificazione in materia di licenza di pesca*, interviene su modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima.

Il capo III, che si compone del solo articolo 18, rubricato *Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali*, prevede che per tali lavoratori l'obbligo di

sorveglianza sanitaria sia assolto mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente ovvero dal Dipartimento di prevenzione della Asl con cadenza biennale.

Il capo IV, che si compone degli articoli da 19 a 23, introduce norme di semplificazione fiscale in materia agricola.

L'articolo 19 prevede che, per i periodi di imposta successivi al 2018, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive per interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, di adeguamento antisismico, di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sia riconosciuto a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi indicati.

L'articolo 20 estende anche alle imprese agricole che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, la facoltà di emettere fattura al momento del pagamento del prezzo nei passaggi dei prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione.

L'articolo 21 novella la legge 29 dicembre 1993, n. 580, conferendo la facoltà alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diminuire la misura del diritto annuale in favore degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino ad arrivare all'esenzione.

L'articolo 22 prevede che i trasferimenti di immobili a titolo gratuito, gli atti di donazione e i contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile (così detti patti famiglia) non soggiacciono agli obblighi in materia di attestazione di certificazione energetica stabiliti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

L'articolo 23 prevede che per i birrifici che producono birra artigianale, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione sia dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei

dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico.

Il capo V, che si compone del solo articolo 24, interviene in materia di controlli in agricoltura. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, prevedendo che, anche nei confronti delle imprese agroalimentari (oltre che di quelle agricole), i controlli ispettivi siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato e stabilendo che la diffida possa essere comminata dagli organi di controllo incaricati anche quando non sia prevista esclusivamente l'applicazione di detta sanzione.

Il capo VI, che si compone degli articoli da 25 a 27, introduce semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli.

L'articolo 25, rubricato *Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo*, novella l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di: chiarire che le disposizioni in materia di affitto dei fondi rustici e di contratti agrari si applicano ai contratti di qualsiasi natura, superando – come chiarito dalla relazione illustrativa – le difficoltà interpretative dell'attuale formulazione della norma che ha, in talune ipotesi, ingenerato ingiustificate disparità di trattamento per i soggetti interessati alla conduzione di terreni ad uso agricolo di proprietà pubblica; prevedere che, qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Ciò al fine – come chiarisce la relazione illustrativa – di scongiurare il ripetersi di operazioni speculative aventi ad oggetto tali categorie di beni pubblici.

L'articolo 26 dispone che i contratti di compravendita stipulati tra privati, aventi ad oggetto piccoli fondi agricoli o il cui valore economico sia esiguo possano essere rogati dal segretario comunale in luogo del notaio.

L'articolo 27 interviene in materia di accesso ai fondi rustici, prevedendo, al ricorrere di determinate condizioni, che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario per l'utilizzo degli accessi stradali funzionali alla conduzione dei terreni ubicati in dette aree e, per gli ulteriori accessi stradali utilizzati, siano tenuti alla corresponsione di un canone pari al quinto di quello dovuto.

Il capo VII (articoli da 28 a 30) introduce norme di semplificazione nel settore zootecnico.

In particolare, l'articolo 28 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sulla disciplina della riproduzione animale, al fine di sopprimere il requisito richiesto ai soggetti terzi per svolgere l'attività di raccolta dei dati in allevamento e relativo alla necessità di disporre di un'articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale. Come precisa la relazione illustrativa, l'intervento normativo è volto a promuovere la liberalizzazione delle attività di raccolta dei dati in allevamento anche attraverso la possibile concorrenza tra strutture operative appositamente riconosciute, operanti sul territorio, come peraltro più volte evidenziato nelle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento e al Governo.

Anche l'articolo 29 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, prevedendo che i soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati.

L'obiettivo della disposizione, come precisa la relazione illustrativa, è quello di rendere più espliciti i criteri di separazione delle funzioni di consulenza aziendale svolte dai tecnici dipendenti delle

associazioni di allevatori rispetto a quelle dei tecnici che, per conto delle stesse associazioni, provvedono, invece, alla raccolta dei dati aziendali, riguardanti le caratteristiche dell'allevamento, come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

L'articolo 30 interviene in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli, prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

Il Capo VIII reca semplificazioni in materia di gestione della fauna selvatica.

In particolare, l'articolo 31, in materia di controllo delle specie di fauna selvatica, prevede che, per attuare i piani di abbattimento, possano essere adibiti operatori abilitati dalle regioni, previa frequenza di appositi corsi approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Infine, l'articolo 32 aggiorna l'elenco delle associazioni venatorie riconosciute dalla normativa, inserendo la Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sottolinea che tutti i gruppi rappresentati in Commissione concordano sulla necessità di un intervento legislativo che realizzi una semplificazione delle procedure relative all'agricoltura, alla caccia e alla pesca. Auspica, quindi, che l'esame del provvedimento possa svolgersi nel contesto di un percorso condiviso, nell'ambito del quale prevedere anche un ciclo di audizioni dal quale trarre elementi utili a perfezionare l'articolato in esame, nell'ottica di renderlo maggiormente rispondente all'obiettivo che esso si propone.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sugli esiti della missione svolta a Zagabria, in occasione della Conferenza interparlamentare «Il ruolo dei Parlamenti nel delineare il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», promossa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento croato (22-23 novembre 2018).

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala che alla missione in oggetto hanno partecipato i colleghi Gianpaolo Cassese e Maria Chiara Gadda.

Avverte che per la missione in titolo è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

Filippo GALLINELLA (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumi caratteristici.

Atto n. 60.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta si è svolto il dibattito nel quale sono intervenuti gli onorevoli Caretta e Paolo Russo.

Avverte che la Commissione Bilancio ha testé espresso i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, valutando favorevolmente lo schema con due osservazioni. In particolare, fa presente che la Commissione Bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i contributi di cui allo schema in oggetto sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumi caratteristici, di cui all'articolo 6 dalla legge n. 127 del 2017, ha osservato che all'articolo 6 dello schema dovrebbe essere comunque precisato che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo. La V Commissione ha altresì osservato che appare opportuno sopprimere la clausola di invarianza finanziaria

contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento alla questione posta dalla collega Caretta nella giornata di ieri in relazione alla presenza di aree agrumicole nella regione Marche, rende noti i dati acquisiti dal Governo in merito alla superficie agrumicola delle 9 Regioni interessate dal provvedimento.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), si sofferma sull'articolo 5 che, nel definire i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, dopo aver previsto, al comma 1, che essi siano finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale, al comma 3, richiama

le definizioni di pregio paesaggistico, storico e ambientale contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2, senza nulla dire in merito alla ricostituzione varietale.

A tal riguardo ha formulato un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di prevedere che, con riferimento agli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, la ricostituzione varietale debba essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio, indicate nello schema di decreto e che eventuali altre specie possano essere ammesse solo con parere motivato da parte della regione interessata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta a Zagabria, in occasione della Conferenza interparlamentare «Il ruolo dei Parlamenti nel delineare il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», promossa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento croato (22-23 novembre 2018).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nel primo giorno della Conferenza sono state esaminate e discusse, nell'ambito della proposta di riforma della PAC proposta dalla Commissione europea, le seguenti questioni: piani strategici nazionali; ricambio generazionale in agricoltura; politiche di sviluppo rurale e ricerca in agricoltura, sicurezza e qualità del cibo.

Quanto al primo tema di confronto, è stato da più parti sottolineato come l'esigenza più sentita da parte degli agricoltori sia quella di semplificare gli adempimenti burocratici; pertanto, ogni maggiore flessibilità e autonomia accordata agli Stati membri è auspicabile purché porti realmente a una reale semplificazione per la vita degli agricoltori e non sia, invece, una mera nazionalizzazione della politica agricola comune, con possibili conseguenti aggravii in termini di capacità di adempimento.

In tale contesto, appare necessario considerare il rischio di una concorrenza differenziata tra i diversi Stati membri caratterizzati da differenti produzioni. Occorre dunque tenere conto, in particolare, del fatto che i Paesi mediterranei si differenziano per gli elevati costi di produzione legati alla tipicità delle produzioni, alle difficoltà di tipo geografico (soprattutto nelle aree interne e montane) o a quelle derivanti dalle dimensioni medie delle imprese che sono ridotte.

È stato, poi, rilevato come le politiche di programmazione dovrebbero avere, come primo obiettivo, quello di garantire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, assicurando loro le risorse necessarie per

programmare gli investimenti. È stato, inoltre, sottolineato che l'introduzione di nuovi elementi di condizionalità comporterà maggiori oneri per le imprese agricole; risulterebbe, quindi, preferibile lasciare a ogni Stato membro la decisione se renderli vincolanti o facoltativi, assicurando, comunque, un plafond di risorse per indennizzare le imprese agricole dalla riduzione di competitività che subiranno per far fronte a tali oneri. Riguardo al quantum dei finanziamenti previsti per la PAC, è stato sottolineato come sia assolutamente necessario mantenere almeno il livello attuale delle risorse a disposizione; solo così la politica agricola comune potrà continuare a giocare un ruolo strategico nelle sfide globali legate all'alimentazione e all'inquinamento del Pianeta. A tal fine è stato sottolineato come occorra riconoscere in termini finanziari il contributo che apportano le aree rurali alla realizzazione di politiche sostenibili. La definizione di agricoltore attivo deve tener conto della valenza ambientale svolta dall'agricoltura in queste aree, riconoscendogli un ruolo di presidio contro lo spopolamento e l'abbandono dei territori. Quanto alle proposte relative al raggiungimento degli obiettivi di convergenza esterna, si è considerato che sugli stessi non esiste ancora un accordo. Si è, quindi, concluso nel senso che occorrerà evitare che i presumibili ritardi nel negoziato, dovuti anche alle incertezze sulle questioni prima richiamate, possano ricadere sugli agricoltori e sulla loro necessità di fare affidamento sui pagamenti PAC dopo il 2020.

Quanto alla questione del rinnovamento generazionale, è stato rilevato come le principali problematiche che ostacolano il ricambio sono legate, prevalentemente, alla difficoltà di accesso alla terra, alle criticità relative alla disponibilità del credito nonché alle particolari caratteristiche di mercato nelle quali gli agricoltori si trovano sovente in una posizione di debolezza rispetto ai fornitori e agli acquirenti finali. Questi elementi sono in grado di influenzare negativamente le aspirazioni delle giovani generazioni. Occorre, pertanto, meglio definire cosa debba intendersi per « giovane agricoltore », evitando di legarlo esclusivamente al ruolo di chi deve subentrare nel processo gestionale dell'azienda. Oltre ad assicurare risorse finanziarie adeguate, che possano provenire anche da Fondi che non siano strettamente quelli agricoli, può risultare importante mettere in atto politiche nazionali che prevedano pensionamenti anticipati.

Sul terzo tema, legato alle politiche di sviluppo rurale, sono state sottolineate talune criticità. Si è parlato, infatti, delle difficoltà legate alla capacità delle amministrazioni regionali e locali nel gestirle, anche a causa della complessità del programma LEADER; dei possibili tagli programmati; nonché della importanza di tali misure per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. È stata, quindi, chiesta attenzione, in par-

ticolare, a quelle aree rurali che rappresentano i confini esterni dell'Unione europea e che, in quanto tali, rappresentano la porta di ingresso commerciale dei prodotti extra UE. Alcuni partecipanti hanno espresso un loro favore verso un modello di partnership pubblico-privato, sottolineando l'importanza di prevedere finanziamenti aggiuntivi per le politiche in esame.

La ricerca in agricoltura è stata considerata fattore rilevante per implementare la qualità e la sicurezza alimentare; pertanto, è stato giudicato con particolare favore l'incremento dei fondi destinati a tale finalità. La discussione ha sottolineato la necessità di: includere maggiormente i nuovi Stati membri aderenti nei programmi europei di ricerca; realizzare un rapporto più stretto tra la ricerca e l'attività di impresa, in modo che questa possa immediatamente beneficiare dei risultati raggiunti; prevedere politiche di formazione di esperti e scienziati per lo sviluppo di sistemi innovativi dal punto di vista tecnologico.

Nel secondo giorno si è svolto un interessante dibattito sulle linee di negoziato che ciascun Stato membro intenderà portare avanti, con particolare riguardo ai temi affrontati nella prima giornata.

A nome della delegazione italiana sono intervenuti, oltre il sottoscritto, la collega Maria Chiara Gadda e il Senatore Massimo Berruti.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.
Atto n. 60**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici;

visti i rilievi deliberati dalla V Commissione (Bilancio) in data 19 dicembre;

ricordato che con il provvedimento in esame si dà attuazione a un lungo percorso normativo che ha visto il Parlamento impegnato per la tutela di questa particolare tipologia di agrumeti già a partire dalla XIII legislatura e che solo nella scorsa Legislatura l'intervento normativo è riuscito a tradursi nella legge n. 127 del 2017, approvata con il consenso unanime delle forze politiche presenti in Parlamento;

apprezzato l'impianto complessivo dello schema di decreto che reca l'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi al contributo, nonché la determinazione della misura dei contributi erogabili;

apprezzato altresì che, per quanto riguarda le dimensioni degli agrumeti ammessi al contributo, lo schema di decreto non richieda che essi abbiano una superficie minima, tenendo così conto del fatto che le realtà regionali e territoriali sono molto diverse tra loro e che, in alcune aree del Paese vi sono numerosi piccoli o piccolissimi appezzamenti su cui insistono agrumeti di elevato pregio varietale;

osservato che l'articolo 2, comma 5 prevede che «il pregio ambientale» è rappresentato da quelle varietà tradizionali storicamente coltivate con metodi e tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio e che, pertanto, i tutori (paletti di sostegno) devono rispettare tale vincolo e dovrebbero dunque essere prevalentemente realizzati con legno di castagno;

rilevato che l'articolo 4, nel definire i criteri e le tipologie di intervento di recupero stabilisce, quanto alla ricostituzione varietale, che essa debba essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio, specificando che eventuali altre specie potranno essere ammesse solo previo parere motivato della regione interessata;

osservato che l'articolo 5, nel definire i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, dopo aver previsto, al comma 1, che essi siano finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale, al comma 3, richiama le definizioni di pregio paesaggistico, storico e ambientale contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2, senza nulla dire in merito alla ricostituzione varietale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di prevedere che, con riferimento agli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, la ricostituzione

varietale debba essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio, indicate nel presente decreto e che eventuali altre specie possano essere ammesse solo con parere motivato da parte della regione interessata.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la <i>performance</i> di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>).	135
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	141
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>).	138
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	143
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione interparlamentare, organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema « Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione ed applicazione del diritto dell'Unione », svolta a Bruxelles il 27 novembre 2018	139
<i>ALLEGATO 3 (Relazione della Deputata Emanuela Rossini)</i>	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare

la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Atto n. 59.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo e che nel corso del dibattito seguito sono state avanzate richieste di precisazioni da parte di alcuni colleghi. Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 31 dicembre 2018, chiede al relatore Bianchi se intende intervenire in replica alle richieste di chiarimento emerse nel dibattito.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, replica alle osservazioni e richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 18 dicembre 2018. Con riferimento alle osservazioni del deputato Pettarin, relative ai criteri per la designazione delle autorità competenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/1011, cosiddetto regolamento *benchmark*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame adotta le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e 43 del medesimo regolamento. Precisa che tali interventi riguardano la designazione dell'autorità competente responsabile dello svolgimento dei compiti istituzionali stabiliti dal regolamento, l'adozione di misure appropriate che consentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari allo svolgimento dei loro compiti. Rileva che, nel caso in cui vengano designate più autorità competenti, è necessario identificarne una responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri. Evidenzia che la scelta recata dallo schema di decreto legislativo riflette i criteri fissati dalla legge di delegazione

europea 2016-2017, recati in particolare dall'articolo 9, comma 3. Segnala che, nello specifico, i criteri di cui alle lettere c) e d) prevedono la designazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, della CONSOB per quanto attiene alla vigilanza degli amministratori di indici, e delle autorità nazionali competenti per materia con riferimento agli altri soggetti elencati dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k) (enti sottoposti a vigilanza), del regolamento, nonché per l'attribuzione dei poteri previsti dallo stesso regolamento. La lettera e) prevede che la CONSOB sia designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri. Inoltre, rimarca che, sulla base della lettera f), occorre attribuire alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti i poteri di imporre sanzioni per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dallo stesso regolamento e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette. Sottolinea che in attuazione delle richiamate disposizioni, il comma 4 dell'articolo 1 dello schema inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*septies*.1, che individua le autorità nazionali competenti a garantire il rispetto delle norme previste dal cosiddetto regolamento (UE) 2016/1011. In particolare, viene attribuita alla CONSOB la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento, in linea con quanto previsto dalla legge di delegazione europea, e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza stabiliti nel territorio della Repubblica. In linea con quanto previsto dall'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, che prevede la possibilità per gli Stati membri di designare più di un'autorità competente, il comma 2 del nuovo articolo 4-*septies*.1 del TUF stabilisce che, nel caso di formazione di collegi di autorità previsti per gli indici di riferimento critici ai sensi dell'articolo 46 del regolamento europeo, la Banca d'Italia sia competente nei confronti dei

contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza. Ricorda che viene inoltre previsto che la CONSOB e la Banca d'Italia collaborino, sulla base di un apposito protocollo d'intesa per le attività di vigilanza su amministratori e contributori di dati rispetto agli indici di riferimento critici, come previsto dai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1011. Con riferimento all'utilizzo dei *benchmark* viene invece riproposto il criterio di ripartizione per soggetto per il quale la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono competenti dei diversi utilizzatori secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 4-*septies*.1. Osserva che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e dei criteri previsti dalla legge di delegazione europea 2016-2017, la CONSOB viene designata quale autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 4-*septies*.1. Il comma 5 del nuovo articolo 4-*septies*.1 del TUF specifica che le autorità competenti, per svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/1011, esercitano i poteri di vigilanza e di indagine già attribuiti dalla normativa di settore, specificando, per quanto riguarda la CONSOB, il riferimento all'articolo 187-*octies* del TUF, che reca i poteri della CONSOB in materia di abusi di mercato.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento del deputato De Luca relativamente alla disciplina sanzionatoria introdotta dallo schema di decreto legislativo per quanto concerne le violazioni relative agli articoli 21, concernente amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici, 23 relativo alla contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici e 27, in materia di dichiarazione sull'indice di riferimento del regolamento (UE) 2016/1011, pur segnalandone l'assenza, ricorda che il comma 2 inserisce nel TUF il nuovo articolo 190-

bis.1, che, in coerenza con la legge di delegazione europea 2016-2017, non prevede sanzioni penali, in quanto il regolamento europeo prevede obblighi di natura procedurale e preventiva, posti a presidio della corretta amministrazione degli indici, mentre in caso di manipolazione sarebbero applicabili le sanzioni penali previste per la repressione degli abusi di mercato. In particolare, sottolinea che il richiamato comma 1 del nuovo articolo 190-*bis*.1 del TUF in esame prevede, in corrispondenza della violazione delle richiamate norme, oltre che delle altre specificamente individuate, sanzioni amministrative pecuniarie la cui forbice edittale, per la quale l'articolo 42 del regolamento europeo fissa soltanto il limite minimo della sanzione massima, è differenziata per le persone giuridiche e le persone fisiche ed è stabilita, secondo quanto rappresentato dal Governo nella relazione illustrativa, in continuità con altre disposizioni sanzionatorie già presenti nel TUF, salvaguardando la proporzionalità delle sanzioni nella determinazione dei minimi edittali.

Con riferimento ai limiti massimi edittali, ricorda che il comma 5 del nuovo articolo 190-*bis*.1 del TUF, in linea con quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, lettera f), del regolamento europeo, prevede, inoltre, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo dell'ammontare dei vantaggi ottenuti grazie alla violazione, quando tali vantaggi sono superiori ai limiti massimi edittali e sono determinabili. Con riferimento, infine, alle sanzioni relative alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365, ricorda che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto modifica l'articolo 193-*quater* del TUF sulle sanzioni applicabili per la violazione delle norme sancite dal regolamento EMIR, integrando in tale ambito le disposizioni attuative del regolamento SFT-R, coerentemente con quanto stabilito al momento della designazione delle autorità competenti. Ricorda, comunque, che il regolamento SFT-R contiene una norma diret-

tamente applicabile con riferimento alle sanzioni repressive delle condotte che violano gli obblighi di trasparenza precontrattuale e periodica da parte dei gestori di fondi sanciti dagli articoli 13 e 14 del regolamento. Allo scopo di completare il quadro sanzionatorio, evidenzia che sono poi inseriti nel TUF i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 193-*quater* che individuano le misure amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, relativo alla segnalazione delle operazioni, e 15, concernente la trasparenza nel riutilizzo, del regolamento SFT-R. Vengono previsti limiti edittali distinti in ragione della natura del destinatario, persona fisica e persona giuridica, utilizzando per queste ultime il criterio di commisurazione della sanzione pecuniaria ancorato al fatturato, facendo rinvio all'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005 – codice delle assicurazioni private, ove tale importo risulti superiore al massimo edittale predeterminato. Le sanzioni pecuniarie minime e massime sono coerenti con l'articolo 22, paragrafo 4, lettere *f*) e *g*), del regolamento europeo, che fissa il limite minimo della sanzione massima.

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore che ringrazia per il lavoro svolto e per i chiarimenti forniti in risposta a quanto da lui chiesto nella seduta precedente.

Marco MAGGIONI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere formulata dal relatore che ringrazia per l'impegno profuso e il lavoro svolto su una tematica così tecnica e complessa. Osserva che quanto definito dal legislatore in materia di *benchmark*, seppure di grande utilità e garanzia per gli investimenti nei fondi, non deve essere considerato come garanzia sufficiente a tutela dei risparmiatori. Ritiene, infatti, che il perimetro delle tutele da approntare a favore dei risparmiatori non possa prescindere dall'effettiva implementazione

della direttiva 2014/65/UE, cosiddetta direttiva MiFID II, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che prevede che i prodotti devono essere disegnati e circoscritti in relazione a un target ben preciso per esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie, e che il canale distributivo deve agire di conseguenza. È quindi dell'avviso che, solo quando la predetta normativa verrà effettivamente applicata da tutti gli operatori, i risparmiatori, individuando con chiarezza quali siano gli investimenti opportuni, potranno considerarsi tutelati ed evitare rischi simili a quelli visti in un recente passato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e ritiene che l'osservazione inserita nella sua proposta di parere sia coerente e lineare

con lo svolgimento del dibattito e con le finalità di tutela della proprietà industriale e, anche, della proprietà intellettuale. Ribadisce, infatti, che tutti questi i temi sono tra di loro collegati e tutti contribuiscono alla tutela delle imprese e delle invenzioni. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla riunione interparlamentare, organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema « Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione ed applicazione del diritto dell'Unione », svolta a Bruxelles il 27 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il 27 novembre scorso si è svolta a Bruxelles la Riunione interparlamentare organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema « Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione ed applicazione del diritto dell'Unione » cui, in rappresentanza della Commissione, ha preso parte la deputata Emanuela Rossini, cui cede la parola per l'illustrazione di una breve relazione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) illustrando brevemente la relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 3*), segnala, in particolare, alcuni aspetti che ha voluto rappresentare in quella sede, alcuni dei quali hanno suscitato vivo interesse nei partecipanti e che per taluni hanno colmato lacune informa-

tive. Fa presente, in primo luogo, di avere illustrato la riforma recata dalla legge n. 234 del 2012, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea in Italia, prevedendo lo sdoppiamento della precedente legge comunitaria annuale in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega al Governo necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che garantisce direttamente l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo. In quella sede, ha sottolineato che si tratta di strumenti legislativi distinti volti, da un lato, a garantire il puntuale adempimento degli obblighi comunitari, dall'altro ad escludere l'inserimento nei disegni di legge europei di materie estranee che possano impedire un tempestivo adeguamento da parte dell'ordinamento italiano e che, grazie a tale riforma, il Parlamento ha garantito puntualità e velocità nell'attuazione degli obblighi europei in ogni anno di riferimento. Ha anche evidenziato che il costante e puntuale recepimento della normativa europea ha prodotto un sensibile miglioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia, portando ad una riduzione delle procedure di infrazione, nel periodo gennaio 2014-novembre 2018, da 121 a 68. Segnala inoltre che ha anche avuto modo di illustrare gli strumenti a disposizione del Parlamento italiano per il controllo delle procedure di infrazione e ricordato come, sulla base del regolamento della Camera, le Commissioni competenti possano esaminare le sentenze della Corte di giustizia e che ha, infine, osservato che la compatibilità tra i progetti di legge italiani e la normativa europea è oggetto costante di esame da parte della Commissione politiche dell'Unione europea. Evidenzia che durante il dibattito, sul tema del deficit di attuazione, ha osservato come i Parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti già nella fase prelegislativa, in modo da potere esprimere le istanze di territori e cittadini ribadendo il convincimento che rafforzare il ruolo dei Parlamenti nella fase prelegislativa e nella fase ascendente consenta di ridurre i con-

flitti tra i livelli europeo, nazionale e territoriale e di evitare che la normativa europea venga percepita dai cittadini come un'imposizione. Conclude esprimendo la sentita esigenza che vi sia una sempre maggiore collaborazione tra i Parlamenti nazionali, e tra di loro e il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'Unione.

La Commissione prende atto.

Angela IANARO (M5S) chiede quali siano i punti critici maggiormente evidenziati nella riunione in titolo e quali possibili soluzioni sono state proposte o si sente di proporre.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che il punto essenziale per il Par-

lamento garantire la partecipazione al dibattito che si svolge in sede europea, considerando in tal senso essenziale una presenza assidua, appassionata e critica, nelle sedi sia formali che informali.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

considerato che con la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l'adeguamento della normativa alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

rilevato che il regolamento (UE) n. 1011 del 2016 (Regolamento *benchmark*) introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici utilizzati come riferimento per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari. L'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento è quello della elaborazione, fornitura e utilizzo degli indici di riferimento nell'Unione europea;

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame adotta le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e 43 del medesimo regolamento;

rilevato che il regolamento (UE) n. 2015/2365 fissa un quadro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo (SFT-R) di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale;

considerato che l'obiettivo della regolamentazione dell'Unione è quello di incrementare la trasparenza delle cosiddette *securities financing transactions* (SFTs), negoziazioni in cui un ruolo fondamentale è rivestito da valori mobiliari dati in garanzia (*collateral*);

rilevato che la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento (UE) 2015/2365 è finalizzata a consentire di operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal Regolamento per quanto attiene ai

seguenti ambiti: sanzioni amministrative e altre misure amministrative che l'autorità competente deve adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R (articolo 22); modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (articolo 23); nonché modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 26) e del diritto di ricorso (articolo 27),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

considerato che l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che « nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione »;

rilevato che l'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017) reca la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2436 e per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1001/UE;

considerato che i due richiamati atti normativi europei costituiscono l'inter-

vento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il « marchio d'impresa dell'Unione europea », ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e che ha effetto in tutti gli Stati membri;

rilevato che il termine dato dalla direttiva per il suo recepimento, con riferimento agli articoli da 3 a 6, da 8 a 14, 16, 17 e 18, da 22 a 39, 41, 43 e 44 e da 46 a 50, è fissato al 14 gennaio 2019 e, al 14 gennaio 2023, in riferimento all'articolo 45 relativamente all'introduzione all'interno degli Stati membri della procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità, mentre si dispone l'applicazione degli articoli 1, 7, 15, 19, 20 e 21 a decorrere dal 15 gennaio 2019;

rilevato, in particolare, che l'articolo 43 della direttiva dispone che gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5, relativo agli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi;

considerato che tale procedura è attualmente disciplinata dalla sezione II del Capo IV del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, parzialmente modificati dallo schema di decreto legislativo in esame;

tenuto conto che l'articolo 24 dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni in particolare all'articolo 178 del richiamato decreto legislativo relativamente alla procedura di esame delle opposizioni e alle relative decisioni;

ritenuto opportuno, in attuazione della direttiva, prevedere termini più rapidi per la conclusione di tali procedimenti amministrativi;

considerato che il regolamento (UE) 2015/2424 è entrato in vigore il 23 marzo 2016 e che esso risulta codificato nel regolamento (UE) n. 2017/1001/UE, che

ha conseguentemente abrogato il precedente regolamento (UE) n. 207/2009;

rilevata la necessità di adottare tempestivamente gli opportuni adeguamenti all'ordinamento interno al fine di una piena attuazione delle richiamate disposizioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di ridefinire i termini di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 43 della direttiva (UE) 2015/2436, con l'introduzione di termini certi per una rapida definizione del procedimento amministrativo.

ALLEGATO 3

Sulla riunione interparlamentare, organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema «Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione e applicazione del diritto dell'Unione», svolta a Bruxelles il 27 novembre 2018.

RELAZIONE DELLA DEPUTATA EMANUELA ROSSINI

Il 27 novembre si è svolto a Bruxelles un incontro interparlamentare, organizzato dalle Commissioni giuridica (IURI) e petizioni (PETI) del Parlamento europeo, sul tema Rafforzare i Parlamenti e i diritti dei cittadini nell'applicazione e trasposizione del diritto dell'UE.

Per la Camera è intervenuta l'on. Rossini (Misto-Minoranze linguistiche).

La riunione si è articolata in tre sessioni, la prima dedicata all'analisi di tre casi di studio di trasposizione di normativa europea negli ordinamenti nazionali, la seconda avente ad oggetto il ruolo e il punto di vista dei Parlamenti nazionali nella trasposizione ed attuazione della normativa europea a livello nazionale, la terza relativa al ruolo dei reclami ai mediatori e delle petizioni al Parlamento come strumenti per indentificare violazioni della normativa europea.

La prima sessione è stata introdotta dalla direttrice per gli affari legislativi del Servizio giuridico del Parlamento, Maria José Martínez Iglesias, la quale, sottolineando il legame tra applicazione del diritto europeo e stato di diritto, ha evidenziato talune criticità nell'attuazione del diritto UE. La normativa europea infatti è frutto del dialogo di ventotto culture differenti ed oggetto di interpretazioni e prassi amministrative diverse. Il fenomeno del gold plating, ovvero l'aggiunta in sede di recepimento di elementi estranei a quanto richiesto dalla normativa europea, contribuisce inoltre alle difficoltà nella corretta attuazione della normativa europea. Il legislatore europeo ha bisogno della colla-

borazione dei Parlamenti nazionali, sia per il loro ruolo in sede di recepimento sia per il controllo che esercitano sui rispettivi Governi. La relatrice ha quindi sottoposto ai Parlamentari europei e nazionali la riflessione sull'istituzionalizzazione, sul modello di altre conferenze interparlamentari, di una riunione dedicata alla trasposizione del diritto europeo.

Successivamente il Professor Giuseppe De Palo (Università St Paul, USA) si è soffermato sulle criticità nell'applicazione della direttiva del 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, solo l'1 per cento delle controversie è oggetto di mediazione e ciò comporta delle perdite economiche sostanziali (stimate in 20-40 miliardi annui) e una pressione enorme sui sistemi giudiziari. Esistono tuttavia anche modelli virtuosi, quali la legge italiana sulla mediazione (l'Italia ha una percentuale 15-20 volte superiore agli altri Stati in termini di uso della mediazione) e la legge turca di gennaio 2018 ispirata al modello italiano (in Turchia si è passati da 13 mila a 200 mila casi annui di ricorso alla mediazione). I limiti della normativa europea sono legati alla sua formulazione e in particolare alla facoltà per gli Stati membri di adottare un sistema di opt-in (ovvero un sistema in cui, per far ricorso al meccanismo, le parti devono esplicitamente sceglierlo). Come osservato dalla Corte di giustizia del 2010, sarebbe più

efficace l'adozione di un modello di *opt-out*, ovvero la previsione di un ricorso automatico alla mediazione salvo che le parti non decidano di rinunciarvi. Nella sua pronuncia, la Corte ha fissato inoltre ulteriori criteri cui dovrebbe ispirarsi la riforma della mediazione, ovvero la sua non vincolatività, rapidità e bassi costi per le parti. Finora il Parlamento europeo non ha colto l'occasione per una riforma secondo le indicazioni della Corte e alcuni Stati membri hanno riscontrato notevoli difficoltà nel suo recepimento. In particolare quattro Stati sono stati posti dinanzi all'alternativa tra l'adozione di uno strumento inefficace o incostituzionale (come ad esempio nel caso della legge rumena, che per due volte è stata dichiarata incostituzionale).

La Signora Ballesteros della società di consulenza Milieu, ha illustrato gli elementi chiave della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tale direttiva ha operato una revisione di una precedente direttiva del 2011, la quale a sua volta codifica quattro direttive precedenti, la prima delle quali risalente al 1985. Obiettivi della direttiva sono quelli di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di integrare le considerazioni ambientali nell'elaborazione e adozione dei progetti. In particolare la nuova direttiva ha inteso risolvere alcuni problemi emersi in fase di attuazione della precedente normativa, in particolare attraverso la semplificazione delle procedure di valutazione ambientale, il coordinamento con altre procedure (ad esempio in materia di impatto sulla biodiversità), la previsione di una valutazione degli effetti cumulativi del progetto, l'introduzione di procedure per il monitoraggio dell'impatto ambientale dei progetti, la partecipazione pubblica e l'accesso alle informazioni. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto nel maggio 2017 e attualmente la Commissione ne sta verificando la corretta trasposizione. La relatrice ha osservato che sono già state aperte 21 procedure di infrazione per il ritardo nel recepimento e che uno degli

elementi che potrà produrre contestazioni da parte della Commissione è la trasposizione della nozione di significatività dell'impatto. Al fine di agevolare un corretto recepimento della direttiva, la Commissione ha pubblicato delle linee guida.

Nel corso del dibattito l'on. Rossini ha sollecitato una riflessione sulla stessa definizione di valutazione di impatto ambientale, evidenziando il possibile conflitto tra una valutazione di impatto ambientale pura ed una valutazione integrata del progetto che includa una visione socioeconomica di sviluppo di un'area a lungo termine. La parlamentare ha inoltre posto la questione del coinvolgimento dei diversi livelli di governance nel controllo e monitoraggio dell'opera e, in futuro, nel mantenimento del controllo sulla gestione dell'opera. Su tali punti, la Signora Ballesteros ha richiamato specifiche disposizioni della direttiva che, se correttamente trasposte dagli Stati membri, consentono di integrare considerazioni di tipo socio economico nella decisione di autorizzazione del progetto. Con riferimento alla seconda questione, la relatrice si è soffermata da un lato sulla previsione della garanzia di informazione al pubblico durante il procedimento di autorizzazione, che presuppone uno scambio informativo ed un coordinamento tra i diversi livelli di governo; dall'altro, sugli obblighi informativi nei confronti della Commissione che gravano sugli Stati membri, e il cui adempimento presuppone che questi ultimi rendano operativi meccanismi per la raccolta delle informazioni a livello nazionale e locale.

Infine, la professoressa Sara Drake, dell'Università di Cardiff, ha illustrato le difficoltà applicative del regolamento del 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tali difficoltà spesso derivano dalla non sufficiente informazione dei passeggeri circa i loro diritti, dalla scarsa collaborazione delle compagnie aeree, dalla carente informazione delle Corti. Anche la Corte dei conti europea ha riscontrato tali carenze e sollecitato un

miglioramento del sistema. La relatrice ha individuato cinque aree rispetto alle quali sarebbero necessari interventi a livello nazionale ed europeo: l'informazione dei passeggeri; la certezza giuridica; i regimi nazionali di applicazione del regolamento; i rimedi individuali; gli oneri per le compagnie aeree. Nella prima area i Parlamenti nazionali dovrebbero assicurare che le Autorità nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento si adoperino proattivamente per migliorare l'informazione dei passeggeri. Sul piano della certezza giuridica, i Parlamenti nazionali dovrebbero assicurare che le autorità nazionali chiariscano le fattispecie che danno luogo a compensazione e promuovere la formazione di soggetti coinvolti nell'applicazione del regolamento. La terza area è estremamente critica, anche alla luce delle profonde divergenze tra Stati membri nell'applicazione del regolamento; essa presuppone la creazione di un quadro giuridico chiaro, che renda le violazioni da parte delle compagnie aeree economicamente non convenienti. Sul piano dei rimedi individuali occorre promuovere meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). Con riferimento alla quinta area, infine, occorre assicurare che il controllo del traffico aereo abbia sufficiente capacità per fronteggiare il crescente mercato dell'aviazione e che le compagnie aeree siano in grado di recuperare da terze parti i costi legati alle compensazioni.

Nella sessione dedicata al ruolo e alle esperienze dei Parlamenti nazionali in sede di trasposizione del diritto europeo, è innanzi tutto intervenuto il Vicepresidente della Commissione sulla Costituzione del Consiglio nazionale austriaco, Wolfgang Gerstl, che ha illustrato l'attività del Parlamento austriaco nella fase ascendente e richiamato le raccomandazioni della *task-force* sulla sussidiarietà e proporzionalità, auspicando una loro rapida attuazione. L'attività in materia europea del Parlamento austriaco si traduce anche in sessioni dedicate all'Europa, con la partecipazione, senza diritto di voto, dei parlamentari europei austriaci e nelle comuni-

cazioni del Governo prima dei Consigli europei. Il relatore ha infine sottolineato che un maggiore uso dello strumento della direttiva, piuttosto che del regolamento, sarebbe più coerente con il principio di sussidiarietà, ma al contempo ha evidenziato i rischi in termini di *goldplating* in sede di recepimento nazionale.

Successivamente l'on. Ferrara (M5S), Vicepresidente della Commissione IURI, ha osservato che la corretta trasposizione del diritto europeo incide sul funzionamento del mercato interno. Si è quindi soffermata sugli strumenti a disposizione del Parlamento europeo per monitorare l'applicazione del diritto UE, dalle Commissioni d'inchiesta, alle interrogazioni, alle relazioni di attuazione, alla relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea. Per il 2018, la relazione del Parlamento europeo esprime preoccupazioni per l'elevato numero di procedure di infrazione.

Successivamente, il professore Voermans, dell'Università di Leiden, ha esaminato il ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente, osservando come, a fronte dell'uso sempre più intenso dello strumento del dialogo politico, il meccanismo di allerta precoce ha mostrato dei limiti evidenti nella sua applicazione, a causa delle difficoltà di un coordinamento tra Parlamenti nazionali. In solo tre casi infatti il numero di pareri motivati adottati dai Parlamenti nazionali ha raggiunto la soglia per il cosiddetto cartellino giallo. Al fine di incidere di più in fase ascendente i Parlamenti nazionali dovrebbero intervenire maggiormente nella fase prelegislativa, precedente alla pubblicazione della proposta, ed utilizzare di più lo strumento della riserva parlamentare. Un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nella fase ascendente renderebbe più semplice la trasposizione del diritto europeo e contribuirebbe ad una maggiore legittimazione democratica dell'UE. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il relatore ha introdotto il tema della delega di poteri legislativi, evidenziando i rischi connessi al ricorso sempre più esteso agli atti di esecuzione e alla procedura di comitato-

logia, ai sensi dell'articolo 291 del Trattato, a discapito del ricorso ad atti delegati ai sensi dell'articolo 290.

La professoressa Smith, dell'Università di Cardiff, ha quindi illustrato il nuovo approccio in materia di procedure di infrazione che deriva dall'agenda Legiferare meglio, sulla base del quale la Commissione esercita in modo strategico l'esercizio del potere di aprire una procedura di infrazione, in base ad una valutazione politica del valore aggiunto che la procedura può comportare. Inoltre, viene abbandonato il meccanismo di EU-pilot (ovvero la fase del dialogo con lo Stato membro al fine di risolvere nella fase iniziale potenziali violazioni della normativa UE), allo scopo di evitare un ulteriore allungamento delle procedure. La relatrice ha quindi riportato alcuni dati in materia di procedure di infrazione (che mostrano una diminuzione rispetto al periodo precedente) e relativi ai settori nei quali si concentra il maggior numero di procedure (energia, trasporti, servizi finanziari). La semplificazione delle norme UE e meccanismi di monitoraggio rispettivamente a livello nazionale ed europeo inciderebbero positivamente sul numero di procedure.

Sono successivamente intervenuti l'onorevole Rossini, il parlamentare greco Ioannis Sarakiotis ed il parlamentare del Bundestag tedesco Stephan Brandner, i quali hanno illustrato l'esperienza dei rispettivi Parlamenti nell'ambito del recepimento della normativa UE.

L'on. Rossini ha illustrato la riforma recata dalla legge n. 234 del 2012, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea in Italia, prevedendo lo sdoppiamento della precedente legge comunitaria annuale in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega al Governo necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che garantisce direttamente l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo. Si tratta di strumenti legislativi distinti volti, da un lato, a garantire il puntuale adempimento degli obblighi comunitari, dall'altro ad escludere

l'inserimento nei disegni di legge europei di materie estranee che possano impedire un tempestivo adeguamento da parte dell'ordinamento italiano. Dal punto di vista procedurale, i disegni di legge europea e di delegazione europea sono esaminati nell'ambito di una sorta di « sessione europea », che coinvolge tutte le Commissioni permanenti del Parlamento italiano. Grazie a tale riforma, il Parlamento ha garantito puntualità e velocità nell'attuazione degli obblighi europei in ogni anno di riferimento. Il costante e puntuale recepimento della normativa europea ha prodotto inoltre un sensibile miglioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia, portando ad una riduzione delle procedure di infrazione, nel periodo 2014-novembre 2018, da 121 a 68. L'on. Rossini ha inoltre illustrato gli strumenti a disposizione del Parlamento italiano per il controllo delle procedure di infrazione e ricordato come, sulla base del regolamento della Camera, le Commissioni competenti possano esaminare le sentenze della Corte di giustizia. L'onorevole Rossini ha infine osservato che la compatibilità tra i progetti di legge italiani e la normativa europea è oggetto costante di esame da parte della Commissione politica dell'UE, la quale a tal fine trasmette il proprio parere alle Commissioni permanenti.

Il parlamentare greco ha riferito sulla riflessione in corso per la creazione di un quadro di regolazione della trasposizione che coinvolga sistematicamente il Parlamento. Nonostante la mancanza di un tale quadro, il deficit di recepimento in Grecia è pari allo 0,19 per cento a fronte di una media UE dello 0,5 per cento.

Il parlamentare tedesco ha ribadito il fondamento costituzionale del coinvolgimento del Bundestag nella materia europea. Ha quindi evidenziato le difficoltà nell'attuazione del diritto UE, quando quest'ultimo incide sia sul livello federale sia su quello regionale. Si è infine soffermato sulla scelta dello strumento giuridico del regolamento o della direttiva da parte della Commissione, osservando come i principi di sussidiarietà e proporzionalità

dovrebbero guidare il legislatore europeo in tale scelta. L'argomento talora utilizzato per preferire i regolamenti alle direttive consiste invece nel fatto che, in relazione all'attuazione di queste ultime, si registrano più frequentemente procedure di infrazione e fenomeni di gold plating. Il relatore ha ribadito tuttavia che il deficit di attuazione andrebbe piuttosto colmato con procedure di recepimento più efficaci e un maggiore monitoraggio a livello nazionale.

Durante il dibattito, sul tema del deficit di attuazione, l'on. Rossini ha osservato come i Parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti già nella fase prelegislativa, in modo da potere esprimere le istanze di territori e cittadini. Rafforzare il ruolo dei Parlamenti nella fase prelegislativa e nella fase ascendente consentirebbe di ridurre i conflitti tra i livelli europeo, nazionale e territoriale e di evitare che la normativa europea venga percepita dai cittadini come un'imposizione.

L'ultima sessione, infine, è stata dedicata al ruolo dei reclami ai mediatori e delle petizioni al Parlamento come strumenti per identificare violazioni della normativa europea. È intervenuta innanzi tutto Emily O'Reilly, Ombudsman europeo, organo deputato a ricevere le denunce dei cittadini riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni dell'UE. La signora O'Reilly ha descritto i poteri di raccomandazione, esercitabili anche di propria iniziativa, di cui dispone l'Ombudsman, attraverso i quali possono essere affrontate e capite anche questioni sistemiche. A tal proposito, la relatrice ha illustrato l'indagine dell'ombudsman sulle procedure di EU-pilot, che ha evidenziato la necessità che la Commissione spieghi le ragioni per cui decide di non aprire o non aprire una procedura di infrazione. Ha inoltre riferito dell'indagine sulla trasparenza dei lavori legislativi e si è soffermata sull'importanza della cooperazione tra l'Ombudsman europeo ed i mediatori nazionali.

Successivamente, Tiago Tiburcio, ricercatore all'Università di Lisbona, ha evidenziato le differenze tra lo strumento della petizione e quello del reclamo al mediatore, sottolineandone tuttavia la comune finalità di identificare la corretta attuazione del diritto dell'Unione. Con riferimento all'attività dei mediatori, si è soffermato su alcune buone prassi, citando ad esempio l'indagine annuale del mediatore lituano, volta a verificare se vi sono gruppi di cittadini non consapevoli del suo ruolo ai quali quindi indirizzare campagne informative. Con riferimento allo strumento delle petizioni ha individuato talune criticità, legate in particolare alla previsione di un numero minimo di firme per dare seguito alla petizione (ad esempio in UK, Portogallo, Lussemburgo). Al fine di superare tali difficoltà, ha proposto di prevedere forme digitali di sottoscrizione della petizione e di sfruttare le potenzialità offerte dai *social network* per garantire una partecipazione dei cittadini in tempo reale. Il relatore, enfatizzando la necessità di informare e sensibilizzare i cittadini su tali strumenti, ha richiamato un programma televisivo settimanale del mediatore austriaco e il video del mediatore olandese che presenta casi fittizi basati su fatti reali. Si è infine soffermato sull'utilità della condivisione delle informazioni all'interno della rete dei mediatori e sulla necessità di individuare altri forum di cooperazione per uno scambio di buone pratiche tra il livello europeo e quello nazionale.

La riunione si è chiusa con l'illustrazione delle rispettive esperienze nazionali da parte dei difensori civici di Slovacchia, Finlandia e Portogallo e del Vice commissario per i diritti umani polacco, e con l'intervento conclusivo del Vicepresidente della Commissione petizioni del Parlamento europeo, che ha auspicato il proseguimento del dialogo con i Parlamenti nazionali attraverso una specifica piattaforma di cooperazione interparlamentare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	150
---	-----

Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte preliminarmente che i gruppi di opposizione hanno avanzato la richiesta di poter rinviare ad altra data la seduta per

l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari della Commissione. Acquisito sul punto l'assenso dei gruppi di maggioranza, propone quindi di rinviare la seduta al mese di gennaio 2019, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa per le festività natalizie.

La Commissione concorda.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di convocare la seduta in altra data.

La seduta termina alle 8.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	151
Variazione della composizione della Commissione	151
Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	151
Comunicazioni del presidente	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

Mercoledì 19 dicembre 2018. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione della composizione della Commissione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Luciano Nobili, in sostituzione del deputato Ivan Scalfarotto, dimissionario.

Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo.

(Svolgimento e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, che ringrazia della presenza.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD), Silvia BENEDETTI (Misto), Tullio PATASSINI (Lega) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*, nonché i senatori Paola NUGNES (M5S), Giuseppe MOLES (FI-BP) e Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az).

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso le Assemblee del Senato e della Camera, concorde l'auditore, rinvia il seguito dell'audi-

zione ad altra data. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle 9.40, riprende alle 9.50.

Comunicazioni del presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito di Giuseppe Alfieri, maresciallo ordinario presso il nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di finanza, nonché della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito di: Luca Benni (assistente capo della Polizia di Stato); Anacleto Busà (tecnico chimico); Giovanni Bava (ingegnere nucleare); Giancarlo Cori (polizia di Roma Capitale); Francesco De Leonardis (professore universitario esperto in codice degli appalti e diritto ambientale); Andrea Fari (avvocato, professore aggregato di diritto dell'ambiente); Enzo Favoino (tecnico internazionale sui traffici dei rifiuti); Salvatore Genova (ingegnere ambientale); Silvia Massimi (esperta di diritto ambientale); Sabrina Molinar Min (avvocato, esperta in diritto amministrativo e in tecnica e pianificazione urbanistica); Daniele Moreschi (brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri specialista forestale); Paola Ficco (avvocato, esperta in diritto dell'ambiente); Pierluca Proietti Bocchini (ingegnere in servizio presso l'agenzia delle dogane di Perugia); Leonardo Salvemini (avvocato e

professore di diritto dell'ambiente e legislazione ambientale); Roberto Tiberi (avvocato, esperto di diritto ambientale); Andrea Trombetta (sostituto Commissario coordinatore della Polizia di Stato).

Ricorda che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto che il programma dei lavori della Commissione venga aggiornato con gli approfondimenti in ordine ai flussi paralleli di RAEE; ai finti «*end of waste*»; alle fidejussioni relative a impianti di trattamento di rifiuti; all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e alla prevenzione della produzione di rifiuti.

Fa infine presente che l'incarico conferito lo scorso 13 dicembre al luogotenente del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, Primiano Troiano, deve intendersi a tempo pieno e non a tempo parziale.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof.ssa Marina Pietrangelo)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I, XII e XIV Camera e 1^a, 12^a e 14^a Senato)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

RISOLUZIONI:

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea (<i>Discussione e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (<i>Deliberazione</i>) .	9
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1323 Scagliusi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Adozione del testo base</i>)	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	14
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	17

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1302, approvata dal Senato, e C. 766 Colletti, recanti la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho e di Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II »	16
---	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione per videoconferenza del Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Petrocelli, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390 Petrocelli, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	30

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare organizzata dal Sottocomitato della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sui diritti umani e della Conferenza di alto livello di apertura della Settimana celebrativa del 70 ^{mo} anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (20 novembre 2018)	31
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni della presidente)</i>	32
Sugli esiti della visita a Belgrado, Serbia (29-30 novembre 2018)	31
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni della presidente)</i>	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante della Formazione e Dottrina dell'Esercito italiano, Generale C.A. Giovanni Fungo, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremnago)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	59
Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01132 Martino: Applicazione del sistema della fatturazione elettronica alle imprese agricole ..	61
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-01133 Trano: Applicazione delle disposizioni volte alla definizione dei debiti con modalità agevolate	62
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-01134 Cavandoli: Procedure di immatricolazione dei veicoli attraverso i modelli F24 ...	62
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	68

INTERROGAZIONI:

5-01114 Osnato: Responsabilità dell'operatore doganale con rappresentanza indiretta per dichiarazioni d'intento false o incomplete	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70
5-01112 Bignami: Criticità nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai consulenti tecnici d'ufficio (CTU)	63
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	72
5-01113 Ruggiero: Iniziative in materia di educazione finanziaria	63
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	74
5-01115 Ungaro: Estensione di benefici fiscali ai lavoratori impatriati	64
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico. Nomina n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	83

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	80
In memoria di Antonio Megalizzi	81

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (<i>Esame e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Giorgio Palmucci a presidente dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
---	--

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	105
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	106
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM e UGL metalmeccanici nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
INTERROGAZIONI:	
5-00267 Anzaldi: Iniziative per garantire il test ALK ai pazienti con diagnosi iniziale di carcinoma polmonare	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	112
5-00203 Rostan: Sulla presenza di asbesto nel talco prodotto dall'azienda Johnson&Johnson ..	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-00216 Paita: Situazione dei servizi sanitari erogati in Liguria	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (<i>Deliberazione</i>)	110
<i>ALLEGATO 4 (Programma)</i>	118
SEDE REFERENTE:	
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato, C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni, C. 811 Cecconi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale. C. 665 Versace (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	111
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo (<i>Esame e rinvio</i>)	122

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura subordinatamente all'effettiva pubblicazione ed assegnazione. C. 982 Gallinella (<i>Esame e rinvio</i>)	124
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Zagabria, in occasione della Conferenza interparlamentare « Il ruolo dei Parlamenti nel delineare il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura », promossa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento croato (22-23 novembre 2018) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazione del Presidente)</i>	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	129
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	133

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la <i>performance</i> di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>).	135
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	141
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>).	138
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	143

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione interparlamentare, organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema « Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione ed applicazione del diritto dell'Unione », svolta a Bruxelles il 27 novembre 2018	139
<i>ALLEGATO 3 (Relazione della Deputata Emanuela Rossini)</i>	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	150
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori	151
Variatione della composizione della Commissione	151
Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	151
Comunicazioni del presidente	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Comunicazioni del Presidente

Mercoledì, 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alvisè MANIERO.

La seduta comincia alle 8.35.

Alvisè MANIERO, *presidente*, osserva che, a norma dell'articolo 25 dello Statuto del Consiglio d'Europa e degli articoli 6 e 10 del Regolamento dell'Assemblea CdE, il mandato dei membri delle delegazioni nazionali ha termine il giorno precedente la prima seduta plenaria della successiva sessione annuale (in questo caso il 20 gennaio 2019). In vista della I parte della sessione 2019 dell'Assemblea CdE (che si terrà dal 21 al 25 gennaio) si pone quindi l'esigenza di procedere al rinnovo della Delegazione, i cui nominativi sono per prassi trasmessi all'Assemblea CdE, ai fini della verifica dei poteri, almeno una settimana prima (quindi entro il 14 gennaio 2019).

La Delegazione deve essere confermata nella sua composizione attuale, con un passaggio nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo e un annuncio in Aula.

In merito alla ripartizione nelle Commissioni, il Presidente propone di confermare la composizione attuale. La tabella dei seggi è stata distribuita. Per quanto riguarda invece le Sottocommissioni, il Presidente informa che in ogni commissione saranno ricostituite le sottocommissioni, il cui elenco è in distribuzione. La partecipazione non è obbligatoria. I com-

ponenti sono invitati a esprimere le loro eventuali preferenze. Di solito, in ogni sottocommissione la delegazione italiana ha un posto da titolare e uno da supplente. Segnala comunque che nessuno può far parte di più di due sottocommissioni.

Relativamente alla Vice Presidenza dell'Assemblea, segnala che l'Italia ha diritto ad avere uno dei venti Vicepresidenti dell'Assemblea CdE. Di norma, i precedenti vedono attribuire la carica al Presidente della Delegazione.

La Delegazione concorda.

In relazione alla Procedura di nomina della terna di candidature per il CPT, segnala che la componente italiana del CPT, Elisabetta Zamparutti, scadrà dal suo mandato nel dicembre 2019 (il mandato è rinnovabile per 2 volte). È pertanto necessario, su richiesta degli Uffici dell'APCE, che la Delegazione italiana avvii le procedure per formulare una terna di candidature da trasmettere all'Assemblea CdE, dalla quale verrà eletto, da parte del comitato dei Ministri CdE, il nuovo componente italiano del CPT.

La scadenza per la formulazione delle candidature a Strasburgo è fissata, con termine ordinatorio, per marzo 2019.

Come richiesto dalla Risoluzione 1540 (2007) dell'Assemblea CdE, per formulare la terna occorre organizzare una sorta di « *call for candidatures* » pubblica, dare un

minimo di tempo per la presentazione delle domande (30 gg), avere dei colloqui con i candidati e accertarne infine le reali competenze linguistiche in almeno una delle lingue ufficiali del CdE (inglese e francese).

A tale riguardo, si potrebbe seguire la stessa procedura del 2015 e 2011, pubblicando un avviso sulla *home page* del sito internet della Camera e del Senato, al fine di consentire agli interessati di inviare un proprio *curriculum*. Seguiranno poi, analogamente a quanto avvenuto nel 2015 e nel 2011, audizioni informali dei candidati ritenuti idonei, al fine di formulare una terna da sottoporre poi all'Assemblea del CdE.

La Delegazione concorda.

Il Presidente illustra, quindi, i temi principali all'ordine del giorno della sessione di gennaio 2019, la cui copia è in distribuzione.

In particolare, segnala che il pomeriggio del 24 gennaio sarà in discussione un report relativo al Monitoraggio sull'Italia, svolto dalla Commissione Monitoraggio, con votazione di una risoluzione generale

sul monitoraggio nei vari paesi CdE, in cui c'è un paragrafo specifico sull'Italia (9.2). Invita pertanto i componenti la Delegazione ad essere presenti e a valutare insieme la linea da seguire anche in relazione alla versione finale del rapporto e della risoluzione che ci saranno trasmessi quanto prima.

Ricorda inoltre che nel corso della sessione si procederà anche all'elezione del giudice italiano della Corte europea per i Diritti dell'uomo. I candidati italiani sono: la professoressa Ida Caracciolo, il giudice Antonio Balsamo e il giudice Raffaele Sabato, i cui CV sono in distribuzione.

Segnala a chi fosse interessato ad intervenire in uno dei dibattiti previsti nel corso della prossima sessione che è opportuno comunicare la richiesta di iscrizione a parlare agli uffici della Camera il prima possibile.

Dopo gli interventi dei senatori PIROVANO, BUCCARELLA, FLORIS, MARILOTTI e MARINELLO, e dei deputati BERLINGHIERI, ORLANDO, RIBOLLA e SCOMA, il Presidente MANIERO dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.20.

PAGINA BIANCA



18SMC0041620